




**COMUNE DI RAVENNA**



**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DI IGIENE**



Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8235/283 del 9 marzo 1971, controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di controllo nella seduta n. 1683 del 14 aprile 1971 / Pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 21 aprile 1971 senza seguito di ricorsi / Approvate successive modifiche con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31416/1223 del 6 ottobre 1971 / Controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di controllo nella seduta n. 11262 del 28 ottobre 1971 / Pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 14 ottobre 1971.



## INDICE ALFABETICO

### A

	Art.
Abbeveratoi	149
Abitabilità	108-152
Abitazioni collettive	49
Abitazioni temporanee per operai	50
Accessi alle cave	29
Aceto	231
Acque nelle case	114
Acqua nelle scuole	40
Acqua potabile (Case rurali)	141
Acque di scarico (caratteristiche)	187
Acque potabili	113 e segg.
Acque reflue (scarico)	181 e segg.
Acque luride e rifiuti	34
Acque luride (smaltimento)	106-134-144
Acque (Scolo)	77
Acque gassate e minerali	236
Acquai	58-101
Acquavite	235
Agibilità	108
Aggregati suburbani	127-154 e segg.
Alberghi	43 e segg.
Alberghi diurni	64
Alimenti (igiene)	191 e segg.
Alimenti per la prima infanzia	221
Allattamento (sale)	168
Allevamenti avicoli	122
Allevamenti di animali	120 e segg.

	Art.
Alloggiati nei dormitori pubblici	52
Allontanamento alunni	274
Allontanamento insegnanti, inservienti e conviventi	271-272
Altezza ambienti	91
Alunni (riammissione)	269-270-273
Ambienti	138
Ambienti di lavoro	162
Ambienti di ristoro	166
Ambulatori medici	14
Ampiezza cortili	80
Analisi batteriologiche	258
Antiparassitari (Deposito)	138
Apertura cave	25
Applicazione regolamento	313
Applicazione di altre Leggi e Regolamenti	314
Arredamenti alberghi	47
Asili nido e sale di custodia	42
Assistenza sanitaria ai poveri	4
Autorimesse (requisiti)	126
Autorità e organi sanitari	1
Autorizzazione alla costruzione	71

**B**

	Art.
Bagni (alberghi)	45
Bagni per operai	169
Battimento di tappeti	33
Battitura e spolveratura di oggetti	19
Bevande (igiene)	191-244 e segg.
Bevande alcoliche	234
Biancheria alberghi	47
Birra	233
Burro	205

**C**

	Art.
Camera mortuaria	298
Camere di albergo	44
Camerini da bagno (alberghi)	65

	Art.
Camini	97-172
Canne fumarie	98
Capezzoli artificiali	251
Caratteristiche acque di scarico (industriali)	187
Carte da involti	246
Case coloniche o rurali	127
Case coloniche e loro annessi	137 e segg.
Cause di insalubrità	155
Cereali	211
Chiaviche (spurgo)	105
Chiostrine	81-82-83
Chiusura di classi	276
Chiusura di esercizi pubblici	62
Cimitero	297
Ciprie	250
Cisterne	118-143
Cocomeri	223
Comunicazione di inizio e fine lavori al Sindaco	30
Concessioni scarico	181
Concimaie	147
Concimazione e disinfezione con sostanze tossiche	24
Concimazione ortaggi	224
Condotte mediche ed ostetriche	5
Condotti di acquai, bagni, ecc.	101
Conduttura pubblica	115
Condutture scarico latrine	100
Confetti	231
Conservate alimentari	228
Controllo necroscopico	290
Cortili (ampiezza)	80-82-83
Cortili (copertura)	84
Cortili (pulizia)	85
Cosmetici	249
Costruzioni edilizie	71 e segg.
Costruzioni senza licenza edilizia	153
Cucine	57-97-139

**D**

	Art.
Decreti di inabitabilità	112

	Art.
Deflusso delle acque	22
Demolizione degli edifici	86
Dentifrici	250
Dentifrici	288
Denuncia cause di morte	253 e segg.
Denuncia malattie infettive	35
Depositi di immondizie	87
Deposito materiale di demolizione	17 e segg.
Deposito rifiuti	54
Disinfezione locali pubblico ritrovo	277
Disinfezione scuole	259-260-262-265
Disinfezioni	301
Distruzione di casse e fusti per fiori	21
Divieto dell'uso di detersivi non biodegradabili	67-310
Doccie	50
Dormitori per operai	51
Dormitori pubblici	

### E

	Art.
Elenco dei poveri	6
Emanazioni sgradevoli (Stabilimenti con)	171
Emanazioni moleste (provvedimenti contro)	172
Energia elettrica nelle case	137
Erbaggi	222
Esercizi alimentari (domande)	193
Esercizi alimentari (locali)	194
Esercizi pubblici	43
Esercizi pubblici (Requisiti)	53
Essenze	235
Estratti alcoolici	235
Estratti alimentari	227
Esumazioni	302-303-305
	306

### F

	Art.
Farina	212-215-220 e segg
Finestre (ampiezza)	93
Fognature (soppressione)	106

	Art.
Fondamenta degli edifici	74
Fontanelle	119
Formaggi	199-200
Forni	220
Fosse settiche (Requisiti)	104
Fosse settiche (Soppressione)	106
Frutta	222 e segg.
Fumaioli	97-172
Fumo (provvedimenti contro)	172-173
Funghi	225

### G

	Art.
Gelati	237 e segg.
Generi alimentari (protezione)	195
Gettito di materiale nei corsi d'acqua	21
Ghiaccio	243
Giocattoli	248
Granoturco	213
Grassi alimentari	202-203
Grassi animali	204
Grassi idrogenati	206
Grassi vegetali	204
Grondaie	102

### I

	Art.
Igiene degli alimenti	191 e segg.
Igiene dei locali di lavoro	160 e segg.
Igiene del suolo e delle abitazioni	17 e segg.
Igiene e salubrità delle scuole	37
Igiene rurale	127 e segg.
Illuminazione artificiale delle scuole	38
Immissioni nei corsi d'acqua	20
Immissioni nei fossi stradali	20
Impianti di depurazione biologica	107

	Art.
Impianti di distribuzione del gas	101
Impianti di riscaldamento	173
Inabitabilità	112
Industrie polverose	176
Industrie insalubri	179
Infermerie d'albergo	46
Ingiunzioni	110
Inumazione	299
Involucro (per alimenti)	229
Irrigazione a scopo agricolo	24
Isolamento fondazioni e piano terreno	131
Isotopi radioattivi	180
Ispezioni sanitarie	7
Ispezioni sui luoghi di provenienza delle sostanze adulterate	12

**L**

	Art.
Laboratori industriali (attivazione)	161
Latrine	39-45-99-140-164
Latrine pubbliche	68
Lavanderie	69
Lavandini	310
Lavare (Divieto di)	70-119-154
Lavatoi, lavabi, ecc nelle scuole	40
Lavatura stoviglie	55
Legumi	222 e segg.
Licenza costruzione manufatti	28
Licenza edilizia	71-128
Limonate	244
Liquami	34
Liquori	235
Locali (manutenzione e pulizia)	95
Locali per autorimesse (Requisiti)	126
Locali (spargimento liquidi)	170
Locali (superficie e cubatura)	94
Locali di abitazione	89 e segg.
Locali a piano terreno	90
Locali sotterranei	89

	Art.
Locali per lavoratori avventizi	151
Locali di pubblico ritrovo e riunione	43-53
Locali per spacci alimentari	194

**M**

	Art.
Macerazione di piante tessili	31
Macinazione	220
Malattie celtiche	266
Malattie infettive (denuncia)	252-253-255
Malattie infettive nelle scuole	254
Malattie infettive (provvedimenti contro le)	256-257-258-261
Malattie parassitarie	274
Manutenzione e pulizia dei locali	95
Marciapiede	135
Margarina	206
Materiale di demolizione	87
Materiale inquinato	78
Materiali da costruzione	132
Materiali putrescibili	175
Materie grasse	174
Mense aziendali	166
Miele	231
Mosche (lotta contro le)	150
Muri esterni (spessore)	79-133

**N**

	Art.
Negozi (Locali per)	194
Nettezza del suolo pubblico e delle proprietà private	18-32 e segg.
Nettezza urbana	32
Norme comuni alle altre abitazioni	137

**O**

	Art.
Obblighi del proprietario di costruzioni esistenti	156
Oggetti di uso domestico	191 e segg.

	Art.
Olii	207
Olii vegetali	208-209
Onoranze funebri	296
Operazione dell'arte sanitaria e vendita di presidi medico-chirurgici e di oggetti sanitari sul suolo pubblico	15
Organi sanitari	1
Ortaggi	222-224

**P**

	Art.
Pane	212 e segg.
Panna	197-198
Parchi di campeggio	63
Passaggi privati	85
Pasta	215 e segg.
Permesso del Sindaco (Esercizi pubblici)	43
Permesso di demolizione	86
Permessi per stalle	121
Personale alberghi	48
Personale delle cucine	60
Pesca	196
Piadine romagnole	218 bis
Piano di costruzione	130
Piscine	64-66
Polizia mortuaria	288 e segg.
Pollai	148
Pomodoro (succo)	230
Poppatoi	251
Porcili	148
Posizione casa (rurale)	129
Pozzi (acqua)	116-142
Pozzi (chiusura)	117
Pozzi (luce)	81
Pozzi neri (soppressione)	106
Pozzi neri (spurgo)	105
Precauzioni per costruzioni e demolizioni	88
Prelievo campioni	10
Prescrizioni igienico-sanitarie	27

	Art.
Prodotti della pesca	196
Prodotti dietetici	221
Professioni sanitarie	13 e segg.
Progetto di costruzione	26
Progetto di costruzione edifici industriali	184
Proroghe	317
Provvedimenti di urgenza	316
Pubblicità sanitaria	16
Pulizia locali di pubblico ritrovo	54-56
Pulizia locali scolastici	275
Pulizia del suolo pubblico	18

**R**

	Art.
Raccolta di ossa	304
Registrazione del titolo degli esercenti professioni sanitarie ed affini	13
Registri delle professioni e arti sanitarie	2
Registro dei pareri igienici sulle costruzioni	72
Regolamento veterinario (norme)	124
Riammissione alunni	269-270-273
Ricoveri per animali (requisiti)	123
Rifiuti liquidi (allontanamento)	103
Rilievi sulle abitazioni	111
Rimesse	125
Rimozione da tumuli	307
Rinvenimento di cadaveri	289
Risanamento ambientale	157
Risanamento delle abitazioni	158
Risanamento delle stalle e ricoveri animali	159
Riscaldamento Scuole	38
Risultati delle analisi e provvedimenti relativi	11
Rumori	108-177

**S**

	Art.
Scale	96
Scansie	61

	Art.
Scarichi acque reflue	181 e segg.
Scarichi industriali (sanzioni)	188
Scarichi industriali (revoche autorizzazione)	189
Scarichi pubblici	23
Scarico latrine	100
Sciropi	227 bis
Scolo delle acque	77
Scuole	37 e segg.
Scuole (Vigilanza igienico-sanitaria)	268 e segg.
Servizi di vigilanza	7 e segg.
Sequestri e contravvenzioni	9
Smaltimento acque luride e di rifiuto	106
Soccorso agli alloggiati nei dormitori pubblici	52
Somministrazione gratuita medicinali	4 e segg.
Soppressione fognatura, pozzi neri e fosse settiche	106
Sorgenti	142
Sostanze adulterate	12
Sostanze sequestrate	192
Sostanze sospette	10
Sottotetti	92
Spacci di sostanze alimentari	178
Spessore dei muri esterni	79
Spiriti	234
Spezie	231
Spogliatoi scuole	41
Spogliatoi stabilimenti industriali	167
Spolveratura di oggetti	19
Spurgo dei pozzi neri e delle chiaviche	105
Stabilimenti balneari	308 e segg.
Stabilimenti industriali (attivazione)	161
Stabilimenti rumorosi	177
Stalle (divieti)	120
Stalle (permessi)	121
Stalle (risanamento)	159
Stalle rurali	145
Stalle per vacche lattifere	146
Stoviglie	59
Stracci	178
Strade	136

	Art.
Suolo pubblico	17 e segg.
Suppellettili di cucina	245
Surgelati	226

## T

	Art.
Tappezzerie	247
Terreno di basso livello	76
Terreno per fondamenta	74
Tinture	235-249
Tiralatte	251
Trasporto infermi (malattie infettive)	261
Trasporto delle salme	295
Tubercolotici	267
Tumulazioni	300

## U

	Art.
Ufficiale Sanitario	3
Ufficio Comunale di Igiene	1 e segg.
Umidità del suolo	75

## V

	Art.
Vacche lattifere (stalle)	146
Vaccherie	201
Vaccinazioni obbligatorie	278 e segg.
Vasche da bagno	67
Vendita e miscela olii	210
Vendita presidi medico-chirurgici	15
Ventilazione scuole	38
Verbale di contravvenzione	8
Vicoli	85
Vigilanza igienico sanitaria nelle Scuole	268
Vigilanza sulle acque	113

	Art.
Vigilanza sugli alimenti	191
Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini	13 e segg.
Vigilanza sulle costruzioni e ricostruzioni	73
Vino	232
Visite a case di nuova costruzione o riattate	109
Vuotatura degli immondezzai	36

**Z**

	Art.
Zanzare (lotta contro)	150
Zucchero	231

**I N D I C E**

**TITOLO PRIMO**

**ORDINAMENTO DELL'UFFICIO - DISPOSIZIONI GENERALI**

Capo 1° - Attribuzioni dell'Ufficio Comunale d'Igiene .	Pag.	21
Capo 2° - Assistenza medico-chirurgica ostetrica e somministrazione gratuita di medicinali ai poveri . . . . .	»	23
Capo 3° - Servizi di vigilanza . . . . .	»	24
Capo 4° - Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini . . . . .	»	26

**TITOLO SECONDO**

**IGIENE DEL SUOLO E DELLE ABITAZIONI**

Capo 1° - Suolo pubblico ed acque superficiali . . . . .	Pag.	28
Capo 2° - Nettezza del suolo pubblico e delle proprietà private . . . . .	»	35
Capo 3° - Scuole . . . . .	»	37
Capo 4° - Alberghi, abitazioni collettive, esercizi pubblici e locali di pubblico ritrovo . . . . .	»	41
Capo 5° - Piscine, alberghi diurni, latrine pubbliche e lavanderie . . . . .	»	51



Capo 6° - Costruzioni edilizie . . . . .	Pag.	56
Capo 7° - Demolizione degli edifici . . . . .	»	63
Capo 8° - Locali di abitazione . . . . .	»	64
Capo 9° - Autorizzazione di abitabilità e usabilità . . . . .	»	78
Capo 10° - Acque potabili . . . . .	»	81
Capo 11° - Stalle in città, allevamenti, depositi di vendita di animali . . . . .	»	84
Capo 12° - Rimesse e autorimesse . . . . .	»	86

TITOLO TERZO  
IGIENE RURALE

Capo 1° - Disposizioni generali . . . . .	Pag.	89
Capo 2° - Case coloniche e loro annessi . . . . .	»	92
Capo 3° - Aggregati suburbani . . . . .	»	100
Capo 4° - Lavori di risanamento igienico-edilizio . . . . .	»	101

TITOLO QUARTO  
IGIENE DEI LOCALI DI LAVORO

Capo 1° - Stabilimenti industriali e laboratori . . . . .	Pag.	103
Capo 2° - Disciplina scarichi acque reflue . . . . .	»	115

TITOLO QUINTO  
IGIENE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE  
E DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO

Capo 1° - Disposizioni Generali . . . . .	Pag.	120
Capo 2° - Pesci crostacei molluschi . . . . .	»	122
Capo 3° - Panna, formaggi, ecc. . . . .	»	123

Capo 4° - Grassi animali e vegetali ed olii vegetali . . . . .	Pag.	124
Capo 5° - Cereali, farine, pane e paste alimentari . . . . .	»	127
Capo 6° - Frutta, legumi, erbaggi, funghi . . . . .	»	133
Capo 7° - Estratti, sciroppi, conserve, confetti, zucchero, miele . . . . .	»	135
Capo 8° - Vino, aceto, birra, spiriti e bevande alcoliche . . . . .	»	137
Capo 9° - Acque gassate e minerali, gelati, ghiaccio, limonate e bevande in genere . . . . .	»	138
Capo 10° - Suppellettili di cucina e oggetti di uso casalingo, giocattoli, profumeria e poppatoi, capezzoli artificiali e tiralatte . . . . .	»	142

TITOLO SESTO  
MALATTIE INFETTIVE

Capo 1° - Misure generali contro la diffusione delle malattie infettive nell'uomo . . . . .	Pag.	144
Capo 2° - Misure di profilassi generale e speciale . . . . .	»	149
Capo 3° - Vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole, convitti ecc. . . . .	»	151
Capo 4° - Vaccinazioni obbligatorie . . . . .	»	155

TITOLO SETTIMO  
POLIZIA MORTUARIA

Capo 1° - Denunce . . . . .	Pag.	159
Capo 2° - Trasporto delle salme . . . . .	»	160
Capo 3° - Sepolture . . . . .	»	163
Capo 4° - Rimozione delle salme . . . . .	»	165

TITOLO OTTAVO  
STABILIMENTI BALNEARI  
ED ESERCIZI PUBBLICI A CARATTERE STAGIONALE  
SERVIZIO DI VIGILANZA SULLE SPIAGGIE

Pag. 167

TITOLO NONO  
DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'

Pag. 168

TITOLO PRIMO

ORDINAMENTO DELL'UFFICIO - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE D'IGIENE

Art. 1

*Autorità ed Organi Sanitari*

Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria del Comune.

Alla tutela della sanità pubblica ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti ed altre disposizioni in materia igienico-sanitaria, nel territorio comunale, provvede l'Ufficiale Sanitario a mezzo dell'Ufficio Comunale d'Igiene che egli dirige.

I servizi municipali d'igiene e sanità pubblica sono espletati dal personale dell'Ufficio Comunale d'Igiene col concorso, ove occorra, degli altri uffici municipali e di altri uffici e persone.

Art. 2

*Tenuta dei registri delle professioni ed arti sanitarie  
e delle attività sottoposte a vigilanza*

A norma delle vigenti disposizioni di legge, l'Ufficio Comunale d'Igiene provvede alla tenuta dei seguenti registri:

- 1) degli esercenti le professioni sanitarie;
- 2) degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie, anche se temporaneamente esercitate;
- 3) degli esercenti le arti ausiliarie alle professioni sanitarie;

- 4) delle esercenti il baliatico;
- 5) dei negozianti e fabbricanti di prodotti chimici e farmaceutici e di ogni specie di sostanze alimentari e bevande;
- 6) dei barbieri e parrucchieri, manicure, pedicure e similari;
- 7) del personale addetto agli alberghi, trattorie, osterie, caffè, bar, laboratori, depositi e spacci di qualsiasi genere di sostanze alimentari e bevande;
- 8) del personale addetto alla produzione ed al commercio del latte;
- 9) dei panettieri, pastai e pasticceri;
- 10) dei pareri emessi dall'Ufficiale Sanitario sui progetti di nuove costruzioni;
- 11) degli alberghi, pensioni, locande, affittacamere e simili.

#### Art. 3

##### *L'Ufficiale Sanitario*

L'Ufficiale Sanitario, oltre all'espletamento delle attribuzioni previste nel T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, e successive modificazioni e di quelle di cui al D.P.R. 11.2.1961 n. 264 e dei vari regolamenti statali, deve:

- a) vigilare sull'applicazione del presente regolamento e sulla osservanza di quanto sia ordinato dal Sindaco in materia sanitaria e d'igiene;
- b) dirigere e sorvegliare i servizi municipali che hanno attinenza all'igiene e alla sanità;
- c) sovrintendere al personale addetto all'Ufficio Comunale d'Igiene, destinandolo all'esplicazione dei diversi servizi a seconda dei bisogni;
- d) denunciare o promuovere le denunce all'Autorità Giudiziaria delle contravvenzioni alle leggi, decreti e regolamenti sanitari;
- e) riferire al Sindaco su tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica nel Comune e proporre i provvedimenti opportuni;
- f) vigilare su tutti i servizi sanitari comunali, estendendo il relativo controllo sul personale addetto.

#### CAPO II

##### *ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA OSTETRICA E SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DI MEDICINALI AI POVERI*

#### Art. 4

##### *Assistenza sanitaria ai poveri*

A termine dell'art. 4 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica ed alla somministrazione dei medicinali per gli iscritti nell'elenco degli ammessi all'assistenza gratuita.

#### Art. 5

##### *Condotte mediche ed ostetriche*

Per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica, il territorio comunale è diviso in condotte mediche e condotte ostetriche cui sono preposti medici-chirurghi condotti ed ostetriche condotte. Apposito regolamento, redatto ed approvato in conformità dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1963 n. 151, determina il numero e la circoscrizione delle condotte, i requisiti per la nomina dei medici-chirurghi e delle ostetriche, nonchè i loro doveri e diritti e le relative norme di servizio.

Ogni medico-chirurgo condotto ha l'obbligo dell'attenta vigilanza sulle condizioni igieniche della sua condotta e deve riferirne all'Ufficio Sanitario.

#### Art. 6

##### *Elenco dei poveri*

Il Comune ha l'obbligo di procedere alla formazione di uno speciale ed unico elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. L'obbligo dell'assistenza sanitaria gratuita è esercitata dal Comune secondo le norme contenute in apposito regolamento comunale redatto in conformità al R.D. 19 luglio 1906 e sue successive modificazioni.

CAPO III  
SERVIZI DI VIGILANZA

Art. 7

*Ispezioni sanitarie*

Le ispezioni per la vigilanza igienico-sanitaria sono fatte dall'Ufficiale Sanitario direttamente o a mezzo di personale autorizzato dall'Ufficio d'Igiene.

Chi compie le ispezioni igienico-sanitarie è munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco; ha diritto di libero accesso negli esercizi, alberghi, stabilimenti di industrie alimentari, opifici ed ove si compie lavoro in comune. L'Ufficiale Sanitario o il suo diretto sostituto hanno inoltre libero accesso nei teatri, cinematografi ed altri locali pubblici destinati a spettacoli, a riunioni, feste e divertimenti ed in ogni luogo nel quale si eserciti o si sospetti venga esercitata attività sottoposta a vigilanza sanitaria o che possa influire sull'igiene e sulla sanità pubblica o sull'igiene dei locali di lavoro.

Art. 8

*Verbale di contravvenzione*

Chi provvede all'ispezione sanitaria, quando trovi motivo di contravvenzione, deve redigere apposito verbale di contravvenzione a norma dell'art. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

Art. 9

*Sequestri e contravvenzioni*

Le sostanze oggetto di contravvenzione sono, quando occorra, sottoposte a sequestro preventivo, chiuse e sigillate con l'apposizione delle firme di chi redige il verbale di sequestro e del contravventore. Se questi rifiuta di firmare se ne fa menzione nel verbale indicando i motivi addotti.

Qualora le sostanze sequestrate risultino putrefatte o in stato di incipiente putrefazione, avariate o invase da parassiti e non se ne possa permettere l'utilizzazione, da parte dell'Ufficiale Sanitario è promosso d'urgenza l'ordine del Sindaco per la distruzione dell'art. 153 legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e sue successive modificazioni.

Art. 10

*Sostanze sospette e prelievo di campioni*

Le sostanze sospette di essere nocive devono essere sottoposte a sequestro provvisorio e l'Autorità comunale adotta le misure necessarie per impedire che siano smerciate.

Dalle sostanze da sottoporsi ad analisi, si preleva il numero dei campioni prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Di ogni prelevamento deve compilarsi apposito verbale, con le modalità previste dal regolamento approvato con R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1361. Tutti i campioni devono essere chiusi e suggellati ed uno di questi deve essere consegnato al proprietario o detentore; nel caso che questi si rifiuti di riceverlo, si fa constatare nel verbale.

Il proprietario stesso può, quando lo voglia, apporre i suoi suggelli e la sua firma sui campioni prelevati.

Nel caso che questi si rifiuti di firmare, se ne fa menzione nel verbale indicando le ragioni addotte.

Art. 11

*Risultati delle analisi e provvedimenti relativi*

I campioni prelevati a norma dell'articolo precedente debbono essere trasmessi al Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi nel più breve tempo possibile.

Ogni interessato può, previa richiesta scritta, avere copia della relazione con i risultati degli esami compiuti dal Laboratorio.

Art. 12

*Ispezione sui luoghi di provenienza delle sostanze adulterate*

Quando dalle analisi di campioni, prelevati dall'Ufficio o portati da privati, risulti che le sostanze siano alterate o adulterate, o comunque violino una vigente disposizione, come pure in tutti i casi nei quali l'Ufficio d'Igiene abbia notizia della vendita di prodotti alterati, sofisticati o comunque nocivi, l'Ufficiale Sanitario procede o fa procedere immediatamente alla ispezione della fabbrica, del magazzino o della spaccio da cui il rivenditore dichiara di aver acquistato la sostanza, se tale luogo si trovi nel territorio del Comune.

Qualora il luogo di provenienza sia fuori dal Comune, l'Ufficiale Sanitario ne dà immediato avviso al Medico Provinciale per gli ulteriori provvedimenti, previo riferimento al Sindaco.

CAPO IV

VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINI

Art. 13

*Registrazione del titolo degli esercenti professioni sanitarie ed affini*

I medici-chirurghi, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti, le assistenti sanitarie visitatrici, le infermiere diplomate, gli erboristi e gli addetti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, che intendono esercitare anche temporaneamente nel Comune la loro professione, devono, a termine dell'art. 100 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e, rispettivamente, dell'art. 3 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, fare registrare il titolo all'Ufficio Comunale d'Igiene.

E' fatto obbligo ai sanitari di apporre la propria firma in uno speciale registro che l'Ufficio d'Igiene terrà ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie proveniente da altro comune deve, all'atto delle registrazioni del titolo, presentare un

certificato del Sindaco del Comune di provenienza, attestante la cancellazione dal registro di quel Comune.

L'Ufficiale Sanitario denuncerà all'Autorità Giudiziaria chiunque eserciti abusivamente professioni sanitarie ed affini, dandone comunicazione al Medico Provinciale.

L'esercizio della professione di medico non può essere cumulato con quello di farmacista e l'esercente la professione di medico non può fare alcuna convenzione con farmacisti per partecipazione agli utili della farmacia.

Art. 14

*Ambulatori medici*

L'esercizio degli ambulatori medici deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 15

*Operazioni dell'arte sanitaria e vendita di presidi medico-chirurgici e di oggetti sanitari sul suolo pubblico*

Sono proibite sul suolo pubblico o in forma ambulante le operazioni relative all'arte sanitaria e alla vendita di presidi medico-chirurgici e di strumenti, apparecchi o sostanze medicamentose, od annunziate come tali, tanto di uso interno che esterno.

Art. 16

*Pubblicità sanitaria*

La pubblicità sanitaria personale degli esercenti le professioni sanitarie e quella relativa ad ambulatorio, diffuse a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo, debbono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco a norma dell'Art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

Alla medesima preventiva autorizzazione deve essere sottoposta anche la pubblicità degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

## TITOLO SECONDO

### IGIENE DEL SUOLO E DELLE ABITAZIONI

#### CAPO I

#### SUOLO PUBBLICO ED ACQUE SUPERFICIALI

##### Art. 17

##### *Deposito di rifiuti sul suolo pubblico e privato*

Fermo quanto è disposto dal regolamento speciale municipale per ciò che riguarda la nettezza stradale, è vietato di spargere o di accumulare sul suolo pubblico o privato immondizie, materie putrescibili o qualsiasi materiale di rifiuto, lurido o nocivo.

I materiali di rifiuto suddetto devono essere ammassati, oltre 500 metri dall'aggregato urbano e da nuclei abitati, nei luoghi stabiliti dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario.

Eventuali impianti per la cernita e l'utilizzazione dei rifiuti dovranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366.

Nei depositi e nei luoghi di cernita ed utilizzazione delle immondizie e delle materie putrescibili deve attuarsi il trattamento obbligatorio contro le mosche e la sistematica derattizzazione.

E' tassativamente vietato dar fuoco nei campi, nei boschi, nei fossi, alle stoppie, siepi e simili.

E' inoltre vietato bruciare dovunque residui di gomma, di pellami e di ogni altro tipo di materiale solido o liquido infiammabile.

Per inderogabili necessità, l'interessato dovrà richiedere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che indicherà i tempi e i modi di esecuzione.

##### Art. 18

##### *Pulizia del suolo pubblico*

La spazzatura delle strade e del suolo pubblico deve essere sempre

fatta previo abbondante innaffiamento con acqua riconosciuta idonea allo scopo.

Tale disposizione deve osservarsi anche dai proprietari di stabili, botteghe, negozi, ecc. che intendono eseguire per proprio conto la spazzatura del suolo pubblico prospiciente la loro proprietà e provvedere ad asportare le immondizie.

Essi debbono attenersi all'orario fissato dall'Autorità comunale.

Lo scarico di legna e carbone sul suolo pubblico può compiersi solamente con le opportune precauzioni, onde impedire il sollevamento della polvere. Alla fine delle operazioni deve essere praticata la più diligente pulizia del suolo, previo abbondante innaffiamento.

Le strade, le piazze e tutto il suolo d'uso pubblico, devono essere provvisti di facile scolo delle acque meteoriche mediante chiaviche e fossi stradali.

##### Art. 19

##### *Battitura e spolveratura di oggetti*

Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato di battere o spolverare qualsiasi oggetto di uso domestico.

Nelle case non si debbono produrre rumori molesti ed incomodi al vicinato o fare uso eccessivo di strumenti musicali e simili specialmente dalle ore 22 alle 7.

Nelle altre ore il suono sarà limitato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

Le arti o i mestieri che di per se stessi o per l'uso di macchine sono causa di notevole frastuono, debbono sospendersi dalle ore 22 fino alle 7 del giorno successivo, salvo speciale permesso dell'Autorità Comunale.

I venditori di qualsiasi merce devono astenersi da ogni grido dalle ore 20 alle ore 7.

##### Art. 20

##### *Immissione nei corsi d'acque e nei fossi stradali*

Nei corsi d'acqua che scorrono nel territorio comunale, nonchè nei

fossi stradali, non possono essere immesse che le acque meteoriche il cui deflusso deve essere in ogni caso assicurato e facilitato.

Lo scarico delle acque reflue è disciplinato dagli articoli 182 e seguenti.

#### Art. 21

##### *Divieto dell'uso di detersivi non biodegradabili*

Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee degli inquinamenti derivanti dall'uso di detersivi, i detergenti sintetici contenuti nei prodotti destinati alla pulizia e al lavaggio ed i detergenti sintetici come tali, debbono essere biodegradabili in misura di almeno l'80%.

L'osservanza del disposto del comma precedente non dovrà avere come effetto l'uso di detergenti che, nelle condizioni normali d'impiego, possono arrecare danno alla salute dell'uomo e degli animali.

L'uso di prodotti di cui al precedente comma è vietato sia da parte di privati che di stabilimenti industriali ed esercizi pubblici.

I contravventori alle norme contenute nel presente articolo sono puniti con le sanzioni previste nel successivo titolo IX, fatta salva l'applicazione di disposizioni penali recate in materia da speciali norme di legge.

#### Art. 22

##### *Deflusso delle acque*

Ferme le disposizioni della legge sulle acque, è vietato far defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi genere, specie provenienti dalle case di abitazione, dagli esercizi, laboratori, ecc. Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro in sottosuolo, che ostacoli il regolare deflusso delle acque sotterranee per cui queste, innalzandosi, possano rendere umido il terreno superficiale.

E' pure vietato di sbarrare corsi d'acqua superficiali, anche a scopo industriale, senza l'autorizzazione sanitaria comunale.

Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori e delle opere che ostacolano il naturale deflusso delle acque bianche o nere ed ordinare il ripristino dello stato primitivo o disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque.

In caso d'inadempimento o ritardo, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

I proprietari o conduttori di terreni agricoli devono mantenere costantemente spurgati i fossi di scolo ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire il ristagno delle acque.

I bacini di raccolta di acque ad uso agricolo o industriale, fatta eccezione per quanto è disposto negli articoli che seguono, devono avere le pareti e il fondo fatti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti.

Ogni precauzione e ogni mezzo di disinfestazione dovranno essere messi in atto al fine di evitare la moltiplicazione degli insetti.

Non sono tollerate e devono essere prosciugate le acque stagnanti nel territorio del Comune.

#### Art. 23

##### *Scarichi pubblici*

Nei luoghi fissati per gli scarichi pubblici, il materiale portatovi (dal quale devono assolutamente essere escluse le immondizie e qualsiasi materiale putrescibile), deve essere ben spianato a cura di coloro che lo trasportano per impedire che si formino cavità nelle quali ristagnino le acque.

#### Art. 24

##### *Irrigazione a scopo agricolo Concimazione e disinfezione con sostanze tossiche*

Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località lontana dall'abitato, purchè l'acqua vi abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti.

Coloro che, a scopo agricolo, cospargono nel terreno sostanze tossiche di qualunque specie, sono tenuti a segnalare al pubblico tale operazione con appositi cartelli recanti la dicitura «terreno avvelenato».

In particolare, coloro che intendono praticare la disinfestazione, la disinfestazione di terreni di qualunque specie mediante sostanze nocive per l'uomo e per gli animali domestici, salvo l'osservanza della norma di cui al comma che precede, dovranno chiedere, dettagliandone i motivi, speciale autorizzazione al Sindaco che la concede sentito l'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 25

##### *Apertura Cave*

L'apertura di cave di prestito per l'estrazione di minerali dal sottosuolo, per la formazione di chiari per la caccia, la costruzione di laghi per la pesca sportiva e simili, nonchè l'ampliamento, la modifica e la cessazione della coltivazione delle cave esistenti, sono subordinati alla autorizzazione del Medico Provinciale di cui all'Art. 327 T.U. LL.SS.

#### Art. 26

##### *Progetto*

Su richiesta del medico Prov.le esprimerà a riguardo il proprio motivato parere, sentito l'Uff.le Sanitario, il Sindaco.

A tal fine dovrà essere prodotto tramite l'Ufficio del Medico Prov.le il progetto relativo alle opere da autorizzare, comprendente:

- una planimetria generale indicante l'ubicazione della cava rispetto ai centri abitati, le strade, le pinete, eventuali monumenti;
- una planimetria dell'area interessata con indicazioni dei dati catastali, superfici ragioni confinanti, superfici e profondità di scavo;
- una planimetria con l'indicazione degli accessi e della viabilità interna oltre che dei raccordi con le pubbliche vie;
- il progetto delle eventuali costruzioni da installare a titolo precario, della recinzione e dei cancelli;

- relazione illustrativa generale con precisa indicazione degli impianti da installare, dei programmi e dei criteri di escavazione, dei dati sul materiale da scavare e sulle caratteristiche delle acque (salinità ecc.);
- una planimetria dell'area interessata debitamente quotata rispetto alle quote stradali e ai fondi contermini.

#### Art. 27

##### *Prescrizioni igienico-sanitarie*

Il parere predetto è volto, soprattutto, alla tutela dell'igiene del territorio e comprenderà le prescrizioni volte a consentire il regolare deflusso delle acque mediante canali scaricatori.

Il parere comunale è comunque condizionato all'impegno da parte del titolare della cava a ripristinare il terreno mediante il riempimento con materiale idoneo e non putrescibile, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Amm.ne e fino alla quota di +0,50 metri sopra la falda freatica.

Dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno dovranno essere predisposti a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese della Ditta interessata, adeguati ed efficaci trattamenti contro le zanzare e gli altri insetti nocivi sugli eventuali specchi d'acqua costituitisi in seguito alla escavazione.

L'intera area escavata dovrà essere tenuta sgombra da erbe e da arbusti e gli argini dovranno essere debitamente sistemati per evitare fenomeni di straripazione dell'acqua, frane ecc., secondo le prescrizioni della autorità competente.

#### Art. 28

##### *Licenza costruzione manufatti*

Nulla è innovato, per quanto attiene all'aspetto edilizio, alle norme del vigente regolamento edilizio e della legge urbanistica; qualsiasi manufatto dovrà quindi ottenere licenza del Sindaco previo parere dell'Ufficio Sanitario e della Commissione Edilizia.



Art. 29

*Accessi alle cave*

Gli accessi alla zona interessata dalla cava dovranno essere autorizzati dal Sindaco a norma della vigente normativa. All'ingresso e lungo il perimetro della cava, dovranno essere posti cartelli di avviso portanti la dicitura «Lavori di cava - Vietato l'ingresso agli estranei».

Art. 30

*Comunicazione di inizio o fine lavori al Sindaco*

L'inizio o la cessazione dei lavori dovranno essere comunicati 8 giorni prima al Sindaco e al Distretto minerario, ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 9-4-1959 n. 128, allegando la documentazione prevista dall'art. stesso.

La completa attività estrattiva è regolata dalle norme del citato D.P.R. 1959 n. 128 e l'attività di controllo di polizia sarà esercitata dagli organi indicati dalla legge stessa.

Art. 31

*Macerazione di piante tessili*

Nei corsi d'acqua e bacini di uso pubblico è vietata la macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili.

Essa può svolgersi solo in appositi bacini di macerazione, costruiti in modo da non nuocere alla pubblica salute.

Chi intende impiantare tali bacini deve farne domanda al Sindaco il quale rilascia il relativo permesso, sentito l'Ufficiale Sanitario.

I bacini di macerazione devono essere distanti almeno 200 metri da ogni abitazione, da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile; devono essere inoltre provvisti di condotti di scarico sboccanti lungi dall'abitato.

E' vietato immettere le acque derivanti dalla vuotatura dei maceratoi nei corsi d'acqua e nei fossi stradali correnti nel territorio del Comu-

che sarà concessa quando non sia possibile provvedere altrimenti, solame, senza aver chiesto ed ottenuto una speciale autorizzazione del Sindaco, mente dal 1° ottobre al 30 maggio, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario ed a condizione che vengano evitati effetti dannosi per la salute pubblica.

Per l'immissione in acque pubbliche occorre inoltre l'autorizzazione del Presidente della Giunta Provinciale a norma dell'art. 9 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'Art. 43 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

CAPO II

*NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO E DELLE PROPRIETA' PRIVATE*

Art. 32

*Nettezza urbana*

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani come pure la nettezza del suolo pubblico sono praticati in conformità allo speciale regolamento vigente nel territorio comunale ed alle disposizioni previste al riguardo dalla legge 20 marzo 1941, n. 366 e sue successive modificazioni.

Art. 33

*Battimento tappeti*

Negli spazi di proprietà ad uso collettivo (cortili, terrazze, pianerotoli delle scale, ecc.) è vietato sbattere o spolverare oggetti personali o d'uso domestico, comprese la lana dei materassi, oltre le ore 8.30 nei mesi dal maggio a tutto settembre ed oltre le ore 10 per i rimanenti mesi dell'anno. E' pure vietato lavare panni ed altri oggetti.

Negli spazi coperti (pianerottoli, loggiati, trombe delle scale) e nei balconi prospicienti la pubblica via è assolutamente vietato battere stuoie e tappeti dei pavimenti.

Art. 34

*Acque luride e rifiuti*

In qualsiasi superficie di suolo pubblico, aperto al pubblico o privato, è vietato spargere acque sporche di qualsiasi provenienza, immondizie, letame ed ogni altro prodotto di rifiuto incomodo o nocivo, salve le disposizioni riguardanti i terreni ad uso agricolo.

Art. 35

*Depositi di immondizie*

La spazzatura delle case e degli esercizi ed in genere tutti i rifiuti domestici devono essere depositati dai singoli inquilini in recipienti coperti, che saranno vuotati da apposito personale in conformità alle disposizioni dello speciale servizio di nettezza urbana. Il numero dei contenitori deve essere proporzionale al fabbisogno del fabbricato.

Il recipiente non potrà essere abbandonato nè sulla pubblica via, nè sulla porta di casa.

I depositi di immondizie potranno farsi soltanto in luoghi determinati dall'Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario.

La cernita e la lavorazione delle medesime non potrà farsi che nei luoghi consentiti dall'Autorità Sanitaria, tenute presenti le disposizioni di cui all'Art. 24 della legge 20 marzo 1941, n. 366.

Nelle località non servite dalla nettezza urbana, le immondizie dovranno essere raccolte in recipienti impermeabili a perfetta tenuta, evitando in ogni caso depositi sul suolo e in prossimità di abitazioni. Per lo smaltimento dovranno essere seguite le prescrizioni date dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 36

*Vuotatura degli immondezzai*

La vuotatura degli immondezzai e dei letamai, dove questi saranno permessi, sarà eseguita di frequente e il trasporto delle materie contenutevi sarà effettuato mediante recipienti impermeabili e carri a perfetta tenuta, chiusi con coperchio e mantenuti costantemente puliti.

E' obbligo dei proprietari di vuotare ed espurgare le buche suddette osservando i seguenti orari:

— nei mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre: dalle ore 22 alle 7;

— nei mesi di marzo, aprile, settembre, ottobre: dalle ore 23 alle ore 6;

— nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto: dalle ore 24 alle ore 4.

Tali obblighi si riferiscono al trasporto del suddetto materiale attraverso suolo pubblico.

CAPO III

*SCUOLE*

Art. 37

*Igiene e salubrità delle scuole*

Le scuole pubbliche e private, materne, elementari e medie, ed in genere tutti gli istituti di istruzione, debbono rispondere alle condizioni stabilite dal presente regolamento per l'igiene dell'abitato, oltre a quelle contenute nel D.M. 4 maggio 1925 e nel R.D. 27 maggio 1940, n. 875 nonchè nel D.P.R. 1 dicembre 1956, n. 1688 e nel D.M. 21 marzo 1970.

E' vietato servirsi delle scuole per ogni altro uso diverso dall'insegnamento; quando, per eccezione, abbiano servito a scopo di riunione non potrà esservi riammessa la scolaresca senza previa accurata pulizia e disinfezione, riconosciute sufficienti dall'Ufficiale Sanitario.

Le scuole dovranno essere mantenute in continuo e completo stato di pulizia. Si avrà cura per impedire nelle aule la presenza e il sollevamento della polvere. E' vietata la spazzatura a secco.

L'apertura di scuole private, asili, convitti, corsi di preparazione ad esami, corsi di lingue, di arti e simili, è condizionata ad attestato dello Ufficio Sanitario, che comprovi la idoneità e la salubrità dei locali.

Le suppellettili di cui sono dotate le scuole, devono essere riconosciute idonee dall'Ufficiale Sanitario ai fini dell'osservanza delle norme di cui al R.D. 24 maggio 1940, n. 875 e successive modificazioni, in relazione agli speciali usi ai quali esse sono destinate.

Nell'assegnazione del banco e del posto ai singoli scolari si dovrà tener conto della statura e delle condizioni della vista e dell'udito di ciascuno di essi.

I Direttori delle scuole dovranno curare che i giochi e il materiale didattico vengano sottoposti a corretta disinfezione almeno una volta all'anno ed anche più frequentemente quando particolari condizioni epidemiche lo richiedano.

Nell'ambito degli edifici scolastici è vietata la detenzione degli animali di qualunque specie, fatta eventuale eccezione per quanto concerne le esperienze di carattere didattico.

#### Art. 38

##### *Ventilazione, riscaldamento e illuminazione artificiale*

Le norme tecniche relative all'edilizia scolastica devono essere conformi a quelle del D.M. 21.3.1970 G.U. 1.6.70 n. 134.

La ventilazione delle aule scolastiche deve essere assicurata anche negli ambienti chiusi, mediante aperture e wasistas nella parte superiore dei serramenti delle finestre e delle porte e a mezzo di aperture a ventilazione munite di grate chiudibili o di altri mezzi idonei.

Negli impianti a termosifone i radiatori devono essere disposti sotto le finestre od in corrispondenza delle prese d'aria in modo che questa venga immessa nell'aula riscaldata dal radiatore; devono essere dotati di appositi dispositivi per umidificare l'aria.

Le bocche delle canne di estrazione di aria viziata devono essere situate in alto nei muri opposti a quelli finestrati.

Il riscaldamento delle aule e degli altri ambienti scolastici, quando non sia ottenuto a mezzo di unico sistema centrale, deve essere fatto con stufa refrattaria a legna.

Le condizioni del microclima dell'aula dovranno essere mantenute sempre entro le quote di benessere.

Nella stagione fredda la temperatura dell'aria al termometro asciutto non deve essere inferiore alle seguenti: 18° nelle aule, 16° nei corridoi, nelle scale, nelle palestre; 18° nei servizi igienici; 20° nei locali del servizio sanitario e negli uffici.

L'illuminazione artificiale deve assicurare sul piano del banco una intensità media di almeno 150 lux. Le sorgenti devono assicurare una luce a diffusione costante ed omogenea, di splendore tale da non provocare l'abbagliamento, cromaticamente idonea e priva di radiazioni nocive.

La distribuzione delle sorgenti di luce deve essere opportunamente curata in modo da garantire una buona illuminazione della lavagna (300 lux) ed una uniformità di illuminazione delle superfici orizzontali e di quelle verticali, in modo da evitare la formazione di ombre da parte della testa dello scolaro sul piano di lavoro, la formazione di riflessi speculari e la presenza della sorgente di luce entro il campo visivo del fanciullo che guarda la lavagna.

L'insegnante ricorrerà all'illuminazione artificiale quando il livello della illuminazione cadrà sotto 100 lux.

#### Art. 39

##### *Latrine*

Le latrine annesse alle scuole debbono essere in numero corrispondente alle aule, inoltre ogni 5 aule deve essere prevista una latrina per gli insegnanti. Debbono essere preferibilmente situate alle estremità dei corpi di fabbrica in speciali avancorpi in modo che ricevano aria e luce da più lati.

Nei reparti maschili devono esservi almeno 3 orinatoi ogni 5 aule.

Le latrine e gli orinatoi devono essere soggetti a speciali cure perchè non occasionino pericoli o molestie alla scolaresca e devono essere quotidianamente disinfettati.

Ogni vaso di orinatoio o di latrina sarà provvisto del proprio sifone.

#### Art. 40

##### *Lavatoi ed acqua potabile*

Le scuole devono essere dotate di acque salubri per la pulizia e per il dissetamento degli scolari.

Le fontanelle per uso potabile degli scolari devono essere costruite in modo da impedire ogni contatto delle labbra col punto di uscita dell'acqua.

Le scuole, devono essere provviste di lavabi, di bagni, di docce, di locali per refezione e disporre di uno spazio per la ricreazione e la ginnastica, secondo quanto prescritto dalle norme del D.M. 21.3.70.

Ove non sia possibile avere tale spazio nell'interno delle scuole, dovrà provvedersi una conveniente area all'esterno.

#### Art. 41

##### *Spogliatoio*

Nelle aule deve esservi un locale per lo spogliatoio, di modo che ogni alunno abbia assegnato il proprio posto.

Gli attaccapanni devono essere posti al centro del locale adibito all'uso suddetto ed i singoli posti devono essere distanziati fra loro in modo che gli indumenti non abbiano ad accumularsi.

Qualora sia usato come spogliatoio il corridoio, questo deve avere una larghezza non inferiore a metri 2,50.

Gli armadietti destinati a spogliatoi saranno provvisti di aperture atte a garantire il ricambio dell'aria nell'interno.

#### Art. 42

##### *Asili nido e sale di custodia*

Gli asili nido e le sale di custodia nelle quali si raccolgono i lattanti e i fanciulli in età prescolastica devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) avere un'altezza non inferiore a mt. 3 ed una superficie non inferiore a mq. 20;

b) disporre, per ogni fanciullo, di almeno mq. 0,80 di superficie e di mc. 3 di volume.

c) essere provvisti di fascia di vernice alle pareti per l'altezza di mt. 1,50 dal suolo e di pavimento impermeabile, di stufa di terra refrattaria per riscaldare a legna (quando non vi sia termosifone), di latrina in luogo appartato e di acqua potabile;

d) non contenere altro mobilio all'infuori delle suppellettili necessarie ai bambini.

Devono inoltre essere provviste di frigorifero e di cucinetta con idonea cappa e canna d'aria.

Tali locali non possono contemporaneamente essere adibiti ad altro uso e devono essere tenuti con la massima pulizia e uniformati a tutte le regole di igiene.

#### CAPO V

##### *ALBERGHI, ABITAZIONI COLLETTIVE, ESERCIZI PUBBLICI E LOCALI DI PUBBLICO RITROVO*

#### Art. 43

##### *Permesso del Sindaco*

Salva l'autorizzazione richiesta della legge di P.S., chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi, di pensioni, di locande, di dormitori o

di qualsiasi altro luogo per dare alloggio o ricovero anche temporaneo, deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco che è rilasciata su parere dello Ufficiale Sanitario secondo le prescrizioni del R.D. 24.5.1925, n. 1102 e del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

A tale scopo i richiedenti devono presentare il progetto della nuova costruzione o della trasformazione dei locali, e, quando non si debba eseguire nessuna trasformazione, la pianta di tutti i locali da occupare e quelle dei servizi accessori.

L'autorizzazione del Sindaco di cui al primo comma del presente articolo è prescritta, altresì, per gli esercizi di affittacamere, per i ristoranti, le trattorie, le osterie, i caffè, le mescite e comunque per ogni esercizio autorizzato dalla P.S. a somministrare alimenti o bevande per la consumazione sul posto.

#### Art. 44

##### *Camere d'albergo*

Negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande di nuova costruzione, le camere da letto devono avere una cubatura di almeno 30 mc. per persona; le finestre devono comunicare direttamente con l'esterno ed avere una superficie sufficiente ad assicurare una buona aerazione.

I pavimenti devono essere costruiti con materiale impermeabile; è tuttavia consentito l'uso di pavimenti in legno o di altri tipi simili a quelli di legno.

I diversi elementi che costituiscono i pavimenti stessi devono essere ben connessi in modo da non lasciare fessure.

I corridoi degli alberghi devono avere buoni requisiti di illuminazione ed aerazione naturale.

Le lavanderie eventualmente annesse agli alberghi devono corrispondere ai requisiti previsti dall'art. 69 del presente regolamento.

#### Art. 45

##### *Latrine e bagni*

Le latrine, in numero non inferiore ad una per piano o ad una per

ogni 10 persone, salvo particolari disposizioni di legge agli effetti della classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, devono rispondere alle prescrizioni del presente regolamento.

Gli alberghi devono inoltre essere forniti di gabinetti da bagno, in numero corrispondente alle prescrizioni del R.D.L. 18.1.37, n. 975, modificato con R.D.L. 5.9.1938 n. 1729 e con pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino a m. 1,50 di altezza, di materiale lavabile ed impermeabile.

Le latrine, i corridoi e le scale, durante la notte devono essere illuminati (almeno 20 lux).

I servizi igienici privi di aria e luce diretta dall'esterno devono essere aerati a mezzo di doppia canna di ventilazione, a tiraggio forzato, da prolungarsi fin sopra il tetto, collegata con l'impianto elettrico di illuminazione.

#### Art. 46

##### *Infermerie d'albergo*

Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiori a 100 debbono avere uno o più ambienti appartati per ricovero temporaneo di infermi che siano ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento.

Gli alberghi devono pure essere forniti di pacchetti di medicazione.

Qualora abbiano un numero di posti-letto superiore a 25 devono essere provvisti di cassetta di pronto soccorso.

#### Art. 47

##### *Biancheria ed arredamenti*

La biancheria deve essere sempre fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi; gli effetti lettereci ed i mobili devono essere conservati nella massima pulizia.

Per gli arredamenti degli alberghi è vietato l'acquisto di effetti let-

terecci ed arredi di uso personale già usati, salvo quelli provenienti da altro albergo che abbia cessato l'esercizio, purchè siano sottoposti ad efficace disinfezione che deve risultare da apposita dichiarazione dell'Ufficio d'Igiene.

Le suppellettili di cucina e da tavola devono essere di sostanze innocue.

#### Art. 48

##### *Personale*

Il personale degli alberghi, delle pensioni e delle locande, prima della sua assunzione, deve essere sottoposto a visita medica presso l'Ufficio d'Igiene che rilascia l'apposita tessera sanitaria.

E' fatto divieto ai proprietari o conduttori degli alberghi, delle pensioni, delle locande, di assumere personale sprovvisto della tessera sanitaria, la quale è obbligatoria anche per i proprietari o conduttori medesimi, nonchè per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio anche temporaneo negli esercizi suddetti.

L'Ufficiale Sanitario deve eseguire o fare eseguire frequenti visite agli alberghi, alle pensioni e alle locande e provvedere all'allontanamento del personale affetto da malattie infettive o diffuse.

#### Art. 49

##### *Abitazioni collettive*

I convitti, le colonie permanenti o temporanee, gli ospizi, i conventi, ferme le disposizioni generali, debbono avere:

a) dormitori disposti in modo che ogni adulto possa avere non meno di mc. 25 di spazio ed ogni ragazzo non meno di mc. 20 e dotati di mezzi opportuni per una idonea ventilazione;

b) sufficiente disponibilità di acqua potabile;

c) conveniente numero di lavatoi, di lavabi, di bagni, di doccie, di latrine, di locali per la refezione;

d) un locale speciale per bagni;

e) un locale separato per infermeria;

f) un locale isolato per accogliere individui che eventualmente si ammaliano di malattia infettiva o contagiosa.

In tutto le abitazioni collettive devono essere osservate le disposizioni di cui al D.M. 20-5-1928 per la lotta contro le mosche.

#### Art. 50

##### *Dormitori ed abitazioni temporanee per operai*

I dormitori e le abitazioni temporanee per gli operai devono essere tali da proteggere adeguatamente i medesimi dall'umidità e dalle vicende atmosferiche.

Se si tratta di baracche o di tipi baraccati, la loro capacità può essere limitata a 15 mc. per persona. Negli altri casi la capacità deve essere quella stabilita nell'articolo precedente.

Per quanto riguarda la provvista d'acqua potabile, la distanza della concimaia, ecc., valgono le norme stabilite per le case coloniche.

Debbono inoltre essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

#### Art. 51

##### *Dormitori pubblici*

I locali destinati a dormitori pubblici o ad asili notturni devono essere separati per i due sessi e debbono avere:

a) le pareti rivestite, fino a m. 2 dal suolo, di materiale lavabile od impermeabile;

b) i letti distribuiti in modo che ad ogni individuo corrispondano almeno mc. 25 di spazio;

c) almeno una latrina per ogni 10 letti;

d) un servizio per la disinfezione e la disinfestazione delle persone, dei panni, delle biancherie e dei letti, nonché un servizio per la bonifica dell'individuo, e una quantità di acqua potabile corrispondente ai bisogni delle persone da alloggiare ed un numero di rubinetti d'acqua con lavandini necessari alla pulizia.

Tutti i locali devono essere sufficientemente illuminati anche durante le ore notturne ed uniformati a tutte le regole di igiene.

#### Art. 52

##### *Soccorso agli alloggiati nei dormitori pubblici*

Se qualcuno degli alloggiati nei dormitori pubblici viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a fare richiesta dal medico condotto della circoscrizione per i primi più urgenti soccorsi.

#### Art. 53

##### *Requisiti degli esercizi pubblici e dei locali di riunione*

I teatri, i cinematografi, i circoli, i caffè, le birrerie, le osterie, le trattorie ed in genere tutti i luoghi destinati a riunione di persone debbono essere ben aerati ed illuminati (almeno 20 lux) e provvisti di lavandini, di orinatoi e di latrine.

Gli orinatoi e le latrine devono corrispondere alle norme di cui all'Art. 99 del presente regolamento ed essere a cacciata d'acqua e situati in posizione di facile accesso al pubblico, ma lontano dalle cucine. Durante le ore di funzionamento l'acqua deve essere sempre corrente.

Le finestre delle latrine e delle antilatrine e del locale ove trovansi gli orinatoi, devono essere provviste di rete metallica a fitta maglia e non devono aprirsi a distanza inferiore ai mt. 6 dalle finestre di locali abitati o di cucine.

Tutti i locali degli esercizi pubblici (compreso le sale da gioco e da pranzo) devono avere i pavimenti di materiale impermeabile che consenta una buona pulizia e disinfezione.

Tutti gli esercizi pubblici devono essere dotati di idonea latrina avente i requisiti di cui all'Art. 99 del presente regolamento.

In mancanza di latrina nell'esercizio, sarà consentita solamente la consumazione al banco rimanendo vietato l'esposizione di tavolini e l'esercizio di qualunque gioco.

Per i cinematografi, i teatri e gli altri locali da spettacolo debbono essere osservate inoltre le norme previste dalla circolare del Ministero dell'Interno N. 16 del 15 febbraio 1951.

Nei teatri, nei cinematografi ed in genere nei locali di pubblico trattenimento sono rigorosamente vietati gli eccessivi affollamenti non proporzionati alla capacità degli ambienti.

Nei locali di pubblico spettacolo, che non dispongono d'impianto di condizionamento ritenuto idoneo ad assicurare condizioni igieniche ambientali, negli intervalli degli spettacoli deve provvedersi alla ventilazione aprendo temporaneamente porte e finestre per la determinazione di corrente d'aria e facendo funzionare tutti gli impianti installati per tale scopo (ventilatori, aspiratori, depuratori d'aria).

Nella stagione fredda, però, devono essere evitati i repentini raffreddamenti dei locali.

#### Art. 54

##### *Pulizia e disinfezione dei locali di pubblico ritrovo*

I locali di pubblico ritrovo devono essere costantemente tenuti in perfetto stato di pulizia, mediante spazzatura umida da compiersi giornalmente.

Almeno due giorni per settimana i pavimenti dei locali suddetti devono essere accuratamente puliti con segatura o stracci imbevuti di idonea soluzione disinfettante.

La spolveratura delle poltrone, delle sedie, delle balaustre, ecc. deve essere compiuta preferibilmente con apparecchi aspiratori e, in mancanza di questi, con stracci leggermente umidi di soluzione disinfettante.

L'impiego degli aspirapolvere è assolutamente prescritto per la spolveratura delle poltrone rivestite di velluto o di altro tessuto.

Almeno una volta all'anno o quando particolari condizioni di sanità pubblica lo richiedono, i locali dovranno essere disinfettati a cura dell'Ufficio Comunale d'Igiene, con spese a carico della ditta interessata.

Uguale disinfezione deve essere richiesta preventivamente ogni qualvolta si intende adibire le sale a spettacoli destinati a bambini.

In tutti i luoghi pubblici di riunione, nei cinematografi, teatri, ecc., deve avere il libero accesso l'Ufficiale Sanitario o il suo diretto sostituto munito di speciale tessera rilasciata dal Sindaco.

#### Art. 55

##### *Lavatura delle stoviglie nei pubblici esercizi*

Le trattorie, i caffè, i bar e gli spacci di bevande analcoliche, di vini e di liquori da consumarsi in luogo, devono essere provvisti di rubinetto di acqua potabile corrente per la lavatura dei bicchieri, delle tazze da caffè, dei cucchiari, piatti, ecc., con vaschette sottostanti munite di solo scarico a fondo, che dovrà rimanere costantemente aperto.

Le stoviglie dovranno essere sottoposte ad una efficace lavatura e ad un trattamento idoneo ad assicurare una corretta disinfezione.

#### Art. 56

##### *Pulizia dei pubblici esercizi e delle sale da riunione*

Nei pubblici esercizi e nelle sale di riunione, tutti i locali devono essere tenuti puliti.

I rifiuti e le spazzature devono essere raccolti in recipienti chiusi fino alla loro asportazione.

La biancheria sudicia deve essere tenuta in recipienti chiusi e non può essere lavata nei locali dell'esercizio.

#### Art. 57

##### *Cucine*

Le cucine degli esercizi pubblici, delle abitazioni collettive e delle

mense aziendali ed i locali di preparazione di generi di pasticceria, debbono essere spaziosi, ben illuminati e convenientemente arieggiati dall'esterno. Debbono avere servizi igienici compresi lavabi e spogliatoi per il personale non comunicanti col locale della cucina nel quale si confezionano i cibi. Devono essere dotate di camini con cappa e di aspiratore elettrico.

Le finestre devono essere munite di tele metalliche atte ad impedire l'entrata delle mosche.

Le pareti devono essere rivestite, fino all'altezza di almeno mt. 2,00 dal suolo, con mattonelle di ceramica o con altro materiale impermeabile duro.

Il pavimento deve essere impermeabile.

Il focolare deve essere rivestito di materiale impermeabile.

Le cucine devono avere reparto per il lavaggio delle stoviglie separato dal reparto adibito alla cottura degli alimenti.

Dovranno inoltre essere dotate di locale con lavandini per la preparazione e il lavaggio delle verdure.

#### Art. 58

##### *Acquai*

Alla cucina deve essere annesso un ambiente speciale per gli acquai anch'esso rivestito, fino all'altezza di m. 2,00 dal suolo, di materiale impermeabile.

Gli acquai devono essere costruiti con materiale impermeabile e col piano inclinato verso l'apertura di scarico delle acque di rifiuto.

#### Art. 59

##### *Stoviglie*

Le stoviglie, oltre ad essere tenute con la massima pulizia ed al riparo dalle mosche, devono rispondere ai requisiti voluti dal presente



regolamento; quelle di ferro smaltato, quando presentino scrostature anche in modo lieve, devono essere sostituite.

Art. 60

*Personale delle cucine*

Il personale addetto alle cucine deve sempre indossare abiti puliti preferibilmente bianchi, e copricapo bianco; nei mesi di maggio-giugno deve sottoporsi alla vaccinazione antitifica per via sottocutanea.

Debbono essere allontanati da tale esercizio coloro che manifestano malattie cutanee o che siano affetti da forme morbose di natura contagiosa o sospetta di esserlo.

Art. 61

*Scansie*

Le scansie destinate a contenere i generi alimentari occorrenti al consumo della giornata nelle locande, trattorie, ecc., devono essere munite di tela metallica atta ad impedire la penetrazione degli insetti e devono essere foderate con materiale che ne renda facile la pulizia.

I generi alimentari facilmente alterabili devono essere custoditi in apposito refrigerante.

Art. 62

*Chiusura di pubblici esercizi*

Il Sindaco, anche su proposta dell'Ente Nazionale per il Turismo, può, sentito l'Ufficiale Sanitario, qualora le condizioni dei locali degli alberghi, delle pensioni, delle locande, delle osterie, ecc., non rispondano ai requisiti voluti ed il conduttore non ottemperi alle prescrizioni dei lavori necessari, ordinarne la chiusura.

Contro l'ordinanza che prescrive la chiusura, oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso il ricorso al Medico Provinciale.

Art. 63

*Parchi di campeggio*

L'istituzione di parchi di campeggio, qualunque sia la forma di gestione, è disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 21-3-1958 n. 326 e al D.P.R. 20-6-1961. n. 869.

Ciascun parco di campeggio dovrà essere dotato di idoneo sistema di rifornimento d'acqua potabile e di adeguati impianti igienici (latrine, lavandini, docce) dotati di acqua corrente.

Lo scarico delle acque luride e dei rifiuti dovrà essere assicurato in conformità alle norme previste dal presente regolamento.

Ai fini della prevenzione delle malattie infettive, i conduttori di campeggi sono tenuti all'osservanza delle norme di cui agli art. 255, 256, 160 del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. 27-7-1934 n. 1265.

I parchi di campeggio, dotati di appositi servizi di cucina, sono soggetti altresì alle norme previste negli articoli precedenti per quanto riguarda sia il personale che la preparazione e la consumazione delle vivande.

Per l'istituzione di complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale (autostelli, ecc.) valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 20-6-1961, n. 869.

CAPO V

*PISCINE - ALBERGHI DIURNI - LATRINE PUBBLICHE  
E LAVANDERIE*

Art. 64

*Piscine - Alberghi diurni*

Le piscine e gli alberghi diurni debbono soddisfare le esigenze per la sicurezza delle persone e per l'igiene sia nei riguardi dell'acqua da

bagno che per il locale e l'arredamento.

Debbono essere provvisti di latrine non inferiori ad una per ogni 10 camerini e di un numero adeguato di lavandini.

Nei locali devono essere assicurate, con servizi idonei, la aerazione e la ventilazione.

Salvo l'autorizzazione richiesta dalla legge di P.S., chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi diurni deve ottenere uno speciale permesso dal Sindaco ai fini igienico-sanitari che viene rilasciato sul parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 65

##### *Camerini da bagno*

I camerini devono avere un'altezza almeno di m. 3, una superficie di base non inferiore a mq. 4 per i bagni in vasca ed a mq. 2 per i bagni a doccia.

I camerini di questi ultimi devono essere preceduti da uno spogliatoio con superficie non inferiore a mq. 2.

Gli spogliatoi per i due sessi debbono essere nettamente separati ed ubicati in modo da non permettere il facile accesso dall'uno all'altro.

I pavimenti dei camerini e le pareti sino a mt. 2 di altezza debbono essere levigati, impermeabili, suscettibili di lavatura e disinfezione, con angoli interni arrotondati.

I camerini debbono essere riscaldati mediante impianto centrale di termosifone o simili e forniti di campanello di allarme posto presso la vasca da bagno.

#### Art. 66

##### *Piscine*

Le piscine pubbliche, sia coperte che scoperte, devono essere autorizzate dal Sindaco che ne consente l'esercizio dopo aver accertato, previa

ispezione dell'Ufficiale Sanitario, il perfetto stato igienico-sanitario dell'edificio e dei servizi generali nonchè la idonea ed ininterrotta depurazione delle acque per il bagno e per la permanente pulizia della vasca.

Le piscine e le vasche da nuoto devono avere:

a) spogliatoio (separato per uomini e per donne) dotato di pareti e pavimenti rivestiti di materiale liscio e lavabile, nonchè di mobilio e suppellettibili facilmente lavabili;

b) i camerini per il bagno e la doccia di pulizia delle persone, che debbono servirsene obbligatoriamente prima di entrate nelle piscine e nelle vasche da nuoto.

I camerini devono rispondere ai requisiti previsti dall'Art. 65 del presente regolamento.

Gli spogliatoi e i camerini devono essere tenuti in buono stato di pulizia e periodicamente disinfettati con mezzi idonei.

Inoltre l'esercizio delle piscine deve essere regolato da un regolamento interno preventivamente approvato dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, e dall'Autorità Tutoria.

E' fatto divieto di entrate nelle piscine, nelle vasche da nuoto e in qualsiasi bagno collettivo, a persone che presentino segni di malattie cutanee.

#### Art. 67

##### *Vasche da bagno e docce*

Il materiale delle vasche da bagno deve essere impermeabile, gli angoli interni delle vasche debbono essere arrotondati.

Dopo ogni bagno, con mezzi riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario, deve procedersi alla disinfezione della vasca, del pavimento, della doccia, nonchè al cambio della biancheria.

#### Art. 68

##### *Latrine pubbliche*

Per la costruzione e l'esercizio di latrina a servizio del pubblico è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, il quale, sentito l'Ufficiale Sani-

tario, fissa le modalità da osservare per la loro costruzione ed il loro funzionamento, salvo il giudizio sulla loro idoneità nel caso che esse siano prefabbricate.

#### Art. 69

##### *Lavanderie*

Per l'attivazione di lavanderie comuni od a secco deve essere inoltrata domanda all'Autorità comunale per ottenere l'autorizzazione, che è subordinata al parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario con tutte le indicazioni concernenti il suo assetto.

I locali delle lavanderie devono possedere i requisiti fissati dalle norme generali di igiene del lavoro prescritte dal D.P.R. 19-3-1956, n. 303 e successive modifiche. Gli addetti alle lavanderie sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione antitifica.

Le lavanderie comuni devono disporre di ambienti ampi, ben ventilati ed illuminati, tenuti sempre con la massima nettezza, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di 2 mt.

I pavimenti devono essere forniti di fognolo di scarico con sifone a chiusura idraulica.

I raccordi delle pareti e di queste col pavimento devono essere arrotondati, per facilitare la pulizia e la disinfezione.

Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita deve farsi con mezzi distinti e con recipienti chiusi.

Un settore apposito e separato deve essere destinato a deposito della biancheria sudicia. Deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle liscivatrici, degli idroestrattori, degli essicatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione procedano in senso unico.

Le lavanderie comuni devono essere fornite esclusivamente e abbondantemente di acqua potabile.

Anche tutti i lavatoi privati e quelli in servizio di collettività come

convitti ecc., devono corrispondere alle suddette norme ed essere sottoposte alla sorveglianza dell'Autorità sanitaria comunale.

Gli ospedali e le case di cura devono provvedere con lavanderia propria alla lavatura della biancheria.

Le lavanderie a secco devono disporre di locali, che, oltre alle caratteristiche di struttura suddette, abbiano, in particolare, sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria.

La ventilazione naturale sarà assicurata da aperture di adeguate dimensioni a riscontro del vano d'ingresso.

Nei locali provvisti di due porte contigue, sulla stessa parete, anche quella non riservata all'ingresso deve essere provvista di idonea presa d'aria nella parete inferiore per facilitare lo smaltimento dei vapori tossici pesanti che si depositano nell'ambiente.

Quando è impossibile fare aperture di riscontro bisogna provvedere con opportuni impianti ad immettere aria dall'alto o dal lato opposto al vano d'ingresso, in quantità tale da garantire nel locale una pressione positiva rispetto all'esterno.

In ogni caso si provvederà all'aspirazione di aria nell'ambiente, in basso, in prossimità della macchina lavatrice, mediante idonei elettroaspiratori capaci di espellere in 2 minuti almeno un volume d'aria pari alla cubatura del locale, evitando che l'aria allontanata possa penetrare in ambienti vicini. La quantità massima tollerabile di trielina in locali di lavoro, per turni lavorabili di 8 ore, è fissata a 100 parti per milione.

Ove le caratteristiche ambientali lo esigano, la macchina lavatrice dovrà essere collocata in apposito vano, con adeguato ricambio d'aria.

Il tubo di espulsione dei vapori dalla macchina lavatrice (canna di deodorazione) deve sfociare, previo passaggio in apposito depuratore a carboni attivi, da mantenersi sempre in buona efficienza, all'esterno, preferibilmente a livello del piano stradale e del cortile o del terreno circostante.

Durante il funzionamento della macchina, il periodo di asciugamento deve essere protratto fino al recupero totale dell'ultima goccia di solvente contenuta nell'aria di ricircolo interno di condensazione, sì che nella successiva fase di deodorazione degli indumenti si abbia ad espellere aria priva di vapori sensibili di trielina.

E' vietato effettuare la pulizia di filtri per gli impianti che ne sono provvisti in locali di negozio o nei pressi delle abitazioni. Quando occorre provvedere alla pulizia, i filtri devono essere tolti con sollecitudine, dallo abitato per la loro essiccazione e pulizia.

E' fatto divieto che personale di sorta abbia a dormire nei locali adibiti a laboratorio.

Per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchiature a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alte temperature (bracieri, stufe, resistenze elettriche scoperte e simili).

E' fatto divieto di usare il solvente in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto e sotto tettoie, di fumare nei laboratori.

Altre particolari prescrizioni saranno eventualmente disposte, caso per caso, dall'Autorità Sanitaria Comunale, mentre, se alla lavanderia sono addetti lavoratori subordinati, sarà l'Ispettorato del Lavoro a prescrivere le norme necessarie per la tutela della salute dei lavoratori.

Il personale addetto alle lavanderie dovrà essere sottoposto a visita medica avanti l'assunzione ed a visite periodiche successive ad intervalli non maggiori di tre mesi.

Il materiale elettrico usato deve essere del tipo antideflagrante.

#### Art. 70

##### *Divieto di lavare*

Rimane assolutamente vietato lavare nei canali che attraversano i centri abitati nei quali siano scaricati rifiuti liquidi o industriali ed in genere nelle acque luride o comunque inquinate.

#### CAPO VI

#### COSTRUZIONI EDILIZIE

#### Art. 71

##### *Autorizzazione alla costruzione*

Chiunque intenda costruire un nuovo edificio, qualunque ne sia la destinazione, oppure ampliare, sopraelevare, ricostruire o modificare in-

ternamente un edificio esistente, o parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco per ottenere la preventiva licenza edilizia secondo le norme del Regolamento Edilizio.

La domanda deve essere corredata da una relazione illustrativa dalla quale risultino anche soddisfatte le condizioni atte a garantire la salubrità del fabbricato.

Alla predetta relazione, completata dalla indicazione del materiale da impiegare, dovrà essere allegato il progetto in quattro copie nella scala e nel formato richiesti dal Regolamento Edilizio, dal quale risultino chiaramente anche l'uso del fabbricato in ogni singola parte, la ubicazione del pozzo ove non vi sia acqua potabile condotta, la ubicazione delle latrine, degli impianti di depurazione, di smaltimento dei liquami, il sistema di allontanamento dei rifiuti domestici e industriali, delle acque pluviali e delle canne fumarie, la ubicazione delle stalle e dei letamai, il sistema adottato per impedire eventuali esalazioni nocive.

La domanda, con la relazione ed una copia del progetto, verrà trasmessa dall'Ufficio Tecnico all'Ufficio d'Igiene per promuovere il parere dell'Ufficio Sanitario.

#### Art. 72

##### *Registro dei pareri igienici sulle costruzioni*

Presso l'Ufficio Comunale d'Igiene e Sanità sarà tenuto un registro sul quale, di ogni progetto esaminato, debbono risultare i seguenti dati:

- 1) data di presentazione del progetto;
- 2) nominativo dell'Ente o del privato, proprietario del costruendo edificio;
- 3) nominativo del progettista;
- 4) parere della Commissione Edilizia;
- 5) parere motivato dell'Ufficiale Sanitario;
- 6) data del visto del Sindaco sul progetto;
- 7) data e risultato della visita effettuata dall'Ufficiale Sanitario per il rilascio della autorizzazione di abitabilità.

Art. 73

*Vigilanza sulle costruzioni e ricostruzioni*

Agli effetti di quanto prescritto nei precedenti articoli, il Sindaco, mediante personale dell'Ufficio d'Igiene e dell'Ufficio Tecnico, potrà sempre far vigilare i lavori in corso per assicurarsi che la costruzione ed in genere tutte le opere che possono modificare le condizioni igieniche dell'edificio rispondano alle prescrizioni del presente regolamento.

Il costruttore deve lasciare libero accesso nel cantiere e nei locali di lavoro al personale comunale incaricato di accertare la osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia.

Art. 74

*Fondamento degli edifici - Terreno*

Non è permesso di costruire nuovi edifici su un terreno già adibito a deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili e di materie che abbiano potuto inquinare il suolo se non dopo di avere completamente rimosso siffatte sostanze nocive e risanato il sottosuolo corrispondente.

Art. 75

*Umidità del suolo*

Considerato che in gran parte del territorio comunale la falda acquea è molto alta, è fatto obbligo di compiere i dovuti lavori di drenaggio prima di innalzarsi con le fondamenta.

E' fatto inoltre obbligo di usare per le fondazioni materiale idrofugo, di proteggere i pavimenti dei piani terreni mediante vespaio idoneo, di difendere dall'umidità i muri dei sotterranei con materiale idrofugo e con intercapedini o con grossi strati di ghiaia lavata o con mezzi ritenuti idonei dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 76

*Terreni di basso livello*

E' proibito costruire edifici sopra un suolo il cui livello sia uguale o più basso di quello dei corsi d'acqua o bacini acquei vicini per cui sia impedito il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto, a meno che tale livello non sia sufficientemente rialzato con opere idonee.

Art. 77

*Scolo delle acque*

Perchè un terreno possa essere dichiarato fabbricabile occorre che sia provveduto di regolare canalizzazione delle acque luride e meteoriche nonchè dei mezzi di difesa dalla eventuale invasione delle acque superficiali o di sottosuolo.

Art. 78

*Materiale inquinato*

E' vietato impiegare nella costruzione di un fabbricato, materiale che presenti segni di inquinamento. E' vietato altresì l'uso di terra o di altro materiale inquinato, nelle colmate, o di materiale salnistroso risultante da precedenti demolizioni.

Art. 79

*Spessore dei muri esterni*

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riattate devono essere intonacati o stuccati. Il loro spessore deve essere proporzionato al materiale impiegato sì da avere un isolamento termico pari a quello di un muro di mattoni pieni dello spessore di cm. 30.

Chiunque nella costruzione dei muri esterni voglia far uso di altri

materiali oltre a quelli accennati in questo articolo deve farne speciale menzione nella domanda edilizia e nella relazione.

Sono vietati i muri esterni in legno per le case di abitazione.

#### Art. 80

##### *Ampiezza dei cortili*

L'area dei cortili, anche se aventi un lato aperto, non deve essere inferiore alla quinta parte della somma delle superfici dei muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali o della gronda.

L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso muro e la parete opposta.

La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto, deve essere di m. sei.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

Negli altri casi di profondità maggiore, le rientranze sono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate per le chiostrine medesime.

Per i muri di fabbrica in arretrato, rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla profondità dell'arretramento.

Sull'ammissibilità di costruire nell'interno dei cortili delibera il Sindaco, udito il parere dell'Ufficiale Sanitario, e, per quanto riguarda l'estetica, anche la Commissione Edilizia, determinando caso per caso le eventuali cautele per i locali destinati ad abitazione o laboratorio.

Comunque, tali costruzioni non dovranno contrastare mai con le norme del presente articolo relativo ai cortili chiusi.

Inoltre all'interno dei cortili è vietato costruire lavanderie od altre costruzioni dotate di camini la cui sommità non superi il colmo dei tetti circostanti.

Agli effetti dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, i giardini interni sono considerati in tutto come cortili.

Per i cortili di forma irregolare il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà stabilire quelle speciali prescrizioni che valgano a soddisfare in equa misura le esigenze dell'Igiene.

Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, possono essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.

#### Art. 81

##### *Pozzi di luce e chiostrine*

E' permessa la costruzione di pozzi luce e di chiostrine allo scopo di dare luce ed aria alle scale o ai servizi. Ogni lato del cortile non dovrà essere inferiore a m. 4,00. I pozzi di luce e le chiostrine devono essere facilmente accessibili per la nettezza.

Nei pozzi di luce e nelle chiostrine non sono permesse rientranze nei perimetri.

#### Art. 82

##### *Cortili e chiostrine a confine di proprietà*

Per i cortili e per le chiostrine da costruire su confine di altre proprietà, devono sempre essere soddisfatte le condizioni di area minima e di minima normale stabilita nei precedenti articoli, tenuto conto della massima altezza che potrebbero raggiungere sulla base di confine le costruzioni dei vicini secondo le norme del presente regolamento e di quello edilizio; e ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confinanti. A tale norma si può derogare quando il proprietario che vuol costruire adduca un atto di costruzione di servitù a carico del fondo vicino e del proprio, dal quale risulti stabilito sul confine, per contributo delle due o più proprietà o a carico di una sola fra esse, un cortile (o chiostrino) rispondente all'altezza dei muri che lo dovranno fiancheggiare.

Art. 83

*Pavimento dei cortili e delle chiostrine*

Le chiostrine devono avere il pavimento impermeabile, raccordato con sguscio alle pareti in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche ed evitare imbibizioni del sottosuolo.

I cortili dovranno essere dotati, lungo il perimetro degli edifici prospicienti, di marciapiedi con pavimento impermeabile, della lunghezza non minore di m. 0,70. La restante parte del cortile dovrà essere igienicamente e decorosamente sistemata assicurando il pronto scolo delle acque.

Art. 84

*Copertura dei cortili*

La concessione di coprire con invetriata un cortile, per destinazione a magazzino, ufficio, laboratorio verrà data soltanto quando i magazzini e laboratori da istituire nel cortile coperto non emanino esalazioni nocive per gli abitanti del fabbricato e quando non vi abbiano necessario prospetto locali d'abitazione, cucine o latrine e quando, a giudizio dello Ufficio Sanitario, le condizioni igieniche degli ambienti che lo circondano non possano avere pregiudizio per il fatto della progettata copertura.

La copertura dei cortili dovrà in genere essere fatta con ampio lucernaio rialzato a scomparti apribili o comunque foggiate in modo da permettere una sufficiente ventilazione degli ambienti sottostanti.

Art. 85

*Vicoli e passaggi privati*

Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare deflusso dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata, dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, purchè non siano in mura-

tura di mattoni a faccia a vista, spazzati e sgombri di ogni immondezza e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.

Alla pulizia dei predetti spazi di ragione privata sono tenuti solitamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano uso.

Per le case di abitazione ove risiedono diverse famiglie, la responsabilità della pulizia delle parti comuni spetta al proprietario dello stabile.

A carico degli inadempienti saranno poste le spese che occorressero per i provvedimenti ordinati dal Sindaco nei casi di inosservanza dei predetti obblighi.

CAPO VII

Art. 86

*Permesso di demolizione di fabbricato*

Prima di procedere alla demolizione di un fabbricato o di parte di esso, deve essere presentata domanda al Sindaco, corredata con tutte le indicazioni topografiche e descrittive e da fotografie atte a individuare esattamente l'immobile, per ottenere il relativo permesso.

Durante la demolizione si dovrà procedere a frequenti annaffiamenti e si dovranno adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polvere.

I pozzi neri dovranno preventivamente essere vuotati e disinfettati; così pure gli spogliatoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

Art. 87

*Deposito di materiale di demolizione*

E' vietato il deposito, nel cortile delle case abitate ed in genere di tutti gli spazi di ragione privata, per un periodo di tempo superiore a

20 giorni, di terra e materiale di rifiuto, proveniente dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie.

Scaduto detto termine, il proprietario o l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti in appositi luoghi di scarico.

Quando però detti terreni e materiali fossero impregnati di materiale sudicio o lurido, dovranno essere trasportati immediatamente nei luoghi di scarico stabiliti dall'Autorità Comunale.

#### Art. 88

##### *Precauzioni per costruzioni e demolizioni*

Durante la costruzione e la demolizione di edifici, il costruttore o il proprietario dovranno provvedere ad un conveniente servizio di latrine per gli operai.

Le latrine provvisorie per uso degli operai nei cantieri edili devono essere costruite in modo da non pregiudicare il decoro e l'igiene ambientale e devono essere soppresse appena sia possibile e sostituite con altre latrine nell'interno del costruendo fabbricato.

### CAPO VIII

#### LOCALI DI ABITAZIONE

#### Art. 89

##### *Locali sotterranei*

E' vietato adibire ad uso abitazione i locali che sono parzialmente sotterranei.

Non è consentibile l'abitabilità e l'usabilità di locali sotterranei (per abitazione civile, soggiorno, laboratori anche se solo diurni, tavernette,

nights, birrerie e simili), data l'altezza della falda freatica.

Detti locali possono essere adibiti solo per garage, cantine senza mescita e depositi.

I locali sotterranei adibiti a deposito di combustibili dovranno essere sufficientemente aerati e non avere diretta comunicazione con ambienti d'abitazione.

#### Art. 90

##### *Locali a piano terreno*

In ogni tipo di fabbricato, le fondazioni devono essere isolate dalle murature sovrastanti mediante strati impermeabili interposti.

I pavimenti dei piani sotterranei, seminterrati e terreni, quando non siano posati su solai isolati dal terreno, debbono essere isolati da questo per mezzo di un vespaio di pietrame o ghiaia grossa, convenientemente aerato, dallo spessore minimo di cm. 30.

Sopra il vespaio deve essere eseguito un massetto cementizio isolato a sua volta dal pavimento per mezzo di uno strato impermeabilizzato.

I pavimenti di locali abitabili di piani terreni e seminterrati debbono tassativamente essere posati su solai, separati dal terreno da camera d'aria ventilata di altezza non minore di cm. 30.

I muri contro terra dei piani seminterrati debbono essere esternamente impermeabilizzati.

Ove detti muri contro terra corrispondano a locali abitabili, deve inoltre essere eseguita internamente una controparete isolata, formante col muro esterno una intercapedine di larghezza non inferiore a cm. 6.

#### Art. 91

##### *Altezza degli ambienti*

L'altezza dei piani terreni abitabili non può essere inferiore a m. 3,20.

L'altezza degli altri piani non può essere inferiore a m. 3.00 per il 1°



e 2° piano e m. 2.80 per i piani successivi.

Queste misure non hanno valore per le abitazioni di vecchia data del Centro Storico che ovviamente rimangono come sono; hanno invece valore per le abitazioni di nuova costruzione nel Centro Storico e nel resto della Città».

L'altezza si misura dal piano del pavimento finito fino all'intradosso del soffitto. In caso di mancanza di soffitti, l'altezza si misura al di sotto delle travi portanti.

Nei locali con copertura non formata da piano orizzontale si assume come altezza la media fra l'altezza minima e quella massima.

L'altezza minima dei locali abitabili può essere ridotta a m. 2,50 nei piani ammezzati degli edifici con portici aventi apertura sotto i portici medesimi, ma con esclusione di abitazioni permanenti.

I vani accessori, i corridoi, i sottopassaggi ricavati sotto terrazzi, volte, arcate, le rampe delle scale, devono avere un'altezza sufficientemente agevole per il passaggio.

#### Art. 92

##### *Sottotetti*

I sottotetti sovrastanti a locali di abitazione, devono essere aerati con convenienti aperture e il solaio che li separa dai locali di abitazione deve avere un adeguato grado di coibenza.

I sottotetti di abitazione, nei quali l'altezza dei vani non può essere inferiore a m. 2,80 devono sempre essere provvisti di controtetto con strato d'aria interposto per difendere gli ambienti dalle influenze atmosferiche.

Tale strato d'aria dovrà sempre esistere qualunque sia il sistema di copertura della casa ed avere uno spessore non inferiore ai cm. 15.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà autorizzare l'eliminazione della camera d'aria quando vengano adoperati materiali costruttivi aventi speciali proprietà di coibenza.

#### Art. 93

##### *Ampiezza delle finestre*

Tutti gli ambienti per abitazione devono essere abbondantemente aerati ed illuminati e comunicare, almeno con una finestra, direttamente con l'esterno.

Le finestre devono avere una superficie non inferiore a 1/10 di quella del pavimento.

Per gli ammezzati è tollerata un'ampiezza di luce delle finestre di 1/8 della superficie del pavimento, per i locali lungo le pareti non porticate.

Per i locali degli ammezzati posti sotto i portici, l'ampiezza delle finestre di un medesimo ambiente deve essere non inferiore a 1/5 della superficie del pavimento.

I corridoi e i disimpegni devono avere di massima un'altezza minima non inferiore a quella dei relativi locali, una larghezza minima di m. 1, e quelli di lunghezza superiori a m. 10 devono avere illuminazione ed aerazione diretta mediante finestre.

#### Art. 94

##### *Superficie e cubatura dei locali*

La superficie minima utile per ogni appartamento che deve ospitare una unità familiare non dovrà essere inferiore a mq. 40 e deve essere completa del servizio di cucina.

Nessun locale può essere adibito ad uso di abitazione permanente se ha una cubatura inferiore a mc. 25.

Nei locali destinati ad abitazione, a laboratori ed anche a uffici pubblici e privati, dovranno assegnarsi almeno mc. 15 per ogni persona.

Per le cucine che devono essere illuminate e ventilate dall'esterno, non è consentita una cubatura inferiore ai mc. 15.

Il Sindaco potrà dichiarare l'inabitabilità e ingiungere, quando ve ne sia la possibilità, le opportune riforme o determinate destinazioni dei locali che non soddisfino alle condizioni sopra specificate.

Art. 95

*Manutenzione e pulizia dei locali*

I locali di abitazione devono essere pavimentati con pavimento ben connesso, non polveroso ed a una superficie liscia e piana.

E' fatto obbligo ai proprietari di immobili di mantenere in stato di efficienza il tetto dell'edificio, gli infissi esterni e le parti dello stabile di uso comune.

Le pareti non saranno interamente rivestite di materiale impermeabile. Sempre che non lo vietino altre condizioni esse potranno essere tappezzate con carta, od altro materiale idoneo, purchè i medesimi non contengano colori nocivi.

Art. 96

*Scale*

Salvo disposizioni più restrittive derivanti da altre leggi o regolamenti, i fabbricati per uso di civile abitazione, uffici, depositi commerciali, officine, alberghi, scuole, collegi e simili, dovranno essere provvisti di scale che uniscano tutti i piani, nella misura minima di una scala ogni 350 mq. di superficie coperta.

Le scale, i passaggi di scale e le gabbie di scala devono essere costruiti con materiale resistente al fuoco.

Le scale dovranno essere ben arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno, conservate in buono stato di pulitura.

E' vietato collocare latrine nelle scale e aprire vani delle finestre per dare luce ed aria a locali ad uso di abitazione, cucine, latrine e bagni.

La superficie apribile della apertura di aerazione e illuminazione delle scale non dovrà essere inferiore al rapporto di mq. 2,50 pr ogni 100 mc. di volume del vano scala.

I parapetti delle scale, dei balconi, le finestre dei ballatoi e dei parapetti dovranno essere costruiti con materiale robusto, con ringhiere o grate metalliche di rinforzo qualora fossero costruiti con vetri. Le ringhiere dovranno avere un'altezza minima di m. 1,00.

Le ringhiere dei balconi, dei parapetti, le recinzioni di confine non devono avere il terminale appuntito o a forma di lancia.

Art. 97

*Cucine - camini - fumaioli*

Ogni appartamento ad uso abitazione deve comprendere un locale adibito a cucina.

I focolari devono essere impiantati sopra volte in muratura o sopra materiali incombustibili. Tutte le cucine, siano esse alimentate con combustibile solido, liquido o gassoso, nonchè le cucine elettriche, devono essere provviste di cappa o di aspiratore elettrico per l'aspirazione dei vapori e i prodotti della combustione, e canna murale prolungata fino al tetto e terminante con solidi fumaioli, i quali devono sporgere dalla copertura almeno un metro, salvo elevarsi a maggiore altezza quando ciò sia necessario, a giudizio del Sindaco, perchè le esalazioni ed il fumo non abbiano a recare danno o molestia o pericolo agli edifici vicini.

Allo stesso fine, anche le stufe per il riscaldamento degli ambienti, devono essere provviste di canne e fumaioli sino al di sopra del tetto.

E' proibito collocare valvole o sistemi di regolazione del tiraggio negli apparecchi di riscaldamento situati nei locali di soggiorno o da letto.

Negli apparecchi destinati alla esclusiva cottura degli alimenti è tollerata l'installazione di valvole di regolazione del tiraggio a condizione che lascino sempre libero almeno 1/4 della sezione di canna.

Art. 98

*Canne fumarie*

Gli apparecchi di riscaldamento, le stufe, i caminetti, le cucine economiche e simili devono essere convenientemente distanziati ed isolati dalle strutture di materiale combustibile.

Ogni focolare o cucina di qualsiasi tipo deve avere una canna propria e indipendente dalle altre, la quale si prolunghi oltre il tetto; salvo

che non siano usate le canne multiple appositamente brevettate che assicurino un perfetto tiraggio dei fumi.

E' vietato inserire stufe, fornelli di cucina, caldaie di riscaldamento centrale, scaldabagni, ecc. sopra un condotto già impiegato all'evacuazione dei prodotti di altro focolare.

Le canne dei camini, dei caloriferi e simili devono essere costruite con tubazione incombustibile, inalterabile, a perfetta tenuta, con pareti non trasudanti e in modo che riesca facile provvedere alla loro pulitura con mezzi meccanici.

Qualora un condotto di fumo o di calore (acqua, aria calda, vapore) debba attraversare o passare vicino a strutture combustibili, occorre difendere queste mediante una controcanna la quale, oltre ad essere di materiale incombustibile, dovrà avere una sezione tale da creare una intercapedine di almeno cm. 3 in cui possa circolare l'aria.

Quando non si provvede ad isolarli come al precedente comma, i condotti di fumo e di vapore devono essere distanziati dalle strutture di legno almeno 20 cm.

E' vietata la costruzione di canne di camino nei muri adiacenti ai fienili e a depositi di materiale facilmente combustibile.

Sono proibiti tutti gli apparecchi, i sistemi di riscaldamento e l'uso di combustibile che abbiano per effetto di produrre esalazioni moleste od insalubri e dispersione di fuliggine (vedesi successivo art. 173).

I tubi di fumo in metallo dovranno essere opportunamente raccordati e non potranno attraversare appartamenti destinati ad altre famiglie. I locali nei quali sono situati i focolari dovranno essere abbondantemente e permanentemente aerati.

#### Art. 99

##### *Latrine*

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero conveniente di latrine, opportunamente collocate, e precisamente almeno una per alloggio, anche se costituito di un solo locale.

I locali destinati a dormitori per più persone, a convitti, educan-

dati, locande e simili avranno di regola almeno una latrina per ogni 10 persone, separata per gli uomini e per le donne, e provvista di antilatrina arieggiata dall'esterno.

Gli ambienti di latrina devono avere le dimensioni planimetriche di almeno mq. 1,20 col lato minimo di almeno m. 0,90.

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti delle latrine, anche nelle case esistenti, almeno fino all'altezza di mt. 1,50, devono essere fatti con materiale impermeabile liscio alla sua superficie e di facile lavatura.

Le latrine devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno della casa a mezzo di finestre della superficie di almeno mq. 0,50 quando prospettano verso cortili aperti o strade e di almeno mq. 1 quando prospettano verso pozzi luce, e non devono comunicare direttamente con le cucine o altre stanze di abitazione.

In casi eccezionali (sistemazione di vecchie costruzioni civili) potrà essere consentita la comunicazione tra le stanze di abitazione e le latrine tramite antilatrina arieggiata direttamente dall'esterno.

Anche nelle case preesistenti, le latrine nonchè la loro illuminazione e ventilazione devono essere riconosciute idonee e sufficienti dall'Ufficiale Sanitario.

Le latrine e le antilatrine, anche nelle case preesistenti, dovranno essere accuratamente pulite e sgombrare e nelle antilatrine non potranno essere collocati nè fornelli a gas, nè rubinetti d'acqua per uso alimentare.

Tutti i vasi di latrine e gli orinatoî devono essere forniti di idonea chiusura idraulica permanente. I vasi di latrina e gli orinatoî, nelle case che scaricano nella fognatura comunale, saranno dotati di apparecchi a cacciata di acqua.

I rifiuti liquidi devono in ogni caso essere convogliati nella fognatura comunale ove esista nella zona.

#### Art. 100

##### *Condutture di scarico delle latrine*

Le condutture di scarico delle latrine devono essere interne ai muri ma non aderenti agli stessi per essere facilmente ispezionabili, riparabili

e devono costruirsi con materiale impermeabile di diametro adeguato al numero delle latrine; i pezzi o segmenti delle canne di caduta, dovranno essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

Gli sfatatoi saranno di regola verticali e devono essere prolungati sopra il tetto del fabbricato e coronati da torretta di ventilazione e costruiti in modo da non recare danno o molestia al vicinato. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi genere.

I materiali liquidi derivanti dalle latrine non potranno essere immessi nella fognatura senza che siano passati attraverso fossa settica la quale deve possedere requisiti di cui all'art. 104 del presente regolamento.

Le condutture e le fognature private di raccolta di materiali luridi dei fabbricati devono essere tenute separate, fino all'immissione nella fognatura pubblica, da quelle che servono per lo scarico delle acque pluviali.

#### Art. 101

*Condotti di acquai, bagni ecc. - Impianti per la distribuzione del gas*

E' vietato immettere in condotti di acquai, bagni, orinatoi e di qualsiasi altro liquido nei tubi di scarico delle grondaie.

Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc., devono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto, per rendere più facili le riparazioni.

Le condutture degli acquai, dei bagni, ecc., devono essere di materiale impermeabile e possono convogliare i liquidi nel tubo di scarico della latrina a valle della fossa settica.

I tubi degli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici a qualunque uso destinati, devono essere collocati in modo da riuscire il più facilmente possibile ispezionabili.

I tubi per la distribuzione del gas che attraversano muri, tramezzi, pavimenti e spazi vuoti non facilmente accessibili (come vespai, intercapedini, ecc.) devono essere di ferro, ghisa o acciaio senza giuntura nello spazio non ispezionabile.

Nei tratti non ispezionabili di una certa lunghezza, i tubi dovranno essere protetti da un secondo tubo esterno in un solo pezzo, di diametro maggiore di almeno un centimetro di quello del tubo protetto.

Tutti gli impianti di corrente elettrica (eletrodomestica ed industriale 125 V e 220 V) in uso nelle case di civile abitazione, dovranno essere installati a regola d'arte, collaudati, senza dispersioni e con massa a terra.

Le prese di corrente inoltre dovranno essere del tipo «di sicurezza»; dovranno a tale scopo essere osservate tutte le norme *impartite dell'infortunistica*.

#### Art. 102

##### *Grondaie*

I cornicioni delle case devono avere la sporgenza in armonia con l'architettura e con l'altezza delle stesse ed in ogni caso di almeno m. 0,50.

Tutte le coperture di fabbrica devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico.

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, di diametro interno non inferiore a cm. 8 e devono essere applicati esternamente ai muri perimetrali eccetto che per l'altezza di m. 2,50 dal suolo, nel quale tratto possono essere in ghisa, ferro, cemento-amianto, o incassati nel muro.

I condotti non devono avere nè aperture nè interruzioni di sorta nel percorso dai canali orizzontali alla fogna privata di scarico e devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza.

#### Art. 103

##### *Allontanamento dei rifiuti liquidi*

I tubi discendenti di scarico dei gabinetti, di bagni, lavabi, acquai, lavatoi, e comunque convoglianti acque nere e liquami debbono essere

isolati dalle murature, assolutamente impermeabili, e ben saldati nelle giunzioni. Le sezioni debbono essere circolari e adeguate al numero degli apparecchi serviti e non possono comunque essere inferiori a 10 cm. di diametro per gabinetti e bagni ed a 8 cm. per acquai, lavabi e lavatoi.

E' vietato l'attraversamento dei locali abitati, di laboratorio, di magazzini di generi alimentari o di negozi od esercizi pubblici con tubi di scarico scoperti.

E' vietato altresì, di immettere i condotti recanti acque nere o liquami o qualsiasi altro liquido di rifiuto nei tubi pluviali.

Tutti i tubi di scarico debbono essere sempre dotati di sfatatoi, costituiti da aeratori posti sopra la copertura dell'edificio e raccordati alla sommità dei tubi con apposite tubazioni.

Tutti i tubi di scarico debbono essere raccordati alla base, mediante fognoli, ad una fognatura esterna generale, unica per ciascun fabbricato. I fognoli di raccordo devono essere di norma interrati; nei casi in cui debbano, per inderogabili necessità, attraversare locali interni sotterranei o seminterrati, abitabili e non, debbono essere protetti con murature.

I fognoli di raccordo debbono essere inoltre muniti di interclusione ispezionabile e collegarsi alla fognatura generale mediante pozzetti ispezionabili a chiusura idraulica.

La fognatura generale deve essere interrata, a distanza non inferiore a metri 0,50 dalle pareti perimetrali dell'edificio, avere sezioni e pendenze adeguate ed essere munita di un numero di pozzetti sufficienti per consentire l'ispezione con canne per tutto il percorso.

La fognatura generale deve addurre le acque nere ed il liquame alla fognatura comunale.

E' in facoltà dell'autorità comunale autorizzare più di una fognatura generale per un unico fabbricato e le corrispondenti immissioni nella fognatura comunale.

Ogni immissione di acque bianche o nere o di liquami nelle fognature stradali deve essere specificatamente richiesta all'Autorità Comunale che la concede prescrivendo norme, opere e provvedimenti del caso.

E' assolutamente vietato immettere nella fognatura comunale liquidi che possono danneggiare o deteriorare i manufatti, spazzatura, cenere o corpi solidi in genere.

Si richiama la necessità della costruzione, da parte di tutti gli opifici artigianali ed industrie che hanno recapito delle loro acque usate nella fognatura urbana, dei pozzetti di ispezione di cui all'ultimo comma dell'art. 181.

Nelle zone servite da fognatura doppia, con condotti distinti per acque bianche e nere, le acque meteoriche e le acque nere, convogliate secondo le norme di cui agli articoli precedenti, debbono essere separatamente e direttamente immesse nelle rispettive reti. E' in facoltà dell'autorità comunale consentire una unica immissione nella rete nera, previa immissione dei tubi pluviali del fabbricato nella fognatura esterna dell'edificio salvo prescrizione di particolari opere e norme.

Nelle zone servite da fognature miste, le fognature esterne agli edifici debbono addurre le acque nere, previa interposizione di adeguata interclusione idraulica, in fosse biologiche opportunamente dimensionate o in uno o più pozzi depuratori chiarificatori donde devono venire convogliate alla fognatura comunale con unico condotto.

Le acque meteoriche, ove non siano state preventivamente immesse nella fognatura esterna dell'edificio, possono essere immesse direttamente nella fognatura comunale; quelle provenienti da giardini, cortili e pozzi scoperti in genere debbono passare attraverso pozzi di decantazione muniti di sifone.

Nelle zone sprovviste di fognatura possono essere immesse in cunette e fossi esistenti o da costruire, solo le acque meteoriche, mentre per quelle nere sarà provveduto caso per caso, secondo le prescrizioni della Autorità comunale e con obbligo per i proprietari di eseguire gli allacciamenti e le opere relative a totali loro spese, non appena la fognatura comunale venga attivata.

Gli impianti di depurazione e chiarificazione debbono essere costruiti ed installati secondo le norme in materia e previa approvazione specifica dell'Ufficiale Sanitario del Comune.

#### Art. 104

##### *Requisiti delle fosse settiche*

Le fosse settiche ed i pozzi neri devono essere sempre costruiti in luogo scoperto da fabbricato e distaccati dai muri di quest'ultimo di

almeno m. 0,50 con lo spazio interposto riempito di terreno argilloso ben compresso e devono distare almeno mt. 25 dal pozzo o da qualunque altro serbatoio di acqua potabile.

Le pareti devono essere costruite in murature di mattoni pieni murati con malta di cemento su platea di conglomerato cementizio, devono avere gli angoli arrotondati ed essere rivestite all'interno con intonaco di malta cementizia oppure in getto di calcestruzzo di cemento.

Le fosse settiche dovranno essere costruite a due o più scomparti: l'uno dovrà avere almeno la capacità di mc. 2, gli altri dovranno avere una capacità uguale alla metà del primo scomparto.

Le loro dimensioni dovranno comunque essere tali da consentire un periodo di sosta dei liquami di almeno 48 ore.

Il primo scomparto dovrà inoltre essere provvisto di un tubo di aerazione di diametro non inferiore a cm. 10, da prolungarsi fino al tetto.

Il collegamento tra i due scomparti deve essere costituito da un tubo ad U rovesciato, i cui esterni peschino nel liquame per circa 40 cm.

Anche il tubo di deflusso della fossa settica deve essere costituito da un tubo a gomito il cui estremo inferiore giunga a circa 40 cm. sotto il livello del liquame.

Le bocche di accesso alle fosse settiche devono avere una superficie non inferiore a mq. 0,50 e un doppio chiusino di pietra a perfetta tenuta, intramezzato da uno spazio di almeno cm. 20 riempito di terriccio.

Il liquame chiarificato affluente dalle fosse settiche, mediante tubazione in cemento verrà convogliato nella fogna omunale o, se trattasi di case coloniche, verrà convogliato nel pozzo colaticcio della concimaia o, quando le caratteristiche del terreno lo consentono, verrà smaltito nei campi per sub-irrigazione a non meno di m. 50 a valle della abitazione e dal pozzo d'acqua potabile sempre che il terreno sia ivi libero da altre abitazioni.

I pozzi neri devono essere costruiti secondo le norme tecniche ed igieniche vigenti e che escludano la possibilità di deflusso delle materie non chiarificate e l'inquinamento del terreno circostante.

Il volume di ogni camera sarà calcolato in base ad un afflusso giornaliero di litri 20 di materiale per persona per un periodo di mesi 3 e per un massimo di 6-10 persone. Ciascuna camera sarà provvista di tubo di aerazione da prolungarsi fino al tetto.

Le pareti e le bocche di accesso ai pozzi neri saranno costruite con le medesime caratteristiche stabilite per le fosse settiche.

#### Art. 105

##### *Spurgo dei pozzi neri e delle chiaviche*

Ove esistono i pozzi neri i proprietari devono provvedere alla loro vuotatura in tempo utile con mezzo pneumatico e inodoro, avvalendosi di regola dell'apposito servizio. Altri metodi di spurgo saranno permessi soltanto previa autorizzazione del Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario.

La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle chiaviche con sistemi inodori sono permessi soltanto nelle ore che decorrono fra la mezzanotte e l'alba in qualsiasi stagione.

E' vietato manomettere o interrompere anche temporaneamente chiaviche e condotte di fogna per estrarre i liquami a scopo fertilizzante.

#### Art. 106

##### *Smaltimento delle acque luride e di rifiuto. Soppressione di fognature, pozzi neri e fosse settiche*

Tutte le acque di rifiuto (domestiche, industriali e simili) devono essere immesse, mediante appositi condotti sotterranei, nella fognatura comunale a spese dei proprietari interessati, i quali inoltre sono obbligati a modificare o a trasferire detti condotti qualora la fognatura pubblica venga modificata nella forma e nella sede.

Quando la fognatura comunale sarà provvista di impianto depurativo dovranno essere eliminate le fosse settiche ed i pozzi neri delle abitazioni servite dalla fognatura. La demolizione dei pozzi neri o di condotti di fognatura dovrà essere preceduta dalla vuotatura, pulizia e disinfezione degli stessi.

Per lo scarico delle acque e dei rifiuti di qualunque genere nonché delle esalazioni gassose, le industrie osserveranno le disposizioni che

di volta in volta saranno stabilite dal Sindaco previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 107

*Autorizzazione per la costruzione ed il funzionamento di depurazione biologica*

Chiunque intenda costruire o far funzionare un impianto di depurazione biologica per la totalità delle acque di rifiuto (bianche e nere) dei fabbricati di sua proprietà, deve presentare al Sindaco apposita domanda (corredata da progetto in piante ed in sezione dell'opera in scala 1/100) specificando la quantità dei locali, il numero delle latrine, il numero dei vani lavandini, ecc., e la presunta quantità giornaliera di acqua da convogliare nell'impianto. Dovrà altresì indicare la fognatura pubblica o privata nella quale intende far defluire lo scarico dell'impianto.

Il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, rilascia l'autorizzazione alla costruzione.

Al termine dei lavori il proprietario dello stabile o il costruttore dovrà richiedere a sue spese sopralluogo dell'Ufficiale Sanitario perchè sia accertato se l'opera stessa sia eseguita in conformità del progetto approvato. Il funzionamento dell'impianto potrà iniziare solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione del Sindaco.

CAPO IX

*AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E USABILITA'*

Art. 108

*Abitabilità e agibilità*

Gli edifici e le parti di essi anche se adibiti ad uso diverso dalla abitazione non possono essere abitati od usati senza autorizzazione del

Sindaco che la concederà quando l'Ufficiale Sanitario previa ispezione propria o di un suo delegato avrà certificato che la costruzione, la ricostruzione, la sopraelevazione, l'ampliamento, le modificazioni interne, hanno avuto esecuzione, dal punto di vista igienico-sanitario, in conformità al progetto approvato; che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono altre cause di insalubrità nè per coloro che dovranno abitare od usare i locali nè per l'igiene del suolo e dell'abitato in genere.

Fra le cause che pregiudicano l'abitabilità di una casa o di parte di essa, rientrano anche i rumori che nell'interno della stessa superino l'intensità di 30 Phon.

Art. 109

*Visite a case di nuova costruzione o riattate*

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, la costruzione dovrà essere visitata dal Personale dell'Ufficio di Igiene, sempre su richiesta del proprietario o del costruttore, allo scopo di riconoscere le condizioni di perfetto asciugamento della casa almeno 6 mesi dopo la data accertata dall'inizio dei lavori.

Non risultando sufficiente il prosciugamento dell'edificio la visita sarà ripetuta dopo non meno di un mese, su nuova richiesta del proprietario.

Quando, per ragioni di distanza, occorrerà il mezzo di trasporto per la visita di abitabilità, quest'ultimo sarà a carico del richiedente.

Art. 110

*Ingiunzioni*

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, il Sindaco può ordinare la sospensione dei lavori con riserva di ulteriori procedimenti e salve sempre le disposizioni dell'Art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4-2-1915 n. 148, modificato coll'Art. 32 del R.D. 30-12-1923 n. 2839.

Il Sindaco inoltre può ordinare e fare eseguire lo sgombero delle case o gli appartamenti o anche soltanto degli ambienti che siano abitati senza regolare autorizzazione a procedere contro coloro che abitino o

cedano ad uso abitazione fabbricati di nuova costruzione o riattati prima che questi siano dichiarati abitabili.

Art. 111

*Rilievi sulle abitazioni*

Il Sindaco, direttamente o in seguito a reclami, fa eseguire ispezioni ai locali di qualsiasi specie e destinazione, compresi quelli preesistenti all'approvazione del presente regolamento, mediante personale autorizzato dell'Ufficio di Igiene, per appurare se essi corrispondono alle prescrizioni delle leggi sanitarie, dei regolamenti per l'applicazione delle leggi stesse e del presente regolamento.

Qualora siano rilevati degli inconvenienti in contrasto con le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, il Sindaco ordina i lavori di risanamento necessari.

Le ispezioni predette verranno eseguite d'urgenza, quando in una casa di abitazione si verificano delle malattie infettive.

Le ispezioni sono notate nell'apposito casellario sanitario delle abitazioni.

Art. 112

*Decreti di inabitabilità*

E' vietato abitare o fare abitare case, appartamenti, alloggi, ecc., che siano in evidente stato di decadenza e a insindacabile giudizio dell'Ufficiale Sanitario, in uno stato di insalubrità tale da pregiudicare la salute degli occupanti.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capo, il Sindaco, salvi i provvedimenti contravvenzionali, esperisce tutti i mezzi coercitivi concessi dalla legge e dai regolamenti oppure può dichiarare l'inabitabilità ai sensi dell'art. 222 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 senza pregiudizio dell'azione penale.

CAPO X

*ACQUE POTABILI*

Art. 113

*Vigilanza sulle acque*

Le acque destinate per bevanda devono presentare costantemente i caratteri della potabilità, riconosciuti dall'Ufficiale Sanitario.

Gli acquedotti sono soggetti alla continua vigilanza dell'Ufficio di Igiene esercitata sopra le opere di presa, di condotta, sulla distribuzione e sulle condizioni batteriologiche e chimiche dell'acqua stessa.

Ogni sospetta o constatata alterazione di quest'acqua, determinerà immediati provvedimenti da parte dell'Ufficiale Sanitario che avrà cura di trasmettere immediata segnalazione al Sindaco.

Ad analoga vigilanza sono soggette le acque di proprietà privata adibite ad uso di bevanda.

Il personale degli acquedotti deve subire annualmente la vaccinazione antitiflica.

Art. 114

*Acque nelle case*

Nessuna casa può essere dichiarata abitabile o data in tutto o in parte in affitto, se non sia fornita di una quantità di acqua riconosciuta in qualsiasi momento sufficiente e potabile dall'Ufficiale Sanitario.

E' fatto divieto ai proprietari di immobili affittati per uso abitazione di impedire la erogazione dell'acqua potabile ai singoli appartamenti, salvo i casi di forza maggiore.



Art. 115

*Conduttura pubblica*

La distribuzione dell'acqua condotta per uso domestico deve farsi col sistema di presa diretta dalla tubazione stradale, rimanendo vietato raccoglierla in serbatoi, salvo speciale permesso rilasciato caso per caso dal Sindaco.

Ogni presa di distribuzione d'acqua dalla conduttura pubblica e richiesta dai privati deve corrispondere a tutte le speciali norme dettate in proposito dal Sindaco.

I tubi di distribuzione delle acque per uso potabile non dovranno avere alcuna contiguità con quelli per lo scarico delle acque per le latrine, e dovranno essere a non meno di 20 cm. al di sopra e cm. 50 lateralmente delle condotte di fogna.

I lavori di impianto e di modificazione radicale nella distribuzione ed erogazione dell'acqua sono soggetti alla vigilanza del personale municipale, perchè siano eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:

a) chi intende utilizzare con impianti fissi acque di sottosuolo, di sorgente, di cisterna, ecc., dovrà farne preventiva domanda al Sindaco corredandola di una relazione illustrativa della località nella quale l'acqua viene captata e del modo di distribuirla e di utilizzarla;

b) è assolutamente vietato eseguire collegamenti diretti fra tubazioni alimentate dalla rete dell'acquedotto cittadino ed impianti privati utilizzanti acque derivate dal sottosuolo, da sorgenti, da cisterne, ecc., comunque tale collegamento possa essere eseguito ed anche se provvisto di dispositivi di sicurezza;

c) chi intende ulteriormente sollevare con mezzi meccanici acqua del pubblico acquedotto, dovrà presentare preventiva domanda al Sindaco, uniformandosi comunque alla prescrizione di interporre un serbatoio di raccolta di sufficiente capacità ed igienicamente protetto fra le tubazioni di presa dell'acquedotto cittadino ed il proprio impianto di sollevamento; i serbatoi domestici dovranno essere ben coperti e riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario;

d) alla domanda presentata dall'interessato in conformità del disposto delle precedenti lettere a) e b), il Sindaco, eseguiti gli opportuni accertamenti, rilascerà regolare autorizzazione, riservandosi peraltro il

diritto di eseguire in ogni tempo visite di controllo ed anche di revocare l'autorizzazione stessa, per giustificati motivi di tutela igienica.

Art. 116

*Pozzi*

I pozzi per uso domestico nelle zone del Comune dove non giunge il pubblico acquedotto devono avere acqua dichiarata potabile dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi; le caratteristiche di detti pozzi sono stabilite dagli articoli 141 e 142 del presente regolamento.

Art. 117

*Chiusura dei pozzi*

Quando l'Ufficio d'Igiene abbia dichiarato non potabile l'acqua di un pozzo, il proprietario deve eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per renderla potabile o per dotare la casa di acqua potabile con altri mezzi. Qualora però esso si rifiuti, il Sindaco ordinerà la chiusura del pozzo mediante interrimento a spese del proprietario con riserva di emettere decreto di inabitabilità della casa.

Art. 118

*Cisterne*

Le cisterne sono permesse solamente ove non sia possibile assicurare in altra maniera la provvista di acqua potabile.

Le caratteristiche delle cisterne sono stabilite dall'articolo 143 del presente regolamento.

Art. 119

*Fontanelle*

Le pubbliche fontanelle devono essere in ogni caso alimentate con

acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio d'Igiene, circondate da una zona di protezione con platea impermeabile provvista di idoneo condotto per la raccolta di supero.

E' assolutamente vietato lavare panni ed altri oggetti in prossimità delle fontanelle.

E' vietata l'affissione di manifesti, stampati e simili sopra e nei pressi delle fontane pubbliche, è inoltre vietato spargere o depositare rifiuti nelle immediate vicinanze delle fonti stesse.

#### CAPO XI

#### STALLE IN CITTA', ALLEVAMENTI, DEPOSITI E VENDITA DI ANIMALI

#### Art. 120

*Località in cui è vietata la costruzione di ricoveri di animali*

Non sono ammesse stalle, porcili e scuderie o ricoveri di animali di qualsiasi tipo entro il centro urbano, sobborghi o zone periferiche comunque edificabili previste nel P.R.G.

Tale divieto è esteso altresì a tutte le frazioni del Comune e relative zone di espansione, ai nuclei abitati posti anche in zone agricole.

L'apertura stalle, porcili, scuderie e ricoveri di animali è consentita nella località situata al di fuori delle zone contemplate nel precedente comma e comunque a distanza non inferiore a m. 2.000 dai confini esterni delle zone edificabili del centro urbano e di tutta la sua periferia indicate nel P.R.G.; a m. 500 per le frazioni rurali e a m. 250 per i nuclei abitati e dovrà essere osservata la distanza di almeno m. 50 dalle strade pubbliche e m. 200 da abitazioni di terzi.

Il Sindaco potrà comunque, su parere motivato dell'Ufficiale Sanitario, non concedere autorizzazioni in merito, anche al di fuori delle norme di cui sopra, per ragioni di carattere igienico-sanitarie.

Esigui ricoveri di animali per uso familiare potranno essere autorizzati anche in deroga alle norme stesse, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 121

#### *Permessi per ricoveri di animali*

Chiunque voglia costruire o istituire ricoveri di animali di cui al precedente articolo deve essere regolarmente autorizzato dal Sindaco previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Capo.

A tale uopo dovrà presentare domanda corredata da una planimetria quotata della località con indicazioni delle distanze sia dai nuclei abitati che da altri fabbricati circostanti.

Gli escrementi e i rifiuti dovranno essere depositati in apposite concimaie e regolarmente asportati.

#### Art. 122

#### *Allevamenti avicoli*

I depositi e gli allevamenti di pollame vivo e di altri piccoli animali sono permessi solo nelle zone agricole previste dal P.R.G. nonchè in quelle contemplate dall'art. 120 ed alle distanze nello stesso stabilite.

Chiunque voglia costruire od istituire ricoveri per allevamenti e depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali, deve essere regolarmente autorizzato dal Sindaco previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario Capo.

A tale uopo dovrà presentare domanda corredata da una planimetria quotata della località con l'indicazione delle distanze sia dai nuclei abitati che da altri fabbricati circostanti.

#### Art. 123

#### *Requisiti dei ricoveri di animali*

I ricoveri di animali vivi dovranno rispondere ad ogni requisito

igienico-sanitario richiesto, atto a salvaguardare l'igiene e la salute pubblica (lavabilità e disinfettabilità degli ambienti, deflusso dei liquami in fosse a tenuta stagna e impianti di depurazione perfettamente funzionanti, ecc.).

Art. 124

*Norme del regolamento veterinario*

Per quanto non previsto vigono le norme contenute nel regolamento veterinario.

CAPO XII

*RIMESSE E AUTORIMESSE*

Art. 125

*Rimesse*

Le rimesse che non servono soltanto a semplice deposito di vetture e veicoli ma anche alla pulizia di questi, devono essere provviste di pavimenti impermeabili, di zoccoli impermeabili e facilmente lavabili alti almeno m. 2 e di scoli per le acque di lavaggio muniti di sifone a chiusura idraulica.

Art. 126

*Requisiti dei locali per autorimesse*

I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme generali d'igiene del lavoro, di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e successive modificazioni.

I pavimenti saranno lavabili e di materiale ben connesso, in modo

da evitare il ristagno di liquidi e l'accumulo di polveri negli interstizi.

Le pareti devono avere un basamento impermeabile e lavabile fino all'altezza di metri 1,50.

I locali devono essere mantenuti sempre in buono stato di manutenzione ed in buone condizioni di pulizia, con particolare riguardo alle polveri.

Salvo quanto è previsto ai commi seguenti in merito alla ventilazione dei locali, le finestre ed i lucernai prospicienti i cortili interni devono essere costruiti (con telaio a vetrocemento o simili) in modo da consentire una buona illuminazione ed impedire la fuoriuscita di gas e di esalazioni nocive o moleste che possano contaminare l'aria dei cortili e pregiudicare comunque la salubrità delle abitazioni circostanti.

Le autorimesse devono essere fornite di idonei impianti di aerazione forzata a regime di decompressione in modo da provocare riscontro d'aria con le aperture dell'esercizio e determinare almeno quattro ricambi orari. Canne di aspirazione devono convogliare l'aria inquinata dell'autorimessa al di sopra dei tetti degli edifici circostanti per un raggio di m. 30, e non devono attraversare locali di abitazione; dovranno essere collegate con una condotta orizzontale con bocche di presa in numero e con sezione o disposizione adeguate alla cubatura dei locali, disposte alternativamente alla base del soffitto ed al piano di calpestio, in modo da facilitare l'aspirazione dei gas leggeri e pesanti. Le ventole per l'aspirazione meccanica devono essere dotate di congegni che ne assicurino il funzionamento intermittente ed a comando e non devono produrre rumore e vibrazioni trasmissibili e moleste per gli ambienti di abitazione civile.

Il funzionamento di questi impianti dovrà essere regolato in maniera che comunque non possano mai essere superati nell'ambiente i tassi limite di concentrazione del CO, CO<sub>2</sub> e del Pb nell'aria, fissati rispettivamente in 0,01%, 1,5% e 0,15 mg/mc.

Le determinazioni strumentali di controllo vengono eseguite in punti diversi del locale.

Dalle prescrizioni sull'impianto meccanico d'aerazione potrà essere derogato, quando, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, l'autorimessa abbia caratteristiche ambientali e volumetriche igienicamente tali da rendere superflue, dal punto di vista igienico, le suddette norme protettive.

E' vietato adibire ad autorimessa pubblica cortili sui quali si aprono finestre di abitazioni o di laboratori.

I locali accessori sotterranei e a livello inferiore comunicanti con l'autorimessa (buche di ispezione, ripostigli, magazzini, ecc.) devono essere aerati abbondantemente mediante collegamento con l'impianto di aspirazione forzata con impianto analogo indipendente.

In ogni autorimessa devono essere installate almeno una latrina con antilatrina dotata di lavabo, di altezza non inferiore a metri 3; superficie non inferiore singolarmente a mq. 1,50 con lato minimo di metri 1,10, abbondantemente aerata, con rivestimenti di mattonelle maiolicate o materiale analogo fino all'altezza di metri 1,60 ed un secondo lavaggio fuori della latrina.

Nelle autorimesse di maggiore importanza devono essere installati doppi servizi per uomini e donne, docce e spogliatoi per il personale. Anche lo spazio adibito a guardiola sarà provvisto di idoneo sistema di aerazione; il lettino per la vigilanza notturna dovrà essere sopraelevato dal piano del pavimento di almeno m. 1. Per l'operazione di lavaggio l'autorimessa deve essere fornita di apposita cabina o locale chiuso con telai in ferro o vetrate o equivalente, con pareti rivestite di mattonelle maiolicate fino all'altezza di m. 2, dotato di presa di acqua, di adeguata aerazione forzata mediante allacciamento all'impianto interno dell'autorimessa od altro indipendente, di fognolo di scarico delle acque di lavaggio collegato con pozzetti di sedimentazione e di separazione degli olii minerali.

I tipi di questi impianti dovranno essere approvati di volta in volta dall'Ufficio di Igiene.

Le buche di ispezione macchine devono essere collegate direttamente con la fognatura locale.

In ogni caso devono essere posti in atto accorgimenti e strutture onde impedire la diffusione ai locali vicini e sovrastanti dei rumori e delle vibrazioni che venissero a prodursi nell'esercizio.

Le officine e gli uffici annessi all'autorimessa dovranno essere conformi in tutto alle disposizioni del presente regolamento.

Le autorimesse dovranno essere dotate di idonea apparecchiatura per la cattura di olii minerali e materiale similare.

## TITOLO TERZO

### IGIENE RURALE

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 127

##### *Case coloniche o rurali e aggregati suburbani*

Dicesi casa colonica o rurale una costruzione generalmente isolata ed ubicata nell'unità poderale, non soggetta a vincoli edilizio-urbanistici, destinata al funzionamento della azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Dicesi aggregato suburbano l'insieme delle costruzioni, ubicate al di fuori del perimetro urbano stabilito dal regolamento edilizio o in una frazione o borgata del territorio comunale, soggette a vincoli edilizi, destinate ad abitazione, con esclusione in genere di ricoveri per animali, anche se direttamente attinenti allo sviluppo agricolo delle unità poderali esistenti nella zona.

##### Art. 128

##### *Licenze di costruzione*

Chiunque intende costruire una nuova casa colonica o rurale, oppure ampliare, sopraelevare, ricostruire o modificare internamente una casa esistente o parte di essa, deve prima chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Sindaco, secondo le norme di cui all'articolo 71 del presente regolamento.

Art. 129

*Posizione della casa*

Qualunque nuova costruzione deve sorgere sopra terreno bene asciutto e compatto, con falda acquifera profonda e non inquinato da materiali luridi o putrescibili.

Se il terreno sul quale si intende costruire l'edificio è abitualmente umido ed esposto alla invasione delle acque per movimenti dell'acqua sotterranea, si deve munire il terreno di sufficiente drenaggio con idonei manufatti.

E' fatto obbligo di adottare provvedimenti, da specificarsi nella relazione di cui al precedente articolo 128, atti ad evitare che l'umidità salga dalle fondamenta ai muri sovrastanti e ad impedire le infiltrazioni d'acqua nei locali terreni attraverso i muri di fondazione ed il pavimento dei locali stessi.

Art. 130

*Sopralzo del piano di costruzione*

Il piano di costruzione della casa colonica deve essere elevato almeno di m. 0,50 sul piano di campagna e di almeno m. 1 sul livello più alto cui possono giungere eventuali corsi d'acqua o stagni esistenti nelle adiacenze.

Art. 131

*Isolamento delle fondazioni e del piano terreno*

I muri di elevazione devono essere isolati da quelli di fondazione mediante idoneo strato di materiale idrofugo posto immediatamente al di sotto del pavimento del piano terreno.

Quando non si costruiscano sotterranei i pavimenti del piano terreno devono essere provvisti di vespaio ventilato secondo le norme di cui all'art. 90 del presente Regolamento.

Art. 132

*Materiali da costruzione*

I muri, le coperture e i pavimenti devono essere costruiti con materiale non igroscopico.

E' vietato impiegare nella costruzione di un fabbricato del materiale usato e che presenti segni di inquinamento.

Art. 133

*Spessore dei muri esterni*

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate, compresi quelli delle stalle, devono essere intonacati o stuccati.

Il loro spessore deve essere proporzionato al materiale impiegato sì da avere isolamento termico pari a quello di un muro di mattoni pieni dello spessore di cm. 30.

Chi nella costruzione di muri esterni voglia far uso di altri materiali oltre a quelli accennati in questo articolo deve farne speciale menzione nella domanda edilizia e nella relazione.

Sono vietati i muri esterni in legno per le case di abitazione.

Art. 134

*Allontanamento delle acque meteoriche e di rifiuto*

L'allontanamento delle acque meteoriche e di rifiuto dalle case e dalle adiacenze delle medesime deve essere effettuato: per le acque meteoriche mediante cunetta di cemento e, per le acque di rifiuto, mediante condotto coperto a perfetta tenuta.

I tetti debbono essere muniti di canali di gronda con relativi tubi verticali di discesa fino al suolo.

I cortili, le aie, gli orti, ecc., devono avere scolo delle acque sufficiente per evitare impaludamenti.

Art. 135

*Marciapiedi*

Tutto intorno alla casa deve essere fatto un marciapiede della larghezza minima di m. 0,80 costruito in cemento battuto e rullato.

Art. 136

*Strade*

Le case devono essere collegate alla più vicina strada mediante una carreggiata percorribile in ogni periodo dell'anno al fine di permettere il normale accesso del medico o della autoambulanza o di evitare danni fisici agli abitanti da probabili incidenti causati dalla impervietà della strada medesima.

CAPO II

*CASE COLONICHE E LORO ANNESSI*

Art. 137

*Norme comuni alle altre abitazioni*

Le case coloniche, salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento, sono soggette a tutte le norme di igiene relative alle case civili.

Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica per l'illuminazione artificiale salvo deroga concessa dal Sindaco per i casi di comprovata ed accertata impossibilità.

Art. 138

*Ambienti*

Le camere di abitazione devono avere un'altezza minima di m. 3,00 ed una superficie non inferiore a mq. 9 e devono essere numericamente adeguate a ciascun nucleo familiare.

Le finestre, da farsi con telai a vetro, devono essere ampie ed avere una superficie minima di un decimo di quella del pavimento.

I locali di abitazione devono essere pavimentati con materiale ben connesso, non polveroso e a superficie liscia e piana facilmente lavabile e disinfettabile.

Tutti gli ambienti devono essere interamente intonacati ed imbiancati.

E' fatto obbligo di riservare, nell'edificio, un ambiente per uso magazzino fermo restando il divieto di tenere grano, generi alimentari, ecc., nelle camere di abitazione come anche è fatto obbligo di riservare un adatto locale, ben distinto dai vani di abitazione, per il deposito degli antiparassitari e dei concimi.

Art. 159

*Cucine*

Ogni abitazione deve comprendere un locale adibito a cucina, del volume non inferiore a mc. 20, direttamente ed abbondantemente arieggiato dall'esterno, con apertura e finestre che affacciano in sede libera da qualsiasi causa di insalubrità, pavimentato come prescritto al precedente articolo 158.

Il focolare deve essere impiantato sopra volta in muratura o sopra materiale incombustibile.

Tutte le cucine, siano esse alimentate con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere provviste di cappa e di idonea canna fumaria o di aspiratore elettrico per smaltire facilmente i prodotti della combustione.

E' vietata la costruzione di canne fumarie nei muri adiacenti ai fienili e ai depositi di materiale facilmente combustibile.

Art. 140

*Latrine*

Ogni casa colonica deve essere provvista di idonea latrina con vaschetta di cacciata d'acqua e vaso-sifone a chiusura idraulica permanente, completa di bagno e lavabo, inserita nell'abitazione, disimpegnata da corridoio, direttamente arieggiata dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,50, possibilmente esposta a settentrione.

Qualora ragioni di spazio non lo consentano, sarà permesso di sostituire il vaso-sifone con latrina alla turca, sempre a chiusura idraulica, cui potrà applicarsi l'apparecchiatura per la doccia.

La latrina non sarà mai direttamente comunicante con le camere di abitazione o con la cucina e non sarà collocata nelle scale.

Il pavimento della latrina deve essere di materiale impermeabile e lavabile ed i muri devono essere interamente rivestiti di mattonelle di ceramica o con vernice a smalto fino all'altezza di m. 1,50.

Art. 141

*Acqua potabile*

Ogni casa colonica, ove possibile, deve avere una sufficiente dotazione d'acqua riconosciuta potabile dal Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi.

Ove esiste la rete dell'acquedotto comunale, l'approvvigionamento idrico sarà fatto mediante allacciamento diretto alla tubazione stradale rimanendo vietato raccogliere l'acqua in serbatoi salvo permesso rilasciato caso per caso dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario.

Diversamente, ove esistano buone falde, sarà utilizzata l'acqua del sottosuolo mediante pozzi tubolari a percussione (pozzi Norton) per l'attingimento a falde superficiali, mediante pozzi tubolari trivellati per l'attingimento a falde profonde ove possibile, previo nulla osta dell'Ufficiale Sanitario.

In caso di impossibilità, si provvederà all'approvvigionamento idrico con altro mezzo giudicato idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 142

*Pozzi per acqua potabile - Utilizzazione sorgenti*

Chiunque intenda utilizzare con impianti fissi acqua di sottosuolo, di sorgente, ecc., dovrà in ogni caso farne preventiva domanda al Sindaco corredandola di un tipo illustrativo (firmato da un tecnico abilitato ai sensi di legge) della località nella quale l'acqua viene captata e del modo di distribuirla o di utilizzarla. Il Sindaco, fatti eseguire dallo Ufficiale Sanitario gli opportuni accertamenti, rilascerà regolare autorizzazione riservandosi peraltro il diritto a revocare l'autorizzazione stessa per giustificati motivi di tutela igienica.

I pozzi per l'acqua potabile devono essere ubicati a monte da qualsiasi causa di inquinamento e a distanza non inferiore a m. 20 da stalle, concimaie, depositi di immondizie, ecc.

In casi eccezionali il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà concedere che questa distanza sia diminuita.

Detti pozzi saranno circondati da un pedana di protezione in battuto di cemento per un raggio di almeno mt. 3 con adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona e saranno provvisti di adeguata zona di protezione nell'ambito della quale è vietato eseguire trattamenti con esteri fosforici ed antiparassitari in genere. Laddove esistano dovrà essere ermeticamente chiusa e l'acqua dovrà essere attinta mediante pompa aspirante; le loro pareti dovranno essere rivestite internamente di uno strato di cemento dello spessore di almeno 2 centimetri.

Qualora venga utilizzata acqua di sorgente, le opere di presa devono essere costruite con manufatti riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario.

Se non sia stata accertata e dichiarata dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi la potabilità dell'acqua utilizzata, è vietato usare di essa per l'alimentazione, la lavatura degli ortaggi, per la preparazione di sostanze alimentari e di bevande nonchè per la lavatura dei recipienti destinati a contenere dette sostanze o bevande.

Art. 143

*Cisterne*

Le cisterne sono permesse solo ove non sia possibile assicurare in altra maniera la provvista dell'acqua potabile.

La costruzione deve essere autorizzata con le modalità stabilite dal precedente articolo 142 e l'acqua deve essere riconosciuta potabile dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

Le cisterne, da costruirsi con materiale impermeabile, dovranno avere un ampio pozzetto ove l'acqua possa depurarsi per filtrazione ed essere costruite in modo da potersi facilmente pulire e lavare. Esse dovranno inoltre essere munite di speciale dispositivo che consenta la fuoriuscita della prima acqua piovana. Tanto le cisterne quanto i pozzetti saranno convenientemente aerati per mezzo di aperture sufficientemente elevate sul livello del suolo e protette da reticelle a maglie molto strette.

Tutte le case coloniche devono essere provviste di acquaio fornito di sifone a perfetta chiusura idraulica. Lo scarico degli acquaio può essere fatto all'aperto nei campi purchè le acque siano condotte mediante manufatto impermeabile fino al punto di sbocco il quale deve distare almeno m. 50 dal pozzo dell'acqua potabile e m. 25 dall'edificio.

#### Art. 144

##### *Allontanamento dei rifiuti liquidi*

L'allontanamento dei rifiuti liquidi dall'abitazione deve essere fatto mediante la costruzione di manufatti quali fosse settiche o pozzi chiarificatori aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 104 del presente regolamento.

#### Art. 145

##### *Stalle*

Qualunque ambiente destinato al ricovero degli animali (stalle, porcili, ovili, pollai, ecc.) dovrà essere costruito con tutti gli accorgimenti idonei alla difesa contro l'umidità e atti ad impedire il disperdimento nel terreno circostante dei liquami e del materiale di rifiuto.

Le stalle devono essere indipendenti dalla casa colonica.

Quando ciò non sia possibile esse saranno separate dal corpo della abitazione mediante l'interposizione di portico.

In ogni caso le stalle non possono comunicare con gli ambienti di abitazione nè avere apertura nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione a distanza minore di m. 3 in linea orizzontale.

Le stalle devono avere un'altezza non inferiore a metri 3, devono inoltre essere provviste di aperture a vasistas od altri accorgimenti atti ad assicurare un sufficiente ricambio di aria.

I pavimenti, le mangiatoie e le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili; le cunette devono finire in apposito pozzetto, pure a pareti e fondo impermeabili, collocato fuori dalla stalla.

Tra il fienile e l'abitazione, qualora vi sia continuità nel fabbricato, dovrà essere creato il muro tagliafuoco.

Tutti i fienili dovranno essere muniti di gelosie per facilitare l'aerazione e allo scopo di evitare il pericolo della autocombustione, derivante dalla fermentazione del foraggio.

#### Art. 146

##### *Stalle per vacche da latte e loro annessi*

Devono essere osservate le norme prescritte dal regolamento veterinario comunale e dalla legge 9 maggio 1929.

#### Art. 147

##### *Concimaie*

Tutte le stalle devono essere provviste di idonea concimaia costruita in conformità delle norme contenute nel T.U. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

La platea (semplice o doppia) della concimaia deve avere una superficie non inferiore a mq. 4,50 per capo adulto di bestiame, proporzionata comunque alla quantità di letame prodotto dalla stalla; in ogni caso deve essere costruita a distanza non inferiore a m. 5 dal muro della stalla ed avere pendenza adatta a favorire il deflusso del colaticcio nell'apposito pozzetto raccoglitore. Il pozzetto della concimaia deve essere



costruito a perfetta tenuta con materiale resistente ed impermeabile, deve essere provvisto di idonea botola ed avere capacità non inferiore a mc. 1 per capo di bestiame. Le sue caratteristiche costruttive devono essere tali da facilitare la periodica pulizia ed atte ad evitare eventuali incidenti al personale addetto.

Ogni concimaia deve essere ubicata a valle del pozzo dell'acqua potabile, a nord e sottovento rispetto all'abitazione e a distanza di almeno m. 25 da quest'ultima e dalla strada. In casi eccezionali detta distanza, a giudizio del Sindaco, previo parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà essere eventualmente ridotta a non meno di m. 10 dall'abitazione e dalle strade, salvo quanto disposto dall'art. 54 del P.D. 19 marzo 1956 n. 303.

#### Art. 148

##### *Porcili e pollai*

Porcili e pollai annessi alle abitazioni coloniche devono osservare le prescrizioni di cui al capo XI del presente regolamento, e comunque devono essere distaccati dalla casa, a distanza minima di m. 20.

#### Art. 149

##### *Abbeveratoi*

Gli abbeveratoi devono essere posti a giusta distanza dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e costruiti con materiale di facile lavatura.

Ove sia possibile, gli abbeveratoi devono essere alimentati con acqua corrente e, in ogni caso, con rubinetto diverso da quello di presa dell'acqua per uso domestico. Nel caso che gli abbeveratoi siano situati nell'interno della stalla devono essere protetti da idoneo coperchio.

#### Art. 150

##### *Lotta contro le mosche e le zanzare*

I conduttori delle case coloniche devono praticare, a loro spese, la

lotta contro le mosche e le zanzare nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiale putrescibile, nei maceratoi, ecc.

A richiesta del personale di vigilanza di Igiene essi sono tenuti a esibire il materiale disinfettante con relativo mezzo d'uso (pompa a pressione, spruzzatore, ecc.) di cui essi devono essere in possesso e che sono obbligati ad impiegare nel mese di aprile a tutto il mese di novembre.

#### Art. 151

##### *Locali per lavoratori avventizi*

E' vietato l'uso, a scopo di abitazione anche temporanea, di ambienti sotterranei, capanne, pagliai ed in genere di qualunque locale insalubre.

Devono inoltre essere osservate le prescrizioni di cui all'articolo 46 del D.P.R. 19-5-1956 N. 303.

#### Art. 152

##### *Autorizzazione di abitabilità e vigilanza igienica*

Gli edifici o parti di essi indicati all'art. 127 del presente regolamento, non possono essere abitati senza autorizzazione del Sindaco, il quale la concederà quando l'Ufficiale Sanitario, previa ispezione, avrà certificato che i lavori di costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, ampliamento, modificazioni interne ecc., sono stati eseguiti dal punto di vista igienico-sanitario, in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità per coloro che dovranno abitare i locali e per l'igiene del suolo e dell'abitato in genere.

#### Art. 153

##### *Costruzioni senza licenza edilizia*

Le opere eseguite senza licenza edilizia o in modo non conforme al

progetto approvato, indipendentemente dalle penalità previste in merito, dovranno essere modificate se suscettibili di modificazioni o abbattute se insanabili.

Qualora gli interessati rifiutassero di provvedere alle necessarie modificazioni o alle eventuali necessarie demolizioni, il Sindaco ne ordinerà l'esecuzione d'ufficio. Le spese relative faranno carico ai responsabili e saranno rimosse con i privilegi della legge in vigore.

### CAPO III

#### AGGREGATI SUBURBANI

#### Art. 154

##### *Richiamo a disposizioni generali*

Anche nelle piccole borgate e agglomerati di case non potrà essere intrapresa alcuna opera di costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, ampliamento, modificazione interna di edifici di qualsiasi mole e natura adibiti ad abitazione, laboratori, magazzini, ecc., se non previa regolare autorizzazione del Sindaco.

Per le case di detti aggregati o piccoli centri rurali valgono in genere le medesime norme prescritte dal Regolamento comunale di Igiene per le civili abitazioni.

In particolare esse devono essere provviste di acqua potabile, di latrina con bagno o doccia e lavabo inserita in ciascun appartamento e in ogni caso di sistemi di smaltimento di rifiuti liquidi e solidi riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario.

In vicinanza di pozzi, pompe estraenti e serbatoi d'acqua potabile è assolutamente vietato lavare panni ed altri oggetti.

#### Art. 155

##### *Cause di insalubrità*

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà far sopprimere tutte quelle cause di insalubrità che in detti aggregati esistessero o si creassero per abusi o per aumento della popolazione tenendo specialmente conto degli inconvenienti dovuti alla presenza di stalle, porcili, ecc., del cattivo od imperfetto smaltimento dei materiali di rifiuto, dell'inidoneo rifornimento dell'acqua potabile.

### CAPO IV

#### LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO-EDILIZIO

#### Art. 156

##### *Obblighi del proprietario*

Il proprietario di costruzioni esistenti che non siano nelle condizioni volute dal presente regolamento dovrà uniformarle alle disposizioni prescritte entro il termine di anni 3 dall'entrata in vigore del regolamento stesso, eseguendo gli indispensabili lavori di risanamento igienico-edilizio di cui agli articoli seguenti ed eventualmente ordinati dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 157

##### *Risanamento ambientale*

I cortili, le aie, gli orti ed i giardini annessi alle case devono avere efficiente scolo delle acque atto ad evitare impaludamenti.

Tutto intorno alla casa deve essere fatto un marciapiede della larghezza minima di m. 0,80 costruito in cemento battuto e rullato.

L'allontanamento delle acque meteoriche e delle acque di rifiuto provenienti dalle case, dalle adiacenze delle medesime e dai ricoveri degli animali deve essere effettuato secondo le norme del presente regolamento.

#### Art. 158

##### *Risanamento delle abitazioni*

Qualora i pavimenti non siano sopraelevati di m. 0,50 sul piano di campagna e siano constatati segni di umidità proveniente dal sottosuolo, si provvederà a creare sotto i pavimenti stessi un idoneo vespaio ventilato.

Il rivestimento dei pavimenti e dei solai sarà fatto con materiale laterizio o con marmette di graniglia o con altro idoneo materiale.

Sono in ogni caso assolutamente vietati i pavimenti di terra battuta ed i solai a semplice strato.

Tutti i locali devono essere convenientemente intonacati all'interno e all'esterno.

Qualora i muri presentino segni di umidità ascendente, dovranno essere risanati e resi permanentemente asciutti con idonei manufatti.

Ogni vano di abitazione deve essere convenientemente arieggiato dall'esterno ed i serramenti delle finestre devono essere in buono stato di manutenzione e completi di vetri.

Le scale di accesso ai piani superiori devono essere costruite in muratura. Eccezionalmente potranno essere consentite le scale di legno purchè presentino sufficiente garanzia di sicurezza restando comunque vietato l'uso di scale ripide, mobili ed a pioli.

I tetti devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare infiltrazioni di acqua all'interno.

I vani sottotetto devono essere sempre provvisti di controtetto con strato d'aria interposto per difendere gli ambienti dalle influenze atmosferiche.

Ogni abitazione deve essere provvista d'acqua riconosciuta potabile dal Laboratorio di Igiene e Profilassi e deve essere munita di regolamentare latrina, con lavabo, inserita nell'alloggio.

I sistemi di approvvigionamento dell'acqua potabile e di smaltimento dei rifiuti liquidi devono essere revisionati ed uniformati alle prescrizioni del presente regolamento o a quelle che, caso per caso, saranno ordinate dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 159

##### *Risanamento delle stalle e dei ricoveri animali*

E' fatto obbligo al proprietario di apportare alle stalle ed ai ricoveri di animali in genere le necessarie migliorie igieniche secondo le norme del presente regolamento e prevalentemente consistenti nella eliminazione delle cause di umidità, nell'attivazione di una sufficiente aerazione ambientale, nell'igienico smaltimento dei rifiuti animali liquidi e solidi, nella costruzione di regolamentare concimaia, nella separazione netta dei locali di abitazione dalla stalla, nella costruzione di idonei solai impermeabili ed incombustibili in quelle abitazioni poste sopra le stalle.

Qualora il proprietario o il conduttore della casa colonica intenda produrre latte destinato al consumo diretto, la stalla deve essere uniformata alle condizioni prescritte dal Regolamento Veterinario Comunale.

## TITOLO QUARTO

### IGIENE DEI LOCALI DI LAVORO

#### CAPO I

##### *STABILIMENTI INDUSTRIALI E LABORATORI*

#### Art. 160

##### *Applicabilità delle norme*

L'Ufficiale Sanitario a norma dell'Art. 40 del T.U. LL.SS. del 1934 vigila affinché le disposizioni del presente capo siano applicate alle azien-

de, istituti, ecc., indicati nell'articolo 1 del regolamento generale per l'Igiene del Lavoro, approvato dal D.P.R. 19-3-1956, N. 303, nonché alle botteghe, ed in genere a tutti i locali di lavoro e agli ambienti nei quali si trattengono per più ore del giorno una o più persone per svolgere attività lavorativa.

#### Art. 161

##### *Attivazione degli stabilimenti industriali e di laboratori*

Chiunque intenda attivare o rilevare uno stabilimento industriale, una fabbrica, un laboratorio o una manifattura di qualsiasi genere, deve richiedere, oltre alle speciali autorizzazioni di competenza di altri enti, anche l'autorizzazione al Sindaco ai fini igienico-sanitari.

Si considerano inoltre stabilimenti industriali e laboratori in genere tutti i locali dove stanno a lavorare una o più persone, tanto se il lavoro è semplicemente manuale quanto se è sussidiato da macchine.

Vengono considerati alla stessa stregua i cantieri edili, i laboratori tecnici e scientifici, i depositi di materie prime e di prodotti industriali, i magazzini commerciali ed analoghi.

#### Art. 162

##### *Ambienti di lavoro*

Gli ambienti di lavoro devono corrispondere alle norme stabilite dal T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dal D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e successive modificazioni, anche per ottenere il certificato di agibilità.

Oltre tali requisiti di ordine generale debbono essere osservate anche le disposizioni igieniche di ordine speciale fissate dalle seguenti leggi: Legge 26 agosto 1950 N. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; D.P.R. 27-4-1955 N. 547, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; R.D. 14 ottobre 1926, N. 1927 sulle fabbriche di conserve alimentari; R.D. 29 ottobre 1931 N. 1691, sulle fabbriche di acque gassose; D.P.R. 7 gennaio 1956, sul lavoro delle costruzioni; D.P.R.

20 marzo 1956 N. 320, sul lavoro in sotterraneo; D.P.R. 20-3-1956 N. 321, sui lavori nei cassoni ad aria compressa, e 20 marzo 1956 N. 322, sull'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione; D.P.R. 20-3-1956, N. 233, sul lavoro degli impianti telefonici e successive modificazioni, nonché norme del presente regolamento.

La domanda di apertura di opifici, laboratori e simili dovrà essere corredata da una pianta in scala dei locali da adibirsi all'attività con l'indicazione del loro uso, degli impianti e servizi igienici ivi compresi i sistemi di smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi, gassosi.

A mente degli articoli 6 e 8 delle norme generali per l'igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956 N. 303 l'Ufficiale Sanitario, d'intesa con l'ispettorato del lavoro, potrà consentire deroghe alle altezze minime ed alle disposizioni sul lavoro in locali sotterranei o semisotterranei, quando lo richiedano esigenze tecniche aziendali, salva la prescrizione di mezzi idonei di aerazione, d'illuminazione, di difesa dall'umidità, dalle emanazioni e temperature nocive.

#### Art. 163

##### *Condizioni igieniche dei locali di lavoro*

I locali di lavoro debbono essere provvisti in tutte le loro parti di pavimenti impermeabili e di pareti a superficie liscia. Gli ambienti adibiti alla preparazione o commercio di alimenti o bevande o alla manipolazione di sostanze maleodoranti o tossiche, debbono avere una zoccolatura sino a metri 2 di altezza di materiale lavabile e impermeabile.

Gli opifici, laboratori e simili debbono essere provvisti di abbondante quantità di acqua potabile, conservata e condotta in guisa da escludere ogni pericolo di contaminazione; la provvista di acqua potabile deve essere sufficiente ad assicurare anche una conveniente pulizia personale.

Gli stabilimenti e simili, soggetti a sorveglianza igienica, debbono possedere i requisiti di vigilabilità.

Gli ambienti di lavoro devono essere tenuti costantemente puliti, per quanto lo comporta la natura dell'attività esercitata. Essi debbono essere aerati e ubicati con aperture su due lati contrapposti, asciutti, ben difesi dagli agenti atmosferici; l'aria finestrata corrisponderà nelle nuove fabbriche almeno ad un decimo della superficie del pavimento. Le finestre

saranno ben apribili e provviste di sistemi che assicurino un buon ricambio automatico dell'aria. Il fattore luce diurna dovrà essere di almeno 0,01.

L'illuminazione artificiale dovrà assicurare sul piano di lavoro una intensità di illuminazione ritenuta sufficiente ed idonea. Il colore, lo splendore, la luminiscenza, la disposizione delle sorgenti di luce dovranno corrispondere ai requisiti del lavoro ed alle necessità igieniche dei lavoratori.

Il locali dovranno essere provvisti di igienici impianti di riscaldamento. Gli indici di temperatura effettiva e di calore radiante dovranno essere compresi entro i limiti delle zone di benessere.

L'Ufficiale Sanitario vigila, a mente delle disposizioni dell'art. 40 T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, a che l'esercizio di attività artigiane, industriali, commerciali, non costituiscano causa di molestia o di insalubrità per la popolazione e propone al Sindaco i provvedimenti di risanamento ambientale.

In caso di dissenso tra l'Ufficiale Sanitario e l'Ispettore del Lavoro, circa i provvedimenti da adottarsi, giudicherà il Prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.

#### Art. 164

##### *Latrine*

Le aziende industriali e commerciali debbono essere dotate di almeno una latrina isolata dai posti di lavoro, con caratteristiche igieniche corrispondenti a quelle fissate dagli artt. 39, 45, 99.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi debbono essere latrine separate per uomini e per donne. Il numero delle latrine non deve essere inferiore a una ogni 25 persone occupate per un turno di lavoro.

#### Art. 165

##### *Lavandini*

La distribuzione dell'acqua deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.

Ogni ambiente deve essere dotato almeno di un lavandino ad acqua corrente.

I lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 persone dipendenti occupate in un turno; i lavandini collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60 cm. per posto.

A cura del proprietario i lavandini devono essere dotati di adatti mezzi detersivi o sistemi igienici per asciugarsi.

#### Art. 166

##### *Mense aziendali ed ambienti di ristoro*

Le aziende nelle quali più di 30 operai rimangono in sede durante gli intervalli di lavoro per la refezione e quelle che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 169 devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, separati dai luoghi di lavoro, muniti di tavoli e di sedili con schienale.

I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento deve essere compatto ed impermeabile e le pareti intonacate ed imbiancate.

Debbono essere provvisti di mezzi per conservare in adatti posti fissi le vivande, per riscaldare e lavare i relativi recipienti.

Quando lo stabilimento disponga di una propria cucina per la preparazione, la cottura, la somministrazione dei pasti al personale dipendente, il personale addetto e i locali della cucina stessa, con i relativi impianti debbono uniformarsi alle norme vigenti per le cucine delle abitazioni collettive, di cui agli artt. 57, 58, 59, 60 e 61 del presente regolamento.

In quest'ultimo caso il proprietario dell'azienda è tenuto a segnalare l'istituzione della mensa aziendale alla Direzione Servizi di Igiene e Sanità affinché questa possa predisporre la necessaria vigilanza sull'igiene ambientale sul personale addetto e sopra gli alimenti e bevande somministrate.

#### Art. 167

##### *Spogliatoi*

Salvo i casi eccezionali debitamente comprovati gli stabilimenti indu-

striali devono essere anche dotati di idoneo spogliatoio, essendo proibito agli operai medesimi di uscire dallo stabilimento o di entrare nel refettorio, senza avere spogliato l'abito da lavoro ed essersi lavati.

Art. 168

*Sale di allattamento*

In conformità al disposto dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, in tutti gli stabilimenti nei quali siano occupate almeno 30 donne coniugate di età non superiore ai 50 anni, è obbligatoria la camera di allattamento ben illuminata ed aerata, provvista di acqua potabile, ben riscaldata nella stagione fredda, convenientemente arredata e tenuta sempre in stato di scrupolosa pulizia.

Art. 169

*Bagno per operai*

Quando trattasi di lavori polverosi o che diano luogo a sviluppo di gas o fumi contenenti sostanze untuose ed incrostanti, le aziende che occupano più di 50 operai devono mettere a disposizione i mezzi atti perchè gli operai facciano il bagno generale.

In questi casi i lavoratori hanno l'obbligo di prendere il bagno secondo le disposizioni dell'art. 38 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 170

*Locali in cui si spandono liquidi*

Nei locali ove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita e impermeabile e deve essere percorso da canalette di scolo impermeabili con la pendenza sufficiente per il pronto deflusso di liquidi. Tali canalette devono scaricarsi nelle fogne, provviste sempre di sifone a chiusura idraulica e di graticolare, nonchè di ogni altro accorgimento tecnico prescritto di

volta in volta dall'Ufficiale Sanitario, quando le acque trasportino elementi in sospensione tali da otturare o in qualsiasi altro modo danneggiare le condutture.

Nei locali che trovansi nelle condizioni suaccennate, gli operai devono essere provvisti di zoccoli di legno o di soprascarpe impermeabili ed il pavimento deve essere coperto da un reticolato di legno convenientemente alzato dal terreno.

Tale reticolato deve trovarsi nei luoghi nei quali gli operai rimangono a lungo fermi, quando il pavimento sia formato di materiale facile conduttore del calore.

Salve si intendono le disposizioni e le competenze di cui all'art. 7 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 171

*Stabilimenti con emanazioni sgradevoli*

Nei locali in cui si trovano materie prime e prodotti lavorati che danno un cattivo odore e nei quali si effettuano operazioni capaci di svolgere emanazioni sgradevoli, le parti di legno devono essere munite di rivestimento impermeabile.

Se per lo sviluppo di vapori sgradevoli o molesti al vicinato, si debbono tenere chiuse le finestre dei locali ove lavorano gli operai, l'industriale deve provvedere in maniera appropriata alla ventilazione di essi, adottando le opportune misure per provocare lo smaltimento delle emanazioni sgradevoli.

Quando tali emanazioni arrechino disturbo al vicinato, il loro smaltimento deve essere fatto solo dopo denaturazione dei prodotti volatili che si sviluppano dalle materie prime e dai prodotti lavorati, o con adatti accorgimenti che evitino il disturbo sopradetto.

Art. 172

*Provvedimenti contro la diffusione del fumo  
e di emanazioni moleste*

Tutti gli stabilimenti devono essere forniti dei mezzi necessari per

impedire la diffusione, nei locali di lavoro, del fumo, della fuliggine, dei pulviscoli e dei prodotti gassosi irritanti e comunque nocivi e molesti, e devono provvedere che questi non disturbino o danneggino il vicinato.

Le fabbriche e i laboratori (compresi i panifici ed i pastifici) dovranno essere forniti di camino di conveniente altezza, posto ad adeguata distanza dalle proprietà limitrofe, per mezzo del quale i prodotti della combustione siano facilmente diluiti e dispersi nell'aria al fine di non danneggiare l'equilibrio ecologico circostante.

Le altezze dei camini e degli scarichi di aspiratori funzionanti negli stabilimenti per lo smaltimento di fumaie e di gas debbono superare di almeno m. 2 quella del colmo del tetto del fabbricato più alto, di m. 3 la copertura a terrazza del fabbricato più alto entro un raggio di m. 100 dallo stabilimento.

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà prescrivere l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione e proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare o che comunque possono essere causa di insalubrità o molestie.

Il fumo emesso dai camini deve essere di densità inferiore al n. 2 della scala dell'apparecchio rilevatore tipo Ringelman.

E' tollerata l'emissione di fumo di densità pari a quella di cui al n. 2 della scala dell'apparecchio di Ringelman durante la carica o la pulizia del focolare per non oltre 10 minuti in un'ora.

L'emissione di fumo di maggiore densità, ma non superiore a quella di cui al n. 3 della scala indicata, è tollerata per 5 minuti consecutivi o per 5 minuti complessivi in un'ora.

#### Art. 173

##### *Focolai e impianti di riscaldamento*

I focolai e gli impianti di riscaldamento domestici dovranno osservare le norme stabilite dalla legge 13 luglio 1966, N. 615 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. 22-12-1970, n. 1391.

Quando un focolare sia condotto in modo non regolare e dia luogo alla produzione continuativa di fumo di densità superiore al limite stabilito, il Sindaco interverrà per mezzo degli organi di vigilanza.

Le infrazioni constatate comporteranno per la prima volta una diffida al proprietario o conduttore dell'impianto; successivamente si darà luogo al procedimento contravvenzionale a norma di legge.

Nel caso di recidiva o di particolare gravità, sarà disposto lo spegnimento del focolare o dell'impianto conduttore del fumo.

Quando risulti che il cattivo funzionamento dell'impianto dipenda da deficienze strutturali, il Sindaco potrà ingiungere di porvi riparo assegnando un termine per l'esecuzione.

In relazione alla gravità dell'inconveniente riscontrato, potrà essere vietata l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente fra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare l'inconveniente.

A tale scopo il Sindaco, a seconda dei casi, potrà prescrivere l'impiego di combustibile adatto o l'installazione di idonei apparecchi atti a ridurre al minimo possibile la contaminazione dell'aria.

#### Art. 174

##### *Lavorazione di materie grasse*

Il pavimento dei locali dove si lavorano materie grasse o suscettibili, con i loro cascami, di imbrattarlo tenacemente, deve essere mantenuto costantemente coperto con segatura di legno o con altre sostanze capaci di trattenere il sudiciume che dovrà essere frequentemente asportato.

#### Art. 175

##### *Industrie con materie putrescibili*

In tutte le industrie in cui si impiegano materie prime facilmente putrescibili o capaci di sviluppare primitivamente o durante la loro trasformazione odori ed emanazioni sgradevoli, si devono conservare e lavorare tali materie ed eseguire tali operazioni nella parte più interna dello stabilimento ed alla maggiore distanza possibile dalle case e dalle strade circostanti.

Le suddette industrie, che devono essere isolate e recintate con muri di altezza non inferiore a metri 3, non possono essere situate a distanza

inferiore a m. 50 dalle strade e a m. 500 dalle abitazioni, le quali ultime dovranno sempre risultare sopravento rispetto alle industrie stesse.

Le materie fermentescibili o comunque capaci di svolgere emanazioni sgradevoli, non possono essere accumulate negli stabilimenti in quantità maggiore di quella compatibile col turno di lavorazione di cui lo stabilimento risulta capace e devono conservarsi in appositi recipienti impermeabili impedendo la putrefazione di esse e lo sviluppo di odori sgradevoli mediante l'aggiunta di sostanze disinfettanti, assorbenti, deodoranti e moschicidi.

Queste precauzioni devono prendersi, nel caso di sostanze che sviluppano emanazioni ripugnanti, anche durante la loro rimozione ed il loro trasporto.

Quest'ultimo deve farsi in recipienti e carri adatti con coperchio a chiusura ermetica che devono essere lavati dopo ogni impiego, e, quando occorra, disinfettati.

#### Art. 176

##### *Stabilimenti con industrie polverose*

Devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 19-3-1956, N. 303.

Se nello stabilimento si sviluppano polveri filamentose, le finestre devono essere provviste di reti metalliche a maglie fini capaci di trattenerle.

Nei cantieri edili, durante le demolizioni, si deve evitare il polverio con opportuni mezzi.

Lo stabilimento deve altresì essere provvisto di bagni a doccia in numero proporzionato al numero degli addetti.

#### Art. 177

##### *Stabilimenti rumorosi*

E' vietato qualunque rumore che possa recare disturbo alla quiete pubblica, specie nelle ore di riposo notturno.

Sono considerate attività moleste, anche se svolte nelle ore diurne, quelle che danno origine a rumori distraenti (70-80 Phon), assordanti (90-110 Phon) e dolorosi (110-130 Phon).

Sono da considerarsi insalubri e dannosi al benessere i rumori che pervengono nell'interno delle abitazioni con intensità superiore ai 30 Phon.

L'Ufficiale Sanitario controllerà in questi casi che ai fini della tutela del benessere pubblico, e salve le norme sulla tutela del lavoro, siano messi in atto tutti i mezzi possibili per prevenire ed attenuare l'emissione di rumore.

Gli apparecchi capaci di produrre forti vibrazioni, devono essere collocati sopra apposite fondazioni isolanti.

#### Art. 178

##### *Depositi di stracci - Raccolta di stracci e di residui*

I depositi degli stracci e gli stabilimenti per la cernita di questi, devono essere posti fuori dall'abitato.

E' permesso ai conduttori di tali esercizi di mantenere nelle vie secondarie della città un locale (che deve essere sgombrato ogni sera) per la sola raccolta degli stracci esclusa assolutamente la cernita.

Tali locali devono avere le pareti ed il pavimento impermeabili.

Per l'apertura di tali locali deve essere inoltrata domanda al Sindaco che rilascia apposito permesso su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario. Nei suddetti locali non possono tenersi ossa in deposito.

Per esercitare l'attività del cenciaiolo, raccoglitore di residui, di oggetti usati, ecc., deve richiedersi oltre che il permesso di P.S., l'autorizzazione del Sindaco che viene rilasciata sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Coloro che esercitano dette attività devono indossare una «tuta» o vestaglia che preservi gli abiti dal contatto del materiale e recante una placca col numero della autorizzazione del Sindaco. Dovranno inoltre essere muniti di sacco impermeabile lavabile od altro recipiente idoneo per la raccolta dei materiali; l'eventuale veicolo dovrà essere dotato di



cassa di raccolta chiudibile, che possa essere facilmente lavata e disinfettata.

E' vietato il trasbordo dei cenci usati da un veicolo all'altro in luogo pubblico.

Il trasporto degli stracci, della carta sudicia e di qualsiasi altro materiale derivante dalla cernita delle immondizie deve essere effettuato esclusivamente con carri ben coperti, da sottoporre ad accurata lavatura e disinfezione dopo l'uso.

Tutte le persone addette alla raccolta, alla cernita e alla manipolazione dei cenci debbono essere munite di libretto sanitario nel quale saranno annotate le visite mediche periodiche praticate a cura dell'Ufficio d'Igiene.

I conduttori dei depositi di cenci e delle industrie per la cernita dei medesimi devono denunciare all'Ufficio d'Igiene ogni caso di malattia verificatosi fra il personale addetto alla manipolazione dei cenci, quando la malattia superi la durata di tre giorni.

La denuncia deve essere fatta mediante presentazione di certificato medico non oltre il quarto giorno dall'inizio della malattia.

#### Art. 179

##### *Permessi e ordini per industrie insalubri*

Chiunque voglia attivare una fabbrica, una manifattura o istituire depositi compresi nell'elenco delle industrie insalubri o comunque pericolose, compilato a cura del Consiglio Superiore di Sanità, deve presentare domanda al Sindaco.

Il Sindaco previa ispezione dell'Ufficiale Sanitario, accerta che siano state osservate le disposizioni del presente regolamento e degli articoli 216 e 217 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, N. 1265, stabilisce a quale classe la manifattura, la fabbrica e il deposito appartengono e, quando lo ritenga necessario, può vietare l'attivazione di essi o subordinarla a determinate cautele.

Spetta al Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, ordinare la chiusura delle manifatture e delle fabbriche e l'allontanamento dei depositi insalubri, salvo nei casi d'urgenza, le facoltà attribuite al Sindaco dalla Legge Comunale e Provinciale.

Resta comunque vietata l'attivazione di industrie o depositi insalubri negli aggregati residenziali o anche nelle loro immediate vicinanze ove

dette industrie possono recare pregiudizio al benessere dei cittadini e alla salubrità delle abitazioni.

Le industrie o manifatture insalubri iscritte nella 1<sup>a</sup> Classe del citato elenco devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni.

Possono però essere permesse anche nell'abitato a condizioni che l'industriale che le esercita, provi che, per la introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele non possono essere di danno alla salute dei vicini.

#### Art. 180

##### *Impiego di isotopi radioattivi*

Per quanto si riferisce all'impiego di isotopi radioattivi valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 13-2-1964, N. 185.

#### CAPO II

##### *DISCIPLINA SCARICHI ACQUE REFLUE*

#### Art. 181

##### *Concessioni scarico*

Chiunque intenda scaricare, direttamente o indirettamente, permanentemente o temporaneamente, nelle fognature comunali, oppure in cave, oppure in pozzi perdenti, oppure in corsi di acqua superficiali o profondi scorrenti nel territorio comunale o in acque pubbliche, acque usate provenienti da attività industriale, artigianale o zootecnica, dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico da parte del Sindaco, oltrechè da parte del Medico Provinciale.

La domanda per l'autorizzazione dovrà riportare la quantità massima delle acque da scaricare (da calcolare in 1 ora o in litri al secondo),

nonchè notizie sulle presumibili caratteristiche dell'acqua ed in particolare sulla sua tossicità (come dall'articolo 187) ed infine la località in cui si intenda disporre lo scarico.

La o le fognature degli opifici industriali, artigianali o zooagricoli dovranno avere, in luogo facilmente accessibile, all'esterno della recinzione, pozzetti in ispezione dai quali gli organi di vigilanza possano in qualsiasi momento effettuare prelievi, anche senza alcun preavviso al titolare dell'opificio.

#### Art. 182

##### *Autorizzazione del Sindaco*

L'autorizzazione del Sindaco verrà concessa su parere scritto dell'Ufficiale Sanitario, che richiederà, se necessario, opportuni pareri tecnici al Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, al Genio Civile - sezione Generale - all'Ufficio Tecnico Comunale ed eventualmente ad istituti di ricerca.

Il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione alla attivazione della fabbrica o altra attività che comporti scarico di rifiuti liquidi è tenuto, quando necessario, a subordinare l'autorizzazione stessa a tutte le clausole opportune a salvaguardare il buono stato igienico delle acque recipienti; è altresì tenuto a riportare nell'autorizzazione i dati quantitativi e qualitativi che dovranno avere le acque da sversare.

#### Art. 183

##### *Variazioni negli scarichi*

Per ogni variazione di scarico di acque usate, conseguente ad incremento dell'attività della Ditta, oppure modifica dei metodi lavorativi o a trasformazione della attività, e, comunque, nel caso che la Ditta debba scaricare acque differenti qualitativamente o quantitativamente da quelle per le quali aveva ottenuto l'autorizzazione, è fatto obbligo alla ditta stessa di richiedere ed ottenere una nuova autorizzazione del Sindaco, che la rilascia nella stretta osservanza di tutto quanto stabilito nell'articolo precedente.

#### Art. 184

##### *Progetti costruzione edifici industriali*

Quanto prescritto negli articoli precedenti vale anche per i progetti di edilizia, quando si tratti di edifici da destinare, totalmente o in parte, ad usi industriali o artigianali (artt. 220 e 221 del T.U. LL.SS. 27-7-1934, N. 1265).

#### Art. 185

##### *Scarichi già esistenti*

Il Sindaco, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, dopo aver completato il censimento degli scarichi industriali, zooagricoli ed artigianali esistenti nel territorio del Comune, invita le Ditte interessate a rendere le rispettive acque conformi alle norme di cui all'articolo 187.

#### Art. 186

##### *Termine per adeguare scarichi esistenti*

Per gli scarichi esistenti all'atto di emanazione del presente regolamento, i titolari, anche se provvisti di autorizzazione all'attivazione, dovranno provvedere ad adeguare gli scarichi stessi alle norme di cui all'art. 187, ed ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione allo scarico.

Tale adeguamento dovrà essere effettuato nel termine di un anno dalla data dell'invito da parte del Sindaco:

detto termine è prorogabile solo dal Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità, in caso di costruzione di impianti di particolare mole o complessità tecnica, o previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, che, prima di rilasciare detto parere, ne darà notizia al Medico Provinciale ed alla Amministrazione Provinciale o alla Capitaneria di porto secondo la competenza.

*Caratteristiche acque di scarico*

Le caratteristiche di massima cui dovrà riferirsi l'acqua di scarico originata da attività industriali, zoogricole ed artigianali, sono quelle indicate nel seguente prospetto che forma parte integrante del Regolamento. Sulla base delle stesse caratteristiche dovrà essere formulato il giudizio sul funzionamento degli impianti di depurazione:

colore	— 30 mgr. (metodo platino-cobalto) e comunque non visibile nelle acque recipienti
odore	— non sgradevole né fastidioso
torbidità	— 80 mg. (in silice)
sostanze sedimentabili	— cc. 1,0 litro ogni due ore (coni IMHOFF)
temperatura	— non più di 30° C.
ph	— Mn 5,5 - Mx 9,0
BOD	— 50 mgr/l.
Stabilità relativa	— non inferiore a 50%
cianuri tenore massimo	— ppm. 0,1
cromo esavalente	— » 0,05
fenoli	— » 0,05
arsenico	— » 0,05
Pb	— » 0,10
Selenio	— » 0,10
oli minerali	— mg. 2/litro
Ammoniaca	— mg. 1/litro
Idrogeno solforato	— mg. 10/litro
Solfiti (ioniSO <sub>2</sub> )	— mg. 0,05/litro
Mercurio	— mg. 0,05/litro
Cadmio	} 0,5 mg/l.
rame	
nicel	
zinco	
Antiparassitari, pesticidi, diserbanti	} — assenti

Per sostanze non contemplate nel presente elenco, i limiti verranno fissati, di volta in volta, dal Sindaco, dietro parere dell'Ufficiale Sanitario, il quale potrà utilizzare la prova biologica.

(Tossicità verso pesci: in ogni caso le acque di scarico non devono causare alcun caso di moria su 10 esemplari adulti di «Alburnus Albidus» [Alborella] natanti in esse, entro 48 ore).

La ditta è comunque obbligata a comunicare al Sindaco se le proprie acque di scarico sono tossiche o meno, specificando la e le sostanze che causano la tossicità stessa: il Sindaco subordinerà l'autorizzazione allo scarico a tutte le clausole idonee a rendere l'acqua recipiente non tossica.

## Art. 188

*Sanzioni*

Il titolare della ditta che effettuerà scarichi, anche se conformi ai limiti stabiliti nelle tabelle di cui all'art. 187, senza essere munito della nuova autorizzazione del Sindaco, sarà assoggettato alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale.

## Art. 189

*Revoca autorizzazione*

Ove dai controlli eseguiti d'ufficio dagli organi di vigilanza, successivamente al rilascio della nuova autorizzazione, si riscontrino dati non contenuti nei limiti fissati nella tabella di cui all'art. 187, il Sindaco procederà all'immediata revoca dell'autorizzazione allo scarico e il titolare dell'impresa sarà soggetto alle sanzioni di cui all'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

L'inosservanza del provvedimento di revoca comporta la denuncia all'A.G. ai sensi dell'Art. 650 del C.P.

## Art. 190

*Provvedimenti contingibili e urgenti*

Sono fatti salvi in ogni caso i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

## TITOLO QUINTO

### IGIENE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE E DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 191

##### *Vigilanza*

Qualunque sostanza, destinata a cibo o bevanda, è soggetta a vigilanza sanitaria, a termine di legge e dei regolamenti vigenti.

L'ufficio di Igiene esercita continua vigilanza sulle derrate alimentari e sulle bevande, sui luoghi di deposito e vendita, anche se ambulante, nel territorio del Comune ed ovunque essa avvenga; sui mezzi di trasporto, sui recipienti e sugli utensili adibiti alla preparazione, al trasporto, allo smercio delle derrate e delle bevande.

Sorveglianza inoltre, dal punto di vista igienico-sanitario, le persone addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande a norma dell'art. 14 della legge 30-4-1962, N. 283.

Qualora nel corso delle ispezioni vengano prelevati dei campioni, gli estremi di questi saranno riportati su apposito registro.

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di prodotti alimentari, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in diretta comunicazione con questi. L'igiene della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande è disciplinata dalla legge 30-4-1962, N. 283, modificata dalla legge 26-2-1963, N. 441.

Resta di competenza dell'ufficio veterinario la sorveglianza sugli alimenti prevista dal regolamento veterinario comunale.

##### Art. 192

##### *Distruzione di sostanze sequestrate pericolose alla salute pubblica*

Le sostanze sequestrate, in incipiente putrefazione e putrefatte o

comunque alterate nei caratteri organolettici, non commestibili o pericolose alla salute pubblica, saranno distrutte previa proposta dell'Ufficiale Sanitario con provvedimento d'urgenza del Sindaco ai sensi dell'art. 16 della Legge 30-4-1962, N. 283, redigendosi un rapporto specificato sulle alterazioni delle materie distrutte e sulle ragioni che hanno determinato il provvedimento.

##### Art. 193

##### *Domande per esercizi*

Per attivare un esercizio destinato allo spaccio di sostanze alimentari o bevande o per il sub-ingresso di quelli già esistenti o per il trasferimento in altro locale, deve essere inoltrata domanda al Sindaco con l'indicazione del luogo di commercio.

Il rilascio della licenza avverrà previo parere dell'Ufficiale Sanitario. Per ottenere la licenza di vendita ambulante si inoltrerà domanda al Sindaco che la concede previo esame, da parte dell'Ufficiale Sanitario, delle condizioni di salubrità dei locali adibiti a deposito delle sostanze da smerciare.

La stessa procedura si dovrà seguire per attivare laboratori per generi alimentari o per bevande o per subentrare in quelli già esistenti.

Il personale addetto, prima di iniziare l'attività, oltre alla prescritta visita sanitaria, deve essere sottoposto a vaccinazione antitifica da ripetersi annualmente.

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario.

Il libretto personale ha validità di un anno dalla data dell'ultimo controllo sanitario, trascorsa la quale sarà ritenuto scaduto ad ogni effetto.

##### Art. 194

##### *Locali*

I locali adibiti allo smercio di alimenti e bevande devono essere sufficientemente ampi, bene aerati, asciutti, con pavimento in materiale impermeabile e con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza minima di m. 1,80.

Gli spacci, che saranno sempre muniti di tende pendule, devono avere accesso dalla pubblica via. Devono inoltre essere provvisti di lavandino e di acqua potabile.

I locali di vendita devono essere tenuti con la maggior pulizia, in modo che non ne derivino cattive esalazioni.

Il banco di vendita e le scansie sulle quali si espongono i generi alimentari dovranno avere i piani di lastre di marmo bianco levigato, o di altri materiali non assorbenti.

Non vi deve essere comunicazione fra i locali di vendita e qualsiasi altro locale, fatta eccezione per il retrobottega, che dovrà comunque essere ben ventilato e tenuto in uno stato di costante pulizia. Il retrobottega non potrà avere altra comunicazione che con l'esercizio di vendita.

#### Art. 195

##### *Protezione dei generi alimentari*

I generi alimentari che si consumino senza cottura o lavaggio o depelamento, sia negli stabilimenti di fabbricazione che in quelli di manipolazione, quanto in quelli di deposito e vendita, devono essere protetti a mezzo di vetrine e, quando non sia possibile, con ripari a fitta rete, veli, ventilatori, ecc., approvati dall'Ufficio d'Igiene.

I clienti possono rifiutarsi di acquistare generi alimentari sui quali si siano posate delle mosche e che comunque non siano protetti contro di esse.

#### CAPO II

##### *PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI*

#### Art. 196

##### *Prodotti della pesca*

Per quanto riguarda il commercio della pesca (pesci, crostacei, mol-

luschi, ecc.) si applicano le norme contenute nel regolamento veterinario comunale.

Il commercio dei molluschi eduli è disciplinato dalla legge 4 luglio 1929, N. 1315.

#### CAPO III

##### *PANNA, FORMAGGI, ECC.*

#### Art. 197

##### *Panna*

E' vietato vendere panna con una quantità di grasso inferiore al 15% in peso.

E' proibita la vendita della panna inacidita o alla quale siano state aggiunte sostanze estranee, quali: albumina, sostanze amidacee, carbonati alcalini, materie grasse derivate dal latte, sostanze conservatrici, ecc.

#### Art. 198

E' vietato confezionare e porre in vendita preparati, dolciumi, gelati, ecc., con panna non pastorizzata.

#### Art. 199

##### *Produzione, vendita e depositi di formaggi*

La produzione e la vendita di formaggi è regolata dalle vigenti leggi in materia.

E' vietato nei negozi, nelle cantine ed in qualsiasi altro locale dell'ag-

glomerato urbano, il deposito di grandi quantità di formaggi atte a produrre esalazioni incommode o moleste.

#### Art. 200

##### *Formaggi dei quali è vietata la vendita*

E' vietata la vendita di formaggi:

- a) in stato di eccessiva maturazione o di putrefazione;
- b) colorati all'interno o all'esterno con colori nocivi;
- c) nocivi per qualsiasi altra causa.

I formaggi freschi pecorini, vaccini o misti di produzione casalinga possono essere ammessi al consumo eccetto che il Sindaco, su segnalazione dell'Ufficiale Sanitario, ravvisi la necessità, per ragioni di carattere igienico-sanitarie, di sospenderne, con ordinanza da rendersi pubblica, la confezione e il commercio.

#### Art. 201

Per quanto riguarda le vaccherie, per la produzione di latte destinato al consumo diretto, si applicano le norme contenute nel regolamento veterinario comunale.

Ugualmente si procede per quanto riguarda il commercio delle uova.

#### CAPO IV

##### *GRASSI ANIMALI E VEGETALI ED OLII VEGETALI*

#### Art. 202

##### *Grassi alimentari*

E' vietata la vendita di grassi animali o vegetali che non siano in

possesso di buoni caratteri organolettici o in cattivo stato di conservazione o la cui composizione non corrisponda a quella indicata dalla denominazione con la quale essi vengono offerti.

E' vietato fabbricare, porre in vendita, vendere o mettere in commercio strutto contenente:

- a) grassi diversi da quelli di maiale;
- b) acqua in proporzione superiore all'1%;
- c) sostanze estranee di qualsiasi natura, eccettuato il sale da cucina.

#### Art. 203

##### *Divieto di vendita di grassi in particolari condizioni*

E' proibita la vendita a scopo alimentare dei grassi animali o vegetali irranciditi o altrimenti alterati e di consistenza, colore, odore e sapore anormali, nonché di quelli sofisticati con sostanze per se stesse nocive e che ne diminuiscano il potere alimentare e di quelli provenienti da animali affetti da malattie infettive.

#### Art. 204

##### *Grassi animali o vegetali per uso industriale*

I grassi, animali o vegetali, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente possono essere impiegati per uso industriale previa denaturazione coi mezzi indicati volta per volta dall'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 205

##### *Burro*

E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro che non possieda i requisiti stabiliti dalla legge 23 dicembre 1956, N. 1526.

Art. 206

*Margarina e grassi idrogenati*

La produzione e il commercio di margarina e dei grassi idrogenati sono disciplinati dalla legge 4-11-1951, N. 1516; dal D.P.R. 14-1-1954, N. 131 e dal D.P. 22-1-1958, N. 277.

Art. 207

*Olii*

La produzione e il commercio degli olii sono disciplinati dal R.D.L. 15-10-1925, N. 2033, convertito nella legge 18-3-1926, N. 562; R.D.L. 1-7-1926, N. 1361; dal D.P.R. 11-7-1953, N. 495, dalla legge 4-8-1955, N. 849 e loro successive modificazioni, dalla legge 13-11-1969, N. 1407, e dalla legge 24-7-1962, N. 1104.

Art. 208

*Vendita di olii vegetali*

Chiunque intenda vendere o comunque mettere in commercio olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva, deve presentare all'Ufficio d'Igiene denuncia scritta contenente l'indicazione del nome cognome oppure la ragione sociale del denunciante, nonchè di locali di deposito o di vendita sia all'ingrosso che al minuto degli olii medesimi.

Art. 209

*Denominazione degli olii di semi*

Gli olii vegetali commestibili diversi da quelli di oliva devono essere venduti con la denominazione di olio di semi, che deve essere sempre indicata nei documenti commerciali, sui recipienti contenenti detti olii, dovunque essi si trovino.

Analoghe scritte devono essere applicate a caratteri ben leggibili all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso e al minuto.

Qualora in uno stesso locale si vendano olii di oliva e olii di semi, le relative prescritte indicazioni devono essere fatte con targhe diverse.

La targa per gli olii di oliva non deve essere più visibile nè per la grandezza, nè per il colore ed il carattere in essa usati, di quella per gli olii di semi.

Art. 210

*Divieti in materia di vendita e di miscela per gli olii*

E' vietato vendere, detenere per vendere o mettere comunque in commercio olio di oliva che non posseda le caratteristiche di legge ed olii vegetali commestibili artificialmente colorati contenenti sostanze estranee allo scopo di correggere il colore.

E' vietato preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri olii vegetali commestibili.

CAPO V

*CEREALI, FARINE, PANE E PASTE ALIMENTARI*

Art. 211

*Cereali*

E' proibita per uso alimentare, la vendita di cereali umidi, commisti a semi estranei od a sostanze minerali, invasi da parassiti o di cattivo sapore ed odore, oppure alterati o comunque avariati o nocivi.

I cereali impuri ed avariati che si vogliono vendere per l'alimentazione degli animali, o per uso industriale, devono essere indicati al pub-

blico con cartellino fissato al recipiente che li contiene, che indichi chiaramente al compratore la loro natura.

#### Art. 212

##### *Produzione e vendita di farina e pane - Divieti*

La produzione e la vendita della farina e del pane è disciplinata dalle disposizioni di legge in vigore.

E' proibita la vendita di farina:

a) ottenuta da cereali che si trovino nelle condizioni elencate all'art. 211 del presente regolamento;

b) mescolata con sostanze minerali, come allume, solfato di rame e di zinco, sali di piombo, talco, creta, gesso o comunque polveri estranee;

c) contenente in qualunque proporzione farine di qualità diversa da quella richiesta e venduta;

d) ammuffita, alterata per fermentazioni, inacidimento, ecc., e invasa da parassiti animali o vegetali.

#### Art. 213

##### *Granoturco*

Chiunque tenga in deposito per vendere, per macinare e per altro uso che non sia l'alimentazione, granoturco guasto o imperfetto, deve attenersi alle disposizioni della legge speciale 21-7-1902, N. 427, e del relativo regolamento 5-11-1903, N. 451, nonché delle successive circolari ministeriali e degli articoli 244, 245, 246 del T.U. sulle leggi sanitarie approvate con R.D.L. 27-7-1934, N. 1265.

#### Art. 214

##### *Panificazione*

L'esercizio dell'industria della panificazione è disciplinato dalle dispo-

sizioni di legge in vigore nonché dalla legge 4 luglio 1967, N. 580.

E' vietato l'impiego nella confezione del pane e dei grissini di grassi diversi dal burro, olio di oliva e di strutto. E' ammesso invece l'impiego di prodotti ottenuti per emulsione dei suddetti grassi con acqua, eventualmente addizionati di zucchero.

E' vietato nel territorio del Comune, vendere e tenere per vendere, nonché impiegare nella fabbricazione della pasticceria, qualsiasi prodotto contenente sostanze grasse, se non confezionate in conformità al comma seguente.

I prodotti di cui sopra devono essere racchiusi in recipienti ed involucri sigillati (botti, barili, casse, scatole, ecc.) recanti all'esterno le seguenti indicazioni:

a) nome e residenza della ditta produttrice;

b) composizione qualitativa del prodotto e percentuale dei singoli componenti, con la specificazione dei grassi impiegati;

c) peso netto.

Quando si tratti di prodotti diversi da quelli sopra indicati deve essere apposta la dicitura: «Non ammesso per uso panificazione».

#### Art. 215

##### *Requisiti dei locali per fabbricazione e vendita di farina, pane e pasta*

Le fabbriche e gli spacci di farina, di pane e pasta saranno sempre tenuti puliti, ben illuminati e ventilati, lontani da latrine, da stalle o da altri ambienti che emanino cattive esalazioni e provvisti di tende pendule.

Detti locali non potranno mai servire da dormitori né essere usati per abitazioni.

Le aperture destinate alla illuminazione e alla ventilazione dei forni e dei pastifici debbono aprirsi direttamente all'aria libera.

Gli operai addetti alle fabbriche di pane e paste devono mantenere sempre puliti gli indumenti e la persona e, prima di essere assunti al lavoro, devono essere in possesso della prescritta tessera sanitaria rila-



sciata dall'Ufficiale Sanitario ed avere subito la vaccinazione antitifica, da ripetersi annualmente.

Il locali adibiti alla fabbricazione del pane e delle paste alimentari, devono avere le pareti con rivestimento impermeabile fino all'altezza di m. 2 ed essere forniti di latrine a chiusura idraulica e di lavandini ad acqua corrente calda e fredda.

Quando la lavorazione avvenga a ridosso dei muri, questi devono essere ricoperti di mattonelle bianche di ceramica.

E' vietato deporre il pane crudo o cotto e le paste alimentari all'aria aperta, nei cortili, nei vani delle scale, a terra nel laboratorio, in anditi, cantine, ecc.

Tale divieto è esteso anche ai generi di pasticceria.

#### Art. 216

##### *Fabbricazione del pane - Divieti in materia di vendita del pane*

Il pane deve essere fabbricato con farina di buona qualità ben macinata, con acqua pura e con lievito fresco o con altri fermenti ben conservati approvati dal Sindaco previo parere dell'Ufficiale Sanitario.

La preparazione del pane si deve fare senza aggiunta di allume, solfato di zinco, carbonato alcalino, persolfato di ammonio ed altre sostanze estranee.

Il sale deve essere conservato in recipienti non metallici.

E' vietata la vendita del pane fabbricato con le farine di cui all'art. 120 del regolamento speciale approvato con R.D. 3-8-1890, N. 7045 e successive modificazioni, mal lievitato o mal cotto, fermentato, ammuffito, inacidito. Per le altre disposizioni sulla vendita del pane si richiama la legge 31-7-1956, N. 1002 e la legge 4-7-1967, N. 580.

E' vietata la vendita minuta del pane nei locali dove siano tenuti e posti in vendita i seguenti altri generi: petrolio, benzina, carburanti in genere, gas combustibili e illuminanti, saponi, detersivi o disinfettanti, carburo di calcio, generi comunque maleodoranti, carni fresche, ortaggi.

#### Art. 217

##### *Trasporto del pane*

Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita deve essere effettuato con casse od appositi furgoncini a chiusura ermetica, rivestiti all'interno con materiale a superficie unita e lavabile (lamiera zincata, ecc.) in modo che il pane risulti al riparo da ogni causa di contaminazione.

Ogni partita di pane deve essere accompagnata, a cura della ditta fabbricante, di una distinta dalla quale risultino l'indirizzo del panificio, la data di consegna e la qualità del pane trasportato.

Tali distinte devono essere conservate presso la rivendita alla quale il pane è destinato per essere presentate ad ogni richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Le persone addette al trasporto del pane devono avere subito la visita medica dell'Ufficiale Sanitario ai sensi dell'art. 14 della legge 30-4-1962, N. 283, nonchè la vaccinazione antitifica.

#### Art. 218

##### *Divieto di toccare il pane*

I venditori di pane dovranno provvedere a che nei locali di vendita, mediante opportune disposizioni del banco, i compratori non possano toccare la merce posta in vendita. In detti locali dovranno essere esposti, in modo ben visibile, uno o più cartelli con l'indicazione del divieto di far cernita manuale del pane.

Il pane che si distribuisce nei caffè, nei ristoranti e simili dovrà essere accuratamente incartato.

Quello spezzato privo dell'involucro sarà escluso da una nuova distribuzione e destinato ad altro uso.

#### Art. 218 bis

##### *Piadine romagnole*

La vendita delle piadine romagnole può avvenire solo in chioschi chiusi e riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario. L'impasto dovrà

essere preparato a casa e portato al chiosco in contenitori igienico. Il chiosco dovrà essere allacciato alla rete idrica comunale oppure dotato di damigiana od altro contenitore riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 219

##### *Produzione e vendita delle paste alimentari - Divieti*

La produzione e la vendita delle paste alimentari è disciplinata dalla legge 22-6-1933, N. 874, dal decreto Alto Commissario Alimentazione 18-11-1953 e successive modificazioni.

E' vietata la vendita di paste alimentari preparate con farine di cui all'art. 212 del presente regolamento, colorato artificialmente con qualsiasi sostanza, alterate per cattiva conservazione o invase da parassiti animali o vegetali.

Per la vendita della pasta al minuto vale il divieto espresso nell'ultimo comma del precedente art. 216 a proposito del pane.

#### Art. 220

##### *Locali per macinazione - Fabbricazione di farina - Forni*

Nei locali destinati alla macinazione, alla fabbricazione, al deposito e allo spaccio della farina, delle paste e del pane, è vietato macinare, tritare o tenere talco, gesso, colori nocivi ed altre sostanze atte ad essere usate per alterazioni o sofisticazioni delle farine. Nei forni delle panetteria è proibito cuocere sostanze non alimentari, come pure è vietato l'ingresso alle persone estranee.

#### Art. 221

##### *Prodotti dietetici ed alimentari per la prima infanzia*

La produzione e la vendita di prodotti dietetici e di alimentari per la prima infanzia sono disciplinati dalla legge 29 marzo 1951, N. 327, e dal regolamento 30-5-1953, N. 578.

### CAPO VI

### FRUTTA, LEGUMI, ERBAGGI, FUNGHI

#### Art. 222

##### *Divieti di vendita*

E' proibito vendere frutta, legumi, ortaggi e simili, guasti, colorati artificialmente o comunque fermentati, alterati o invasi da parassiti, germogliati o che subirono la congelazione e, in genere, qualunque prodotto del suolo destinato ad uso alimentare giudicato non commestibile dall'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 223

##### *Vendita di cocomeri*

E' vietata la vendita dei cocomeri in fette o comunque tagliati, qualora non siano conservati chiusi entro vetrine e da queste estratti con apposita forchetta metallica.

Il banco di vendita dei cocomeri deve essere ricoperto con lastre di zinco o di vetro o di marmo e deve essere dotato di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario. Nella sede di vendita deve essere efficacemente praticata la lotta contro le mosche e deve esservi tenuto un idoneo recipiente portarifiuti.

Il chiosco dovrà essere allacciato alla rete idrica comunale oppure dotato di damigiana o altro contenitore riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 224

##### *Concimazione degli ortaggi*

E' vietato usare le materie estratte dai pozzi neri o dalle fogne per la concimazione e l'annaffiamento degli ortaggi.

Di conseguenza è vietata la vendita, nel Comune, degli ortaggi provenienti da località ove risulti che gli orti vengono irrigati e concimati con dette materie.

*Funghi*

E' vietata la vendita ambulante dei funghi.

La vendita dei funghi freschi, è subordinata alla concessione della relativa licenza rilasciata dal Sindaco previo parere dell'Ispettore Micologo.

E' permessa la vendita, nei luoghi designati dal Sindaco, su richiesta degli interessati, e sentito il parere dell'Ispettore Micologo, soltanto dei funghi indicati nel seguente elenco:

<i>Nome botanico</i>	<i>Nome italiano</i>
Agaricus arvensis	} Prataiolo
Agaricus campestris	
Agaricus ostreatus	Agarico ostreato
Amanita Caesarea	Uovolo
Armillaria mellea	Famigliuola buona
Boletus edulis	Porcino
Cantarellus cibarius	Gallinaccio
Hidnum repandum	Steccherino dorato
Lepiota procera	Bubbola maggiore
Pholiota mutabile	Famigliuola gialla
Tricholona Georgii	Prugnolo
Tuber magnatum	Tartufo bianco
Tuber melanosporum	Tartufo nero dolce
Morchella rutunda	

E' facoltà del Sindaco, sentito l'Ispettore Micologo, di autorizzare, di volta in volta, la vendita di altre specie di funghi mangerecci, non compresi nel suddetto elenco.

I rivenditori devono suddividere i funghi specie per specie prima della visita sanitaria e indicare con apposito cartello la specie stessa.

E' vietata la vendita di funghi freschi ultramaturi, vecchi, coriacei, guasti, rammolliti da pioggia o comunque alterati.

E' vietata la vendita dei funghi secchi se non confezionati a termine di legge e in ottimo stato di conservazione.

I recipienti e gli involucri di ogni genere contenenti funghi secchi o comunque conservati, devono riportare chiaramente le generalità della ditta preparatrice e la specie dei funghi contenuti.

## Capo VII

*ESTRATTI, SCIROPPI, CONSERVE, CONFETTI,  
ZUCCHERO E MIELE*

## Art. 226

*Prodotti surgelati*

Chiunque intenda vendere prodotti surgelati deve farne richiesta al Sindaco che ne rilascerà l'autorizzazione, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

In ogni caso l'esercizio di vendita dovrà essere attrezzato con apposito banco frigorifero che conservi il prodotto alla temperatura di almeno  $-18^{\circ}$  C. E' consentito raggiungere la temperatura di  $-15^{\circ}$  C. nella linea di carico massimo del banco frigorifero solo per le operazioni di sbrinamento.

## Art. 227

*Estratti alimentari*

La preparazione, la detenzione e la vendita degli estratti di origine animale e vegetale e dei prodotti affini destinati alla preparazione dei brodi e condimenti sono disciplinate dal Regolamento approvato con R.D. 30-1-1936, N. 398, nonché della legge 6-10-1950, N. 836.

## Art. 227 bis

*Preparazione sciroppi*

La produzione e la vendita di sciroppi è disciplinata dal R.D.L.

15-10-1925, N. 2033, e relativo regolamento approvato con R.D. 1-7-1926, N. 1361, dal D.P.R. 9-4-1958, N. 719, e loro successive modificazioni.

Art. 228

*Divieto di vendita di conserve alimentari*

E' proibita la vendita di conserve alimentari, animali e vegetali:

- a) preparate con sostanze avariate;
- b) che abbiano subito successivamente un qualsiasi processo di alterazione;
- c) addizionate con sostanze di valore alimentare e commerciale minore di quello di cui la conserva porta il nome, quando la miscela non sia chiaramente indicata con apposito cartello;
- d) addizionate con acidi minerali liberi o con sostanze antifermentative, con glucosio impuro, con glicerina, con saccarina o con altro materiale edulcorato diverso dallo zucchero, con essenze o con altre sostanze nocive;
- e) che non corrispondano alle vigenti disposizioni di legge.

Dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno è vietato vendere nei mercati scoperti marmellate, mostarde, gelatine di frutta e conserve alimentari di qualunque specie, fatta eccezione per quelle contenute in recipienti chiusi.

Art. 229

*Indicazioni sull'involucro*

I recipienti, tele, carte e involucri di qualunque genere, contenenti conserve alimentari, devono portare le indicazioni della natura e del peso netto della conserva, della composizione qualitativa e quantitativa di tutti gli elementi essenziali che la costituiscono, della denominazione e sede della ditta fabbricante e la dichiarazione che la conserva è confezionata secondo le norme di legge. L'igiene degli imballaggi, recipienti,

utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari è disciplinato dal D.M. 19-1-1963.

Art. 230

*Estratti di succo di pomodoro*

La preparazione, la conservazione e la vendita degli estratti concentrati e dei succhi di pomodoro sono disciplinati dal D.R. 25-8-1932, N. 1260, convertito nella legge 20-12-1951, N. 2057.

Art. 231

*Altri generi*

Per gli altri generi quivi non contemplati (droghe, spezie e pepe, confetti, canditi, caramelle, ecc.; zucchero, edulcoranti, miele; caffè, thè, cacao e cioccolato, ecc.) valgono le disposizioni legislative e regolamenti generali e speciali in merito vigenti.

Capo VIII

*VINO, ACETO, BIRRA, SPIRITI E BEVANDE ALCOOLICHE*

Art. 232

*Preparazione e commercio dei vini e degli aceti*

La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini e degli aceti, sono disciplinati dal D.P.R. 12-2-1965, N. 162, e da ogni altra norma vigente.

Art. 233

*Birra*

La produzione e la vendita della birra sono disciplinate dalla legge 16-8-1962, N. 1354 e successive modificazioni.

Art. 234

*Spiriti e bevande alcoliche*

Nella fabbricazione e preparazione e vendita degli spiriti e delle bevande alcoliche, devono essere osservate le norme prescritte dalle leggi e dai regolamenti sugli spiriti, emanati o che saranno emanati, per la parte che riguarda l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico.

Art. 235

*Acquavite, liquori, tinture, essenze ed estratti*

E' vietato vendere acquavite, rhum, cognac, kirsch, liquori, tinture, essenze contenenti acido cianidrico in dose nociva, acidi minerali, metalli tossici, materie coloranti proibite, alcool metilico, spiriti non rettificati e denaturati, acido borico, droghe medicinali a dose di rimedio ed in genere qualunque sostanza nociva.

E' vietato vendere col nome di tintura o di essenza o di estratto e simili, seguite dal nome specifico, una sostanza diversa o che non sia costituita interamente da quella designata col nome specifico stesso.

Capo IX

*ACQUE GASSATE E MINERALI, GELATI, GHIACCIO  
LIMONATE E BEVANDE IN GENERE*

Art. 236

*Acque gassate e minerali*

La produzione e il commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi sono disciplinati dal D.P.R. 19-5-1958, N. 719 e successive modificazioni.

L'apertura e l'esercizio degli stabilimenti di acque minerali sono disciplinati dalle norme contenute nel regolamento generale sanitario ap-

provato con R.D. 3-2-1901, N. 45, nella legge 16-7-1916, N. 947, nel R.D. 28-9-1919, N. 1924, e negli articoli 143 e 199 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

Art. 237

*Gelati*

Chiunque intenda fabbricare gelati, granite e simili nel territorio del Comune, deve chiedere, ai fini igienico-sanitari, apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascerà su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario. Tale autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale ed è revocabile in qualsiasi momento per motivi igienico-sanitari. Pertanto i conduttori di esercizi di fabbricazione o vendita dei gelati, compresi i titolari dei chioschi e i venditori ambulanti, non possono riprendere l'attività stagionale prima di avere chiesto ed ottenuta la vidimazione della licenza e l'aggiornamento del libretto sanitario.

Art. 238

*Locali di fabbricazione e vendita di gelati*

La fabbricazione delle miscele, le gelatificazioni delle medesime e la vendita dei gelati, sono consentite solo nei locali riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario.

Detti locali devono essere bene illuminati, aerati, separati nettamente dai locali di abitazione, non possono comunicare con latrine, devono avere il pavimento impermeabile e le pareti lavabili per un'altezza di m. 2 e devono essere dotati di acqua potabile.

Gli apparecchi per la fabbricazione dei gelati devono essere lavabili in ogni loro parte.

Art. 239

*Personale*

Il personale addetto alla fabbricazione e alla vendita dei gelati, deve essere sottoposto a visita sanitaria presso l'Ufficio Comunale d'Igiene

e a vaccinazione antitifica prima che abbia inizio l'industria e la vendita dei gelati. Inoltre deve indossare vestaglie e giacche bianche e pulite e deve sempre presentarsi in condizioni di perfetta nettezza personale.

#### Art. 240

##### *Preparazione gelati*

Col nome di gelati di panna o di crema non possono essere messi in commercio che quelli ottenuti gelando una crema formata esclusivamente con latte, saccarosio, uova ed eventualmente pectina e sostanze aromatiche. Questi gelati e quelli nei quali entra in combinazione il latte devono essere preparati col latte bollito o pastorizzato anche se trattasi di latte in polvere.

E' consentito l'impiego della panna solo se pastorizzata.

Le uova devono essere freschissime e non è permesso l'impiego di uova conservate.

I gelati di cioccolato devono essere preparati con latte, saccarosio e polvere di cioccolato o di cacao.

Nella fabbricazione dei gelati è assolutamente vietato l'impiego di edulcoranti sintetici, di essenze sintetiche e di coloranti artificiali non permessi dalla legge.

Analiticamente i gelati devono avere, all'esame batteriologico, carica batterica non superiore a 50.000 germi per c.c., assenza di germi patogeni in genere e non più di 50 E. Coli in 1 cc.

Le prescrizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei riguardi della pasticceria fresca confezionata con crema o panna.

#### Art. 241

##### *Recipienti e suppellettili*

I recipienti e gli utensili adibiti alla fabbricazione e conservazione dei gelati devono essere di alluminio o di altro metallo inossidabile; quelli

di rame devono essere perfettamente stagnati ed approvati dall'Ufficiale Sanitario.

Le spatole metalliche ed i mestoli usati per il prelevamento del gelato devono essere protetti dalle mosche e dalla polvere ed essere di forma e lunghezza tali che la loro impugnatura non venga a contatto con l'orlo del recipiente.

Il prelevamento del gelato deve effettuarsi in modo che la mano del venditore non abbia alcun contatto con il prodotto.

#### Art. 242

##### *Coni, cestini, ecc.*

I coni, i cestini, le ostie, ecc., che servono per il consumo diretto dei gelati, devono essere riconosciuti commestibili dall'Ufficiale Sanitario.

E' consentito l'uso di altri recipienti (cartone, carta paraffinata, ecc.), purchè ritenuti idonei.

I coni, i cestini, ecc., devono essere sempre conservati in recipienti coperti al riparo dalle mosche e dalla polvere.

#### Art. 243

##### *Ghiaccio*

Chiunque voglia produrre nel territorio comunale ghiaccio artificiale a scopo di vendita ad uso alimentare o chiunque voglia esercitare la vendita del medesimo, deve essere munito di licenza rilasciata dal Sindaco, previo parere dell'Ufficiale Sanitario sulla idoneità dei locali, dei mezzi di produzione e sulla salubrità dell'acqua che si intende adoperare.

Il ghiaccio artificiale deve essere fabbricato con l'acqua dell'acquedotto comunale trattata in modo da essere garantita immune da alterazione o inquinamenti sia prima che durante la formazione del ghiaccio.

Il ghiaccio artificiale non deve contenere, nel suo spessore, paglia, detriti vegetali, terra od altre sostanze estranee e deve dare con la fusione acqua potabile e biologicamente pura.

Negli spacci di ghiaccio artificiale, questo deve essere tenuto in reci-

pienti foderati di zinco, senza interposizione di stracci, segatura ed altro materiale che possa inquinarlo.

Art. 244

*Limonate e bevande*

E' proibito vendere limonate ed altre bevande preparate con acqua insalubre, oppure contenente coloranti nocivi, materie edulcoranti sintetiche e metalli tossici.

Capo X

*SUPPELLETTILI DI CUCINA E OGGETTI D'USO CASALINGO,  
GIOCATTOLE, PROFUMERIA E POPPATOLE, CAPEZZOLE ARTI-  
FICIALI E TIRALATTE*

Art. 245

*Suppellettili vietate*

E' vietato vendere o detenere per vendere e usare le suppellettili di cui all'art. 125 del Regolamento Generale sanitario 3-2-1901, N. 45, modificato con legge 23 giugno 1904, N. 369.

Per la preparazione degli oggetti ad uso personale, domestico od industriale, non possono essere adoperati i colori nocivi di cui al R.D. 30 novembre 1924, N. 1938 e successive modificazioni.

Art. 246

E' vietato ai venditori di sostanze alimentari, di avvolgere le sostanze stesse in carta non pulita, colorata con sostanze nocive, stampata, manoscritta, preparata con solfato di bario o con qualsiasi altra materia in modo che essa ecceda nel peso di un grammo ogni decimetro quadrato di superficie.

Sono escluse da questa norma le sostanze alimentari confezionate meccanicamente in scatole sulle quali sia chiaramente indicato il peso netto.

Art. 247

*Tappezzerie*

Le stoffe, le carte per tappezzerie, ornamentazione od altro uso domestico non possono essere colorate con colori arsenicali od antimoniali.

Art. 248

*Giocattoli*

E' proibito l'impiego di sostanze coloranti nocive o di sostanze esplosive nella fabbricazione dei giocattoli.

Art. 249

*Cosmetici e tinture*

E' vietata la vendita di saponi, cosmetici e tinture usate per la colorazione della pelle, dei capelli e della barba, preparati con composti velenosi anche non proibiti, quando sulle boccette o sulle carte che contengono detti cosmetici e tinture, e negli annunci al pubblico, non sia indicato in modo chiaro o con la denominazione propria, escluso l'uso delle formule chimiche, la qualità e la quantità delle sostanze velenose, che entrano nella loro composizione e che non abbiano apposta la scrittura «veleno».

Le tinture e i cosmetici, che in casi speciali possono tornare nocivi devono essere venduti con l'avvertenza: «può essere nocivo».

Le stesse disposizioni devono essere osservate per la vendita delle liscive contenenti sostanze velenose e di qualsiasi altra materia destinata ad uso personale o domestico quando contenga sostanze velenose.

Art. 250

*Dentifrici - Ciprie*

Nella preparazione dei dentifrici e di tutte le materie adoperate per

ripulire e conservare i denti, ed in genere per l'igiene della bocca, è vietato l'impiego di coloranti proibiti per la colorazione delle sostanze e delle bevande.

E' permessa la libera vendita di polvere di cipria formata a base di solfuro di cadmio, ossido di zinco, solfuro di zinco e delle loro leghe.

Art. 251

*Poppatoi, capezzoli artificiali, tiralatte*

A norma del disposto del R.D.L. 19-12-1926, N. 2266, convertito in legge 22-12-1927, N. 1761, è vietato importare, fabbricare o comunque vendere e detenere per vendere poppatoi a tubo, nonchè i singoli pezzi staccati destinati a comporre i poppatoi stessi, succhiatoi o succini per bambini, che non siano di gomma elastica piena.

Tutti gli oggetti di gomma elastica vulcanizzata da usare per i bambini, come capezzoli per bottiglie, poppatoi, tettarelle, succhiotti e simili devono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.

TITOLO SESTO  
MALATTIE INFETTIVE

CAPO I

*MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE  
DELLE MALATTIE INFETTIVE NELL'UOMO*

Art. 252

*Obbligo dei medici per le malattie infettive*

A termine degli articoli 256 e 257 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti i medici chirurgi iscritti nell'elenco degli esercenti le professioni sanitarie nel Comune, sono tenuti a prestare la loro opera per prevenire e combattere la diffusione delle malattie infettive.

Lo stesso obbligo incombe ai medici chirurgi, iscritti nel relativo albo, che venissero destinati dal Medico Provinciale o dal Ministero della Sanità a prestare servizio nel Comune durante un'epidemia.

In caso di manifestazione di malattie infettive a carattere epidemico, ogni cittadino è tenuto a dare le prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 253

*Denuncia di malattie infettive*

Ogni medico che abbia osservato nel territorio del Comune una malattia infettiva o sospetta di esserlo, deve farne immediatamente denuncia all'Ufficiale Sanitario.

Oltre ai medici, hanno l'obbligo di denunciare le malattie a loro note, i direttori di collegi, gli educatori, i direttori degli istituti di ricoveri, degli asili notturni e degli opifici, gli albergatori, gli affittacamere e qualunque altra persona sia capo di comunità, nonchè i conduttori di vaccherie e di altri stabilimenti destinati alla produzione e al consumo del latte alimentare e dei gelati.

Sono soggette a denuncia da parte dei medici le malattie infettive e diffuse previste dal D.M. 23-4-1940 integrate dal D.M. 26-3-1941 nonchè dal Decreto A.C.I.S. 13-10-1947 e dal Decreto A.C.I.S. 1-1-1955 e dal D.M. 15-1-1960.

E' obbligatoria la denuncia anche per i casi di intossicazione e di tossinfezione alimentare accertata o sospetta.

Art. 254

*Malattie infettive nella scuola*

Agli effetti del Regolamento 9-10-1921, n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, è altresì obbligatoria la denuncia delle seguenti malattie oltre a quelle di cui al precedente articolo, che si riscontrano nelle persone che a qualunque titolo frequentano gli asili



infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esse assimilate ed in genere ogni istituto d'istruzione sia pubblico che privato:

- a) erisipela
- b) rosolia
- d) pediculosi

e) qualunque altra manifestazione di malattia infettiva, che per la sua natura e per il numero dei casi constatati, possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

#### Art. 255

##### *Moduli per le denunce*

Le denunce devono essere fatte negli appositi moduli gratuitamente forniti ai medici dal Municipio e devono essere trasmesse con la massima sollecitudine all'Ufficio d'Igiene.

Se trattasi di vaiolo o di varicella, si deve indicare se l'ammalato fu già vaccinato o rivaccinato contro il vaiolo, con quale esito, se porta cicatrici e dove e quante; se trattasi di tifoide o di difterite, si deve indicare se e quando l'ammalato e i coabitanti subirono il relativo processo vaccinale, specificando la natura del trattamento immunizzante (vaccinazione per via orale, sottocutanea, ecc.).

Il medico è obbligato a dare immediata comunicazione all'Ufficiale Sanitario del ricovero in ospedale e del cambiamento di abitazione fatto dall'infermo durante la malattia.

#### Art. 256

##### *Consigli del medico per casi di malattie infettive e diffusive*

Il medico curante che ha osservato un caso di malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo, oltre alla denuncia nei modi su indicati, deve dare alle persone che assistono o avvicinano l'infermo le istruzioni necessarie e prendere egli stesso tutte le precauzioni consigliate dalla scienza per evitare la propagazione del contagio.

Quando l'isolamento domiciliare non risultasse completamente atto ad assicurare la migliore difesa contro il propagarsi dell'infezione, il medico stesso dovrà sollecitare il ricovero dell'ammalato in reparto di isolamento ospedaliero.

#### Art. 257

##### *Provvedimenti contro le malattie infettive*

Ricevuta la denuncia di una malattia infettiva, l'Ufficiale Sanitario ha facoltà di eseguire o fare eseguire speciali visite, di ordinare l'applicazione delle misure profilattiche del caso, la cui esecuzione dovrà essere assicurata dal medico curante sotto la propria responsabilità.

Sono da considerarsi d'obbligo: l'isolamento del malato e delle persone che lo assistono; la pulitura, durante la malattia, dei pavimenti e dei mobili con sostanze disinfettanti; la distruzione o disinfezione efficace dei prodotti morbosi in genere; la disinfezione della biancheria, degli effetti lettereci, degli oggetti d'uso esposti ad essere contaminati e degli ambienti.

#### Art. 258

##### *Esame batteriologico*

Nei casi di malattie infettive e diffusive, anche solamente sospette, nelle quali la diagnosi può essere facilitata da esame batteriologico, i medici che assistono detti ammalati dovranno avvalersi dei mezzi d'indagine di laboratorio dandone notizia all'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 259

##### *Disinfezioni*

Le disinfezioni sono obbligatorie a giudizio insindacabile dell'Autorità sanitaria comunale.

A seconda delle malattie e delle condizioni degli ammalati, la disin-

fezione si estende a tutta l'abitazione o alla sola camera dell'ammalato, e, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, possono essere ingiunte le raschiature e imbiancature degli ambienti suddetti.

Le disinfezioni sono eseguite a domicilio per gli ambienti, gli oggetti non trasportabili e i prodotti morbosi; nella stazione di disinfezione degli oggetti trasportabili e specialmente per la biancheria e gli indumenti lettereci d'uso domestico.

Le disinfezioni d'ufficio vengono eseguite gratuitamente, a cura e sotto la direzione dell'Ufficio d'Igiene.

E' permesso agli interessati di eseguire le disinfezioni a proprie spese e sotto la sorveglianza del personale addetto dell'Ufficio d'Igiene, nei casi in cui l'Ufficiale Sanitario giudichi di poterlo concedere.

#### Art. 260

##### *Divieto di alloggiare in locali non disinfettati*

I proprietari di case, alloggi, alberghi, convitti, ecc., non devono permettere che siano occupati appartamenti o ambienti nei quali si siano verificate malattie infettive, se prima non siano state eseguite dall'Ufficio d'Igiene le disinfezioni prescritte e tutti quei lavori che l'Ufficiale Sanitario riterrà opportuno ordinare nei singoli casi.

#### Art. 261

##### *Trasporto degli infermi colpiti da malattie infettive*

Il trasporto agli ospedali degli ammalati di malattie infettive viene fatto solo a cura degli Enti appositamente attrezzati ed autorizzati.

Se eventualmente, per urgenza o necessità, il trasporto venisse mediante una vettura pubblica o privata, questa dovrà essere subito disinfettata nei modi stabiliti dall'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 262

##### *Disinfezione di oggetti usati messi in circolazione*

E' proibito vendere o tenere per vendere abiti, effetti di vestiario o lettereci usati che non siano stati disinfettati e che non portino un segno speciale, stabilito dall'Autorità sanitaria comunale, della subita disinfezione.

Le biblioteche circolanti devono essere fornite di un apposito locale per la disinfezione dei libri, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 263

##### *Padiglioni di pubblici spettacoli*

Tutti gli esercenti di padiglioni di divertimenti, giostre, circhi equestri, ecc. durante la permanenza nel Comune, devono sottostare a sorveglianza speciale dell'Ufficio d'Igiene.

Non sarà permesso ai venditori di giocattoli, dolciumi e simili, ai conduttori di padiglioni di spettacoli ambulanti ed ai girovaghi provvisti di veicoli a trazione animale occupare il suolo pubblico senza permesso scritto del Sindaco, che potrà rilasciarlo solamente se sia stata accertata preventivamente dall'Ufficiale Sanitario l'immunità da malattie trasmissibili sia per le persone suddette che per i loro dipendenti.

#### CAPO II

##### *MISURE DI PROFILASSI GENERALE E SPECIALE*

#### Art. 264

##### *Divieto di sputare*

E' vietato sputare sul suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale compreso nel centro urbano), nelle sale cinematografiche, nei tea-

tri, in tutti i luoghi di pubblico ritrovo nonchè sul pavimento delle vetture pubbliche.

E' ancora vietato di soddisfare ai bisogni personali fuori dei luoghi appositamente destinati ed imbrattare o guastare, in qualsiasi modo orinatoi pubblici e latrine.

#### Art. 265

##### *Disinfezioni pubbliche o private*

L'Ufficio d'Igiene, oltre alle disinfezioni gratuite dettate da ragioni di pubblica profilassi, a richiesta e nell'interesse dei privati farà eseguire la disinfezione di locali di abitazione, di indumenti, di oggetti e di utensili di uso domestico, applicando la tariffa appositamente stabilita.

#### Art. 266

##### *Malattie celtiche*

Alla profilassi delle malattie celtiche il Comune provvede con la distribuzione gratuita di medicinali, con l'assistenza medico-chirurgica e con apposito dispensario.

Per le misure contro la diffusione delle malattie celtiche valgono le norme previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

#### Art. 267

##### *Morte e cambiamento di alloggio di un tubercolotico*

In seguito a morte o cambiamento di alloggio di un tubercolotico, degente in casa privata, in alberghi ed in altre collettività che non siano istituti di cura ufficialmente riconosciuti, oltre alla disinfezione degli ambienti, degli arredi e degli effetti personali e lettereschi da eseguire a cura dell'Ufficio d'Igiene, i proprietari delle case, i direttori degli alberghi delle collettività, ecc. dovranno eseguire tutte le altre opere di risanamento che l'Ufficiale Sanitario riterrà necessarie.

### CAPO III

#### *VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA NELLE SCUOLE, CONVITTI ECC.*

#### Art. 268

##### *Vigilanza nelle scuole*

A norma dell'art. 40 T.U.L.L.SS. 1934 e dell'art. 13 del D.P. 11.2.1961, n. 264, il Comune provvede alla vigilanza igienica su tutte le scuole pubbliche e private, sugli asili infantili ecc.

Tale vigilanza è esercitata dall'Ufficiale Sanitario a mezzo anche del medico scolastico e dei medici condotti.

I medici condotti visiteranno le scuole pubbliche e private entro il limite della circoscrizione della propria condotta quando l'Ufficiale Sanitario ne faccia richiesta.

Ogni scuola deve essere provvista del necessario per i soccorsi d'urgenza.

Nei convitti e negli istituti d'istruzione e di educazione le persone affette da malattie trasmissibili devono essere immediatamente allontanate, quando non sia possibile provvedere al rigoroso loro isolamento.

Il medico addetto alla vigilanza delle scuole ispezionerà almeno una volta al mese le scuole pubbliche e private del Comune e, secondo le direttive dell'Ufficiale Sanitario, visiterà gli alunni, proponendo, ove occorra, i provvedimenti da adottare; visiterà per la riammissione alla scuola gli alunni assenti da oltre tre giorni o già allontanati per malattia; farà le pratiche necessarie per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole; compilerà per ogni scolaro la cartella biografica con particolare riguardo alle condizioni fisiche, psichiche ed ambientali e la terrà aggiornata; compilerà la statistica sanitaria mensile. I dirigenti delle scuole pubbliche e private devono coadiuvare il medico scolastico nelle ispezioni suddette e richiedere l'intervento ogni qualvolta le condizioni di salute della scolaresca o fatti speciali lo rendano necessario.

#### Art. 269

##### *Riammissione degli alunni*

Tenute presenti le disposizioni degli art. 253 e 254 del presente regio-

lamento concernenti l'obbligo della denuncia delle malattie infettive e contagiose da parte dei medici e degli insegnanti, l'Ufficiale Sanitario e per esso il Medico Scolastico, agli effetti dell'art. 5 del R.D. 9.10.1921, n. 1981 in seguito a visita dell'alunno, darà parere favorevole per la riammissione alla scuola assicurandosi che siano state eseguite le misure di profilassi prescritte.

Art. 270

*Obbligo dei parenti degli alunni*

E' fatto obbligo ai parenti degli alunni assenti per malattia di denunciare alla direzione della scuola la ragione della assenza non più tardi di 3 giorni dalla data della malattia stessa.

L'alunno che sia rimasto assente per malattia non infettiva dalla scuola per più di 5 giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità della frequenza.

Art. 271

*Allontanamento dalla scuola di insegnanti e di inservienti*

Gli insegnanti e gli inservienti degli asili infantili e delle scuole elementari e medie, pubbliche e private, affetti da una delle malattie previste dagli artt. 253 e 254 del presente regolamento dovranno essere immediatamente allontanati dalla scuola. Non potranno esservi riammessi che in seguito a presentazione di un nulla-osta dell'Ufficiale Sanitario, che lo rilascerà solo dopo essersi assicurato che al domicilio dell'ammalato siano state eseguite le disinfezioni necessarie.

Saranno pure allontanate dalla scuola le persone affette da malattie che per influenza psichica o per altre ragioni possono riuscire dannose o moleste alla comunità.

Sono da ritenersi dannose alla comunità l'epilessia, l'isterismo a forma catalettica o convulsiva, le coree, i tics nervosi, l'ozena.

Art. 272

*Allontanamento dalla scuola dei conviventi*

I conviventi con ammalati di malattie contagiose verranno allontanati dalla scuola per il numero dei giorni corrispondenti al probabile periodo di incubazione delle diverse malattie.

Nel caso però che allo spirare di detto periodo di tempo continui la coabitazione con l'ammalato, essi dovranno essere esclusi dalla scuola sino a completa guarigione dell'ammalato stesso.

Art. 273

*Riammissione alla scuola degli alunni e dei loro conviventi*

La riammissione alla scuola degli alunni e dei loro conviventi che ne erano stati allontanati per ragioni profilattiche in base all'art. 2 del regolamento per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole approvato con R.D. 9.10.1921 n. 1981, è subordinata al nulla-osta dell'Ufficio Sanitario che lo rilascia previa visita medica, attenendosi alle istruzioni di cui alla circolare n. 37 del Ministero dell'Interno (Direzione Generale Sanità Pubblica) del 7.2.1939 e successive disposizioni.

Art. 274

*Misure per impedire la diffusione delle malattie parassitarie*

Per impedire la diffusione delle malattie parassitarie della cute, gli insegnanti avranno cura di esigere la pulizia degli alunni e vigileranno perchè essi depongano le vesti sempre nello stesso posto dello spogliatoio e non nelle classi, nè scambino i vestiti, i libri e ogni altro oggetto d'uso personale.

I ragazzi sporchi, con i capelli incolti e portatori di parassiti saranno allontanati dalla scuola.

Art. 275

*Pulizia dei locali scolastici*

I direttori degli istituti pubblici e privati di educazione sono sem-

pre responsabili della pulizia dei locali delle scuole che da essi dipendono e devono sorvegliare che questa venga fatta secondo le norme del presente regolamento e quelle eventualmente dettate dall'Ufficio Sanitario.

Le lezioni saranno intercalate da frequenti periodi di riposo durante i quali si procederà al rinnovamento dell'aria nelle classi.

La pulizia dei locali scolastici dovrà essere fatta ogni giorno fuori dell'orario di lezione e di ricreazione, muovendo i banchi, ove non siano fissi, e previa bagnatura del pavimento, ovvero con panni bagnati, se il pavimento è di legno o di altro materiale che consenta l'adozione di tale sistema. Per la pulitura dei banchi e della cattedra si dovranno usare strofinacci umidi.

#### Art. 276

##### *Chiusura delle classi*

Quando si manifestino casi di malattie in una classe, questa sarà chiusa per il tempo necessario per la disinfezione completa.

Il Sindaco su richiesta dell'Ufficio Sanitario, potrà ordinare la chiusura temporanea di una classe ove si siano manifestati in breve tempo più casi di malattie contagiose ed anche, se necessario, la chiusura dell'intera scuola.

La riapertura della scuola o della classe si farà dopo che sia cessato qualsiasi pericolo di ulteriore diffusione del male e dopo che siano state eseguite le necessarie disinfezioni.

#### Art. 277

##### *Disinfezione delle scuole*

Tutte le scuole pubbliche e private, i convitti, gli asili e gli istituti d'istruzione in genere, devono essere disinfettati prima dell'apertura annuale dei corsi.

La disinfezione sarà praticata d'Ufficio per le scuole di Stato e Comunali, mentre per quelle private o parificate dovrà essere richiesta tempestivamente dai loro proprietari o dirigenti all'Ufficio d'Igiene che la eseguirà a spese degli interessati.

### VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

#### Art. 278

##### *Vaccinazione antivaioiosa*

L'Ufficio Sanitario provvede alla vaccinazione antivaioiosa obbligatoria ed alla rivaccinazione a mezzo del personale sanitario dipendente (medico igienista e medici condotti).

Le vaccinazioni e le rivaccinazioni vengono fatte nelle due sessioni ordinarie di primavera e di autunno stabilite dal Sindaco.

Riguardo all'obbligo ed alle eventuali esclusioni devono essere osservate le vigenti norme di legge.

#### Art. 279

##### *Registrazione delle vaccinazioni antivaioiose*

Tutte le vaccinazioni e le rivaccinazioni antivaioiose saranno iscritte nell'apposito registro.

Di tutte le vaccinazioni eseguite e del loro esito, se fatte da medici privati, devono darsi, appena ultimate, notizie scritte all'Ufficio d'Igiene per la registrazione.

Nella dichiarazione del medico vaccinatore devono essere indicate le generalità del vaccinato, deve essere detto se la vaccinazione ha avuto esito positivo o negativo e se le vaccinazioni devono essere ripetute.

L'Ufficio d'Igiene mediante apposito elenco dei nati vivi, fornitogli dall'Ufficio dello Stato Civile, alla fine di ogni semestre verifica se tutti i nati del Comune durante il semestre antecedente sono stati vaccinati con successo. Analogo controllo verrà esercitato sugli immigrati nel Comune, aventi obbligo di vaccinazione, l'elenco dei quali sarà trasmesso mensilmente all'Ufficio d'Igiene dall'Ufficio Anagrafe del Comune medesimo.

Gli attestati di subita vaccinazione vengono rilasciati gratuitamente e su carta libera dall'Ufficio Sanitario in base alle annotazioni fatte sui registri dell'Ufficio d'Igiene.

Alla fine di ogni semestre, l'Ufficiale Sanitario trasmetterà al Medico Provinciale il prospetto delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni.

Art. 280

*Vaccinazioni nelle collettività*

I direttori di scuole, istituti, fabbriche, officine, opifici industriali, ecc., o chiunque sia a capo di una collettività di persone, non può accogliere individui che non siano stati rivaccinati all'8° anno di età ed hanno l'obbligo di far rivaccinare all'8° anno di vita i fanciulli che sono sotto la loro custodia.

Essi devono, ad ogni richiesta dell'Autorità Sanitaria, presentare i certificati della rivaccinazione antivaiolosa delle persone loro affidate.

Art. 281

*Vaccinazione antidifterica*

La vaccinazione antidifterica è obbligatoria dal 1° anno compiuto al 10° anno di età, per tutti i bambini. Essa di regola è associata alla vaccinazione antivaiolosa con le modalità stabilite nelle norme ministeriali, nei luoghi e nelle ore indicate dal Sindaco. E' inoltre obbligatoria la vaccinazione antidifterica di richiamo per i bambini che si recano in colonie climatiche o di cura.

Tutte le vaccinazioni antidifteriche saranno iscritte nello apposito registro. L'Ufficio d'Igiene, a richiesta degli interessati, rilascerà gratuitamente i certificati relativi.

Art. 282

*Vaccinazioni antidifteriche eseguite da medici privati*

Le vaccinazioni antidifteriche potranno essere eseguite anche da

medici privati. Questi saranno tenuti a trasmettere immediatamente, dopo effettuata la vaccinazione, il relativo certificato all'Ufficiale Sanitario onde ottenere l'iscrizione del vaccinato nell'apposito registro.

Art. 283

*Vaccinazione antipoliomielitica*

La vaccinazione antipoliomielitica è disciplinata dalla legge 4.2.1966 n. 51 e successive modificazioni.

Art. 284

*Responsabilità dei genitori*

I genitori e le persone che rappresentano i nati nel Comune sono responsabili dell'adempimento delle disposizioni contenute negli articoli precedenti in merito alla vaccinazione antivaiolosa, antidifterica e antipoliomielitica.

Art. 285

*Vaccinazione antitifida*

In base al decreto C.G. 2.12.1926 la vaccinazione antitifida è obbligatoria:

a) per gli addetti ai servizi di assistenza, cucina, disinfezione, lavanderia e pulizia degli ospedali ed in genere negli istituti e nelle case di cura;

b) per il personale addetto ai servizi di disinfezione, alla lavanderia e al trasporto degli ammalati anche se dipendente da istituzioni private;

c) per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta e allo smercio del latte, alla preparazione e vendita dei gelati e fabbriche di burro.

Inoltre sono obbligati alla vaccinazione antitifida, a proprie spese,

tutte le persone comunque addette alla preparazione, manipolazione e vendita di generi alimentari e bevande.

#### Art. 286

##### *Vaccinazione antitetanica*

La vaccinazione antitetanica è disciplinata dalla legge 5.5.1963 n. 292 e dal relativo regolamento 7 settembre 1965 n. 130 ed è obbligatoria:

a) per le seguenti categorie di lavoratori: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o addetti ai lavori di sistemazione o di preparazione delle piste degli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni.

Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria dalle nuove leve di lavoro.

b) per gli sportivi all'atto dell'affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I.

c) per tutti i bambini nel secondo anno di vita.

La vaccinazione antitetanica viene estesa su richiesta alle madri gestanti dal 5° all'8° mese.

#### Art. 287

Per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie è necessario avere subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo.

## TITOLO SETTIMO

### POLIZIA MORTUARIA

#### CAPO I

##### *Denuncie*

#### Art. 288

##### *Disposizioni generali - Denuncie delle cause di morte*

I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dalle norme contenute nel Regolamento 21.12.1942 n. 1880 e successive modificazioni nonché delle disposizioni contenute nel presente titolo.

Coloro che esercitano la professione di medico-chirurgo devono denunciare al Sindaco, sull'apposita scheda predisposta dall'Istituto Centrale di Statistica, entro 4 ore, la causa di morte delle persone da essi assistite.

La dichiarazione di morte di cui al titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato Civile, deve invece essere fatta, entro 24 ore dal decesso, dal capo famiglia o da qualunque altra persona che ne sia venuta a conoscenza o, se la morte è avvenuta in ospedale o in altro istituto o collettività, dal Direttore di questa.

#### Art. 289

##### *Decessi di persone prive di assistenza - Rinvenimento di cadaveri*

Chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso di persona priva di assistenza o rinvenuto un cadavere o pezzi di cadaveri o di ossa umane, deve farne immediata denuncia al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

vio nulla osta dell'Ufficio di Stato Civile e sotto la vigilanza comunale, si provvederà al trasporto dei cadaveri, già composti e rinchiusi nella cassa, alla camera mortuaria del Cimitero.

Il Sindaco, su richiesta dei congiunti ed a loro spese, sentito l'Ufficiale Sanitario, autorizza il trasporto del cadavere, chiuso nella cassa, dall'abitazione alla Chiesa, nella quale la salma potrà sostare soltanto il tempo necessario per le esequie religiose.

Quando, a giustificata richiesta dei familiari del defunto, o per altre accertate necessità, il trasporto del cadavere non possa avere luogo entro il suddetto periodo di 48 ore, a cura dell'Ufficio d'Igiene devono essere iniettati nella cavità toracica ed addominale del cadavere sostanze disinfettanti e conservative atte a ritardare i processi putrefattivi.

A tal fine gli interessati devono informare tempestivamente l'Ufficio d'Igiene in modo che le iniezioni suddette possano essere praticate nel periodo fra le 24 e le 36 ore dal decesso.

Il trasporto delle salme deve essere fatto con apposita vettura chiusa, sempre che non sia richiesto dalla famiglia di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto riconosciuto conveniente, dal punto di vista sanitario e civile, dal Sindaco. Anche in questo caso però il trasporto è sempre soggetto alla vigilanza del Comune che ne fissa l'ora e l'itinerario.

Per il trasporto di salme da un altro Comune o che provengano dall'estero, si richiamano le norme contenute in merito nel Regolamento 21-12-1942, n. 1880 e nell'art. 30 del D.P.R. 10-6-1955, n. 854.

#### Art. 296

##### *Speciali onoranze funebri*

Quando le famiglie intendono tributare ai defunti speciali onoranze funebri, il Sindaco, salvo il disposto del precedente art. 295 (2.º comma), può autorizzare, sentito l'Ufficiale Sanitario, la permanenza del cadavere in apposito locale, anche attiguo alla Chiesa, rispondente alle norme stabilite dall'art. 95 del Regolamento di polizia mortuaria 21-12-1942, n. 1880, sempre che il cadavere stesso sia chiuso in cassa metallica e non si tratti di individui morti di malattia infettiva, contagiosa, pericolosa per la salute pubblica.

L'Ufficiale Sanitario si accerterà che il feretro si trovi nelle condizioni di chiusura prescritte dal presente regolamento.

### CAPO III SEPOLTURE

#### Art. 297

##### *Cimitero*

L'esercizio dei cimiteri comunali è disciplinato dalle disposizioni non contrastanti con il presente regolamento e contenute nel regolamento per il cimitero monumentale approvato il 2 gennaio 1882, n. 6 e successive modificazioni nonchè nel regolamento per i cimiteri del forese N. 12120/1925, comprese le successive modifiche.

Ogni salma deve essere sepolta in uno dei cimiteri comunali salvo i casi speciali previsti dalla legge.

Il custode del cimitero non può prendere in consegna le salme che non siano accompagnate dalla prescritta autorizzazione di seppellimento; egli è responsabile della tenuta dei registri, dell'osservazione dei cadaveri nella camera mortuaria, dell'adempimento delle prescrizioni legislative e regolamentari nei riguardi del cimitero ed è tenuto a riferire all'Ufficiale Sanitario qualunque inconveniente debba rilevare.

#### Art. 298

##### *Camere mortuarie dei cimiteri*

Le camere mortuarie dei cimiteri servono per la deposizione temporanea di qualsiasi cadavere già racchiuso in cassa, in attesa del seppellimento.

I feretri destinati alla inumazione vi potranno restare depositati per una giornata, quelli destinati alla tumulazione fino a 15 giorni.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, l'Ufficiale Sanitario stabilisce i provvedimenti del caso.

Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita ad altri servizi quali deposito di osservazione e sala autopsia.



che si rinvencono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che gli eventuali interessati non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette particolari da essi acquistate nel recinto del cimitero.

Gli avanzi degli indumenti e delle casse devono essere raccolti a parte ed inceneriti dentro il cimitero.

#### Art. 305

##### *Esumazioni straordinarie*

Non si possono togliere salme dal luogo di sepoltura se non dietro autorizzazione del Sindaco od ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Nel primo caso bisogna osservare tutte le prescrizioni dell'Ufficiale Sanitario e inserite nell'autorizzazione stessa; nel secondo caso il cadavere è trasferito nella sala delle autopsie osservando tutte le norme prescritte dall'Autorità Giudiziaria per meglio conseguire lo scopo delle ricerche.

A tale operazione devono sempre assistere, oltre all'Ufficiale Sanitario, il custode del cimitero e due testimoni.

#### Art. 306

##### *Limiti delle esumazioni*

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non saranno permesse le esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e nei casi di persone morte per malattie infettive diffuse a meno che, per questi ultimi, non siano trascorsi due anni dalla morte e che l'Ufficiale Sanitario dichiari che l'esumazione può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 307

##### *Rimozione da tumuli*

Le rimozioni di salme da un tumulo sono consentite dietro autoriz-

zazione del Sindaco. All'estumulazione di salme di persone decedute per malattia infettiva contagiosa applicano le medesime disposizioni previste per tali casi dall'articolo precedente.

### TITOLO OTTAVO

#### STABILIMENTI BALNEARI ED ESERCIZI PUBBLICI A CARATTERE STAGIONALE SERVIZIO DI VIGILANZA SULLE SPIAGGE

#### Art. 308

I proprietari o conduttori di pubblici esercizi o di stabilimenti balneari (alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, tavole calde, bar, pizzerie, ecc.) non potranno procedere alla loro riapertura se non avranno ottenuto il rilascio della relativa autorizzazione sanitaria.

#### Art. 309

Ogni stabilimento balneare deve disporre di almeno un gabinetto preceduto da un antigabinetto dove sarà installato un lavabo con acqua corrente e un camerino con doccia ogni dieci cabine o frazione di dieci.

#### Art. 310

I lavelli e le docce degli stabilimenti balneari devono essere alimentati con acqua riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario. E' concesso un periodo di quattro anni per dotare di acqua potabile i bagni che alla data di approvazione del presente Regolamento ne fossero sprovvisti.

Nel frattempo dovranno essere adottate le seguenti misure per evitare pericolo di malattie infettive:

1) Mescere le bibite in bicchieri di carta o fornire la cannuccia di plastica o di paglia;

2) Installare un apparecchio per la clorificazione giudicato idoneo dall'Ufficiale Sanitario e da mantenere in perfetta efficienza;

3) Apporre un cartello con la dicitura «acqua non potabile» nelle docce e sui rubinetti dei lavandini.

#### Art. 311

I gestori degli stabilimenti balneari sono responsabili della pulizia e dell'ordine sulla parte di loro competenza.

Dovranno provvedere ad avvertire tempestivamente l'Ufficiale Veterinario non appena si verificasse il caso di rinvenimento di carogne di animali, pesci, ecc., sulla spiaggia qualora ne fosse impossibile la rimozione diretta.

#### Art. 312

E' vietato condurre, durante la stagione balneare, cani ed altri animali sulla spiaggia. Sono vietati giochi violenti, pericolosi e molesti sulla spiaggia. Ogni posto di ristoro all'aperto, sull'arenile demaniale (tende, ombrelloni), dovrà essere dotato di cestino portarifiuti. I rifiuti dovranno essere collocati negli appositi cestini; è vietato pertanto spargere tali rifiuti sull'arenile.

### TITOLO NONO

#### Art. 313

##### *Applicazione del regolamento*

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dalla G.P.A., sarà stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

del Comune. Con la sua adozione, il precedente regolamento comunale di igiene ed ogni altra contraria disposizione comunale riguardante l'igiene e la sanità pubblica, si intendono abrogati.

#### Art. 314

##### *Applicazione di altri regolamenti e leggi*

Per quanto non è compreso nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265, e nelle altre leggi e regolamenti generali e speciali in vigore.

#### Art. 315

##### *Penalità*

Le trasgressioni delle norme del presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale e da altre leggi e regolamenti generali e speciali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 e 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3-3-1934, n. 383, e successive modificazioni, con ammende fino a L. 200.000 (duecentomila).

#### Art. 316

##### *Provvedimenti d'urgenza*

Oltre l'applicazione delle penalità contemplate nell'articolo precedente, il Sindaco, nei casi contingibili ed urgenti determinati da ragioni d'igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, può agire con provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 153 della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4-3-1915, n. 148, e successive modificazioni.

#### Art. 317

##### *Concessioni di proroghe*

E' facoltà del Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario, concedere una proroga non superiore però ad un anno, per determinati casi in cui la pratica applicazione del presente regolamento non possa effettuarsi.

Eventuali altre proroghe saranno autorizzate dal Consiglio Comunale.